201
14 A
50

CODICE CIVILE

DEL

REGNO D'ITALIA.

Digitized by Google

STAMPATO E CORRETTO

Per cura di L. Nardini, Direttore della Regia Stamperia.

CODICE CIVILE

DI

NAPOLEONE IL GRANDE

PEL

REGNO D' ITALIA.

Quarta Edizione originale ed officiale.

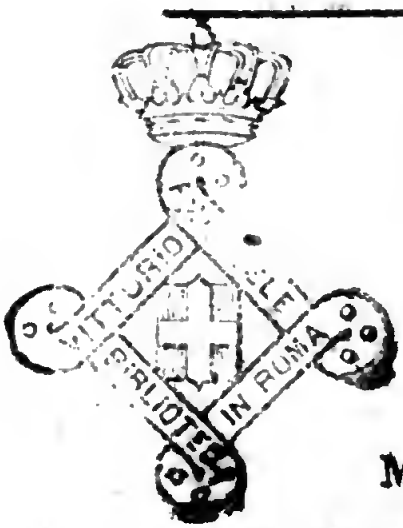

TOMO II.

MILANO,
DALLA REALE STAMPERIA, MDCCCVII.

LIBRO TERZO.

DEI DIFFERENTI MODI COI QUALI SI ACQUISTA LA PROPRIETA.

TITOLO III.

Dei Contratti e delle Obbligazioni convenzionali in genere.

CAPO PRIMO.

Disposizioni preliminari.

1101. Il contratto è una convenzione mediante la quale una o più persone si obbligano, verso una o più persone, a dare, a fare o a non fare qualche cosa.

1102. Il contratto è *sinallagmatico* o *bilaterale*, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

1103. È *unilaterale*, quando una o più persone si obbligano verso una o più

persone; senza che per parte di queste ultime siavi alcuna obbligazione.

1104. È *commutativo*, quando ciascuna parte si obbliga a dare o a fare una cosa che viene riguardata come l'equivalente di ciò che le si dà, o di ciò che si fa per essa.

È contratto *d'azzardo*, quando l'equivalente consiste nell'avventurare, tanto da una parte che dall'altra, il guadagno o la perdita ad un avvenimento incerto.

1105. Il contratto *di beneficenza* è quello in cui una delle parti procura all'altra un vantaggio meramente gratuito.

1106. Il contratto *a titolo oneroso* è quello che assoggetta ciascuna delle parti a dare o a fare qualche cosa.

1107. I contratti, sia che abbiano una propria denominazione, o che non ne abbiano, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l'oggetto del presente titolo.

Le regole particolari per determinati contratti vengono stabilite in appresso sotto i titoli relativi a ciascuno di essi; e le regole particolari risguardanti le contrattazioni commerciali vengono stabilite dalle leggi sul commercio.

CAPO II.

Delle Condizioni essenziali per la validità delle Convenzioni.

1108. Quattro condizioni sono essenziali per la validità d'una convenzione:

Il consenso di colui che si obbliga;

La capacità di contrattare;

Un oggetto determinato che formi il soggetto della convenzione;

Una causa lecita per obbligarsi.

SEZIONE PRIMA.

Del Consenso.

1109. Il consenso non è valido, se è stato dato per errore, se fu estorto con violenza o surretto con dolo.

1110. L'errore non produce la nullità della convenzione che quando cade sopra la sostanza stessa della cosa che ne è il soggetto.

Non produce nullità quando non cade che sulla persona con la quale s'intende di contrattare, eccetto che la considerazione

di questa persona sia la causa principale della convenzione.

1111. La violenza usata contro colui che ha contratta l'obbligazione, è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una terza persona diversa da quella a vantaggio della quale s'è fatta la convenzione.

1112. Il consenso si considera estorto per violenza, quando questa è di tale natura da fare impressione sopra una persona ragionevole, e da poter incuterle il timore di esporre la persona propria o le sue facoltà ad un male considerabile e presente.

Si ha riguardo, in questa materia, alla età, al sesso ed alla condizione delle persone.

1113. La violenza è una causa di nullità di contratto, non solamente quando è stata usata verso uno de' contraenti, ma ancora quando lo fu verso il marito, la moglie, i discendenti o gli ascendenti dello stesso contraente.

1114. Il solo timore reverenziale verso il padre, la madre, o altri ascendenti, senza che vi sia concorsa una violenza di fatto, non basta per annullare il contratto.

1115. Un contratto non può essere più impugnato per causa di violenza, se, cessata la medesima, sia stato approvato, o espressamente, o tacitamente, o con lasciare decorrere il tempo stabilito dalla legge per la restituzione in intiero.

1116. Il dolo è una causa di nullità della convenzione quando i raggiri praticati da uno de' contraenti sono tali, che rendano evidente che senza di essi l'altra parte non avrebbe fatto il contratto.

Il dolo non si presume, e deve essere provato.

1117. La convenzione contratta per errore, violenza o dolo, non è nulla *ipso jure*; essa dà luogo soltanto ad agire per la nullità o per la rescissione, nei casi e modi espressi nella sezione VII del capo V del presente titolo.

1118. La lesione vizia le convenzioni soltanto in alcuni determinati contratti o riguardo a determinate persone, come verrà dichiarato nella medesima sezione.

1119. Nessuno, in generale, può obbligarsi o stipulare in suo proprio nome che per sè medesimo.

1120. Ciò non ostante può alcuno obbligarsi verso un altro, promettendo il

fatto d' una terza persona; salvo il regresso per l'indennità contro quello che si è fatto garante o che ha promesso di far ratificare, nel caso che la detta terza persona ricusi di prestarsi all'esecuzione dell' obbligazione.

1121. Si può egualmente stipulare a vantaggio d' un terzo, quando tale sia la condizione contenuta in una stipulazione che si fa per sè stesso o in una donazione che si fa ad altri. Colui che ha fatta questa stipulazione, non può più rivocarla se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare.

1122. Si presume che ciascuno abbia stipulato per sè e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente convenuto il contrario o ciò non risulti dalla natura della convenzione.

SEZIONE II.

Della capacità delle Parti contraenti.

1123. Qualunque persona può contrattare se non è dichiarata incapace dalla legge.

1124. Incapaci a contrattare sono,

I minori,

Gl' interdetti,

Le donne maritate, nei casi espressi dalla legge,

E generalmente tutti quelli cui la legge proibisce certi determinati contratti.

1125. Il minore, l'interdetto e la donna màritata non possono impugnare, per causa d' incapacità, le loro obbligazioni, che nei casi preveduti dalla legge.

Le persone capaci di obbligarsi non possono opporre l' incapacità del minore, dell' interdetto o della donna maritata, con cui esse hanno contrattato.

SEZIONE III.

Dell' oggetto e della materia dei Contratti.

1126. Qualunque contratto ha per oggetto una cosa che uno dei contraenti si obbliga di dare, ovvero si obbliga di fare o non fare.

1127. Il semplice uso o il semplice possesso d' una cosa può essere oggetto di contratto, come la cosa medesima.

1128. Le sole cose che sono in commercio possono essere oggetto di convenzione.

1129. L' obbligazione deve avere per oggetto una cosa determinata, almeno riguardo alla sua specie.

La quotità della cosa può essere incerta, purchè possa determinarsi.

1130. Le cose future possono essere oggetto di un' obbligazione.

Non si può rinunziare però ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione sopra la medesima successione, neppure col consenso di quello della cui successione si tratta.

SEZIONE IV.

Della Causa.

1131. L' obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita, non può avere alcun effetto.

1132. La convenzione non lascia di essere valida ancorchè la causa non sia espressa.

1133. La causa è illecita quando è proibita dalla legge, quando è contraria ai buoni costumi o all' ordine pubblico.

CAPO III.

Degli Effetti delle Obbligazioni.

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni generali.

1134. Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte.

Non possono essere rivocate che o per mutuo loro consenso, o per le cause autorizzate dalla legge. Esse devono essere eseguite di buona fede.

1135. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che in esse è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che l' equità, la consuetudine o la legge attribuiscono all' obbligazione secondo la sua natura.

SEZIONE II.

Delle Obbligazioni che consistono nel dare.

1136. L' obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa e di conservarla

sino al tempo della sua consegna; sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi verso il creditore.

1137. L' obbligo d' invigilare alla conservazione della cosa, tanto se la convenzione abbia per oggetto l' utilità soltanto di una delle parti, quanto se abbia per iscopo la loro utilità comune, sottopone colui che ne è incaricato ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia.

Quest' obbligo è più o meno esteso relativamente ad alcuni contratti, i cui effetti, a questo riguardo, sono spiegati nei rispettivi titoli.

1138. L'obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso dei contraenti.

Tale obbligazione costituisce proprietario il creditore, e fa che la cosa resti a di lui pericolo dal momento in cui dovrebbe essere consegnata, quantunque non ne sia seguita la tradizione, purchè il debitore non sia in mora della consegna; nel qual caso la cosa rimane a rischio di quest' ultimo.

1139. Il debitore è costituito in mora tanto mediante intimazione o altro atto

equivalente, quanto in vigore della convenzione, allorchè essa stabilisce che il debitore sarà in mora alla scadenza del termine convenuto, senza necessità di alcun atto.

1140. Gli effetti dell'obbligazione di dare o di consegnare un immobile sono regolati nel titolo *della Vendita*, ed in quello *dei Privilegi e delle Ipoteche.*

1141. Se la cosa che taluno si è obbligato di dare o di consegnare a due persone successivamente, è puramente *mobiliare*, quella fra di esse cui ne fu dato il possesso reale, sarà all'altra preferita, e resterà proprietaria, ancorchè il suo titolo sia posteriore di data, purchè il possesso sia di buona fede.

SEZIONE III.

Delle Obbligazioni di fare o di non fare.

1142. Le obbligazioni di fare o di non fare, in caso d'inadempimento per parte del debitore, si risolvono nel risarcimento dei danni ed interessi.

1143. Ciò non ostante il creditore ha diritto di domandare che sia distrutto ciò

che fosse stato fatto in contravvenzione all' obbligazione, e può farsi autorizzare a distruggerlo a spese del debitore, senza pregiudizio de' danni ed interessi, quando vi sia luogo.

1144. Nel caso d' inadempimento, può egualmente essere autorizzato il creditore a far eseguire egli stesso l'obbligazione a spese del debitore.

1145. Se l'obbligazione consiste nel non fare, quello che vi contravviene è tenuto ai danni ed interessi pel solo fatto della contravvenzione.

SEZIONE IV.

Dei Danni ed Interessi per l'inadempimento dell' Obbligazione.

1146. I danni e gl' interessi non sono dovuti che quando il debitore è in mora ad eseguire la sua obbligazione, o quando la cosa che si è obbligato di dare o fare, non poteva essere data o fatta se non in un determinato tempo che lo stesso debitore ha lasciato trascorrere.

1147. Il debitore è condannato, se vi è luogo, al pagamento dei danni ed

interessi, tanto per l' inadempimento della obbligazione, quanto per il ritardo della esecuzione, qualora egli non provi che l' inadempimento sia provenuto da una causa estranea, ad esso non imputabile, ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede.

1148. Il debitore non è tenuto a verun danno ed interesse, quando in conseguenza di una forza irresistibile o di un caso fortuito, fu impedito di dare o di fare ciò cui si era obbligato, o ha fatto ciò che gli era vietato.

1149. I danni ed interessi sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso spiegate.

1150. Il debitore non è tenuto se non ai danni ed interessi che sono stati preveduti o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l' inadempimento della obbligazione non derivi da suo dolo.

1151. Nel caso ancora in cui l' inadempimento della convenzione provenga dal dolo del debitore, i danni ed interessi relativi alla perdita sofferta dal creditore,

***

ed al guadagno di cui fu privato, non devono estendersi, se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenzione.

1152. Quando la convenzione stabilisce che colui il quale mancherà di eseguirla, debba pagare una determinata somma a titolo di danni ed interessi, non può attribuirsi all' altra parte una somma maggiore o minore.

1153. Nelle obbligazioni che sono ristrette al pagamento di una somma determinata, i danni ed interessi risultanti dal ritardo di eseguirle, non consistono giammai, se non nella condanna a pagare gli interessi fissati dalla legge, eccettuate le regole particolari al commercio ed alle assicurazioni.

Questi danni ed interessi sono dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita.

Non sono dovuti se non dal giorno della dimanda, eccettuati i casi in cui la legge dichiara che debbano *ipso jure* decorrere.

1154. Gl' interessi scaduti dei capitali possono produrre interessi, o in forza di una dimanda fatta giudizialmente, o in vigore di una convenzione speciale, purchè

o nella dimanda, o nella convenzione si tratti d'interessi dovuti almeno per un anno intiero.

1155. Ciò nondimeno le rendite scadute come i fitti, le pigioni e i frutti maturati delle rendite perpetue o vitalizie, producono interessi dal giorno della dimanda o della convenzione.

La stessa regola si osserva per le restituzioni de' frutti ed interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore.

Sezione V.

Della Interpretazione delle Convenzioni.

1156. Nelle convenzioni si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzi che attenersi al senso letterale delle parole.

1157. Quando una clausola è suscettibile di due sensi, si deve intendere in quello per cui può essa avere qualche effetto, piuttosto che in quello per cui non ne potrebbe produrre alcuno.

1158. Le parole suscettibili di due sensi devono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

1159. Ciò che è ambiguo, s' interpreta

da ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il contratto.

1160. Nei contratti si devono avere per apposte le clausole che sono di uso, ancorchè non siano espresse.

1161. Tutte le clausole delle convenzioni s' interpretano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall' atto intiero.

1162. In dubbio, la convenzione s' interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratta l'obbligazione.

1163. Per quanto siano generali i termini con i quali si è espressa una convenzione, essa non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si siano proposte di contrattare.

1164. Quando in un contratto si è espresso un caso, ad oggetto di spiegare un' obbligazione, non si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi ai quali a termini di ragione può estendersi l' obbligazione istessa.

SEZIONE VI.

Degli Effetti delle convenzioni riguardo ai terzi.

1165. Le convenzioni non hanno effetto che fra le parti contraenti; esse non pregiudicano, nè giovano ai terzi che nel caso preveduto nell' articolo 1121.

1166. Non ostante, i creditori possono esercitare tutti i diritti ed azioni del loro debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente personali.

1167. Possono pure, in loro proprio nome, impugnare gli atti fatti dal loro debitore in frode delle loro ragioni.

Devono nondimeno, riguardo alle loro ragioni enunciate nel titolo *delle Successioni* e nel titolo *del Contratto di matrimonio e de' Diritti rispettivi degli sposi*, conformarsi alle regole che ivi sono prescritte.

CAPO IV.

Delle diverse specie di Obbligazioni.

SEZIONE PRIMA.

Delle Obbligazioni condizionali.

§. 1.°

Della condizione in genere, e delle sue diverse specie.

1168. L' obbligazione è condizionale quando si fa dipendere da un avvenimento futuro ed incerto, o tenendola in sospeso, finchè l' avvenimento accada, o risolvendola in caso che l' evento succeda o non succeda.

1169. La condizione *casuale* è quella che dipende dall' azzardo, e che non è in potere nè del creditore nè del debitore.

1170. La condizione *potestativa* è quella che fa dipendere l' esecuzione della convenzione, da un avvenimento che è in facoltà dell' una o dell' altra parte contraente di fare succedere o d' impedire.

1171. La condizione *mista* è quella che dipende nel tempo stesso dalla volontà di una delle parti contraenti, e dalla volontà di un terzo.

1172. Qualunque condizione di una cosa impossibile o contraria ai buoni costumi, o proibita dalla legge, è nulla, e rende nulla la convenzione da essa dipendente.

1173. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto la detta condizione.

1174. Qualunque obbligazione è nulla, quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si è obbligato.

1175. Qualunque condizione deve essere adempita nella maniera che le parti hanno verosimilmente voluto ed inteso che lo fosse.

1176. Quando un' obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento succederà in un tempo determinato, una tale condizione si ritiene mancata, se il tempo sia spirato senza che sia accaduto l'evento. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempita; e non si ritiene mancata che

quando siasi reso certo che l' evento non accaderà.

1177. Quando un' obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento non succederà in un dato tempo, questa condizione resta verificata allorchè questo tempo è spirato, senza che sia successo l' avvenimento; essa è verificata egualmente, se prima del termine sia certo che non sarà per succedere l' avvenimento; e se non vi è tempo determinato, essa non è verificata che quando sia certo che l'avvenimento non sarà più per succedere.

1178. La condizione si ritiene per adempita, quando il debitore obbligato sotto la stessa sia quegli che ne abbia impedito l' adempimento.

1179. La condizione adempita ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l' obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede.

1180. Il creditore può, prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti.

§. 2.°

Della Condizione sospensiva.

1181. L' obbligazione contratta sotto una condizione sospensiva è quella la quale dipende o da un avvenimento futuro ed incerto, o da un avvenimento succeduto attualmente, ma non per anco noto alle parti.

Nel primo caso, non può eseguirsi l'obbligazione che dopo l' avvenimento.

Nel secondo caso, l' obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta.

1182. Quando è stata contratta l' obbligazione sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma il soggetto della convenzione, rimane a rischio del debitore che non si è obbligato di consegnarla, se non nel caso dell' evenienza della condizione.

Se la cosa è interamente perita senza colpa del debitore, l'obbligazione è estinta.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta o di sciogliere l' obbligazione, o di esigere

la cosa nello stato in cui si trova, senza diminuzione del prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere l' obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, unitamente ai danni ed interessi.

§. 3.°

Della Condizione resolutiva.

1183. La condizione resolutiva è quella che, verificandosi, produce la revoca dell' obbligazione, e rimette le cose nel medesimo stato come se l' obbligazione non avesse mai avuto luogo.

Questa condizione non sospende l' esecuzione dell' obbligazione; essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, nel caso in cui accada l' evento preveduto con la condizione.

1184. La condizione resolutiva è sempre sottintesa ne' contratti sinallagmatici, nel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione.

In questo caso, il contratto non è sciolto *ipso jure*. La parte verso cui non fu

eseguita l' obbligazione, ha la scelta o di costringere l' altra all' adempimento della convenzione quando ciò sia possibile, o di domandarne lo scioglimento unitamente ai danni ed interessi.

La risoluzione della convenzione deve domandarsi giudizialmente; e può essere accordata al convenuto una dilazione a norma delle circostanze.

SEZIONE II.

Delle Obbligazioni a tempo determinato.

1185. Il termine apposto alle obbligazioni differisce dalla condizione, in ciò che non sospende l' obbligazione, ma ne ritarda soltanto l' esecuzione.

1186. Ciò che non si deve che a tempo determinato, non può esigersi prima della scadenza del termine; ma non può ripetersi ciò che è stato pagato anticipatamente.

1187. Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, quando non risulti dalla stipulazione, o dalle circostanze, che siasi convenuto egualmente in favore del creditore.

1188. Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, quando si è reso decotto, o quando per fatto proprio ha diminuito le cauzioni che aveva date nel contratto al suo creditore.

SEZIONE III.

Delle Obbligazioni alternative.

1189. Chi ha contratta un' obbligazione alternativa, si libera dalla stessa mediante la consegna di una delle due cose comprese nell' obbligazione.

1190. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente accordata al creditore.

1191. Il debitore può liberarsi dalla obbligazione, consegnando una delle due cose promesse; ma egli non può costringere il creditore a ricevere parte dell' una e parte dell' altra.

1192. L'obbligazione è pura e semplice quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva essere il soggetto dell' obbligazione.

1193. L'obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse perisce e non può più essere

consegnata, quand'anche ciò accada per colpa del debitore. Il prezzo di questa cosa non può essere offerto in suo luogo.

Se ambedue le cose sono perite, e il debitore sia in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che fu l'ultima a perire.

1194. Quando, ne' casi contemplati dal precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore,

O una solfanto delle cose è perita; e allora, se ciò è accaduto senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta; se il debitore è in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta, o il prezzo della cosa perita;

O ambedue le cose sono perite; e allora, se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue, o anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell'una o dell'altra a sua elezione.

1195. Se le due cose sono perite senza colpa del debitore, e prima ch' egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta in conformità dell'articolo 1302.

1196. Gli stessi principj si applicano ai casi ne' quali più di due cose sono comprese nell'obbligazione alternativa.

SEZIONE IV.

Delle Obbligazioni solidarie.

§. 1.°

Dell' Obbligazione solidaria fra i creditori.

1197. L' obbligazione è solidaria tra più creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di essi il diritto di chiedere il pagamento dell' intiero credito, e che il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè il beneficio dell' obbligazione si possa dividere e ripartire tra i diversi creditori.

1198. Il debitore ha la scelta di pagare o all'uno o all' altro de' creditori solidarj, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda.

Ciò nondimeno la condonazione fatta da un solo de' creditori solidarj, non libera il debitore che per la porzione di questo creditore.

1199. Qualunque atto che interrompe la prescrizione relativamente ad uno dei creditori solidarj, giova egualmente agli altri creditori.

§. 2.°

Dell' Obbligazione solidaria fra i debitori.

1200. L' obbligazione è solidaria per parte dei debitori, quando essi sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascheduno possa essere astretto al pagamento per la totalità, e che il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore.

1201. L'obbligazione può essere solidaria, ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall' altro al pagamento della medesima cosa; per esempio, se uno non è obbligato che condizionalmente, mentre l'obbligazione dell'altro è pura e semplice, ovvero se uno abbia preso un termine a pagare che non è accordato all' altro.

1202. L' obbligazione solidaria non si presume, ma deve essere stipulata espressamente.

Questa regola non cessa fuorchè nei casi ne' quali l' obbligazione solidaria ha luogo *ipso jure*, in virtù d' una disposizione di legge.

1203. Il creditore in virtù di una obbligazione contratta solidariamente può rivolgersi contro quello fra i debitori che il creditore stesso vuole scegliere, senza che il debitore possa opporgli il beneficio di divisione.

1204. Le istanze giudiziali fatte contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promuoverne delle simili contro gli altri.

1205. Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori solidarj, gli altri condebitori non sono liberati dall' obbligo di pagare il prezzo della stessa; ma questi non sono tenuti ai danni ed interessi.

Il creditore può ripetere soltanto i danni e gl'interessi tanto dai debitori per colpa dei quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora.

1206 Le domande giudiziali fatte contro uno dei debitori solidarj interrompono la prescrizione riguardo a tutti.

1207. La domanda degl'interessi proposta contro uno dei debitori solidarj fa decorrere gl' interessi riguardo a tutti.

1208 Il condebitore solidario citato dal creditore può opporre tutte l' eccezioni che

risultano dalla natura della obbligazione, e tutte quelle che gli sono personali, e quelle pure ch' egli ha comuni con tutti gli altri condebitori.

Non si possono opporre l' eccezioni che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori.

1209. Quando uno dei debitori divenga erede unico del creditore, o quando il creditore divenga l' unico erede d' uno dei debitori, la confusione non estingue il credito solidario che per la quota e porzione del debitore o del creditore.

1210. Il creditore che acconsente alla separazione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione solidaria contro gli altri, dedotta però la porzione del debitore ch' egli ha liberato dall' obbligazione solidaria.

1211. Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori, senza riservarsi nella quitanza la *solidarietà* o i suoi diritti in generale, non rinunzia alla obbligazione solidaria che riguardo a questo debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall' obbligazione solidaria, quando ha ricevuto da questo una

somma eguale alla porzione per cui è obbligato, se la quitanza non dichiari che la riceve *per la sua parte.*

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno de' condebitori *per la sua parte*, se questi non vi ha aderito, o se non è emanata una sentenza di condanna.

1212. Il creditore che riceve separatamente e senza riserva la porzione di uno dei condebitori nei frutti maturati o negli interessi del debito, non perde la *solidarietà* che per i frutti od interessi scaduti, non già per quelli a scadere, nè per il capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni continui.

1213. L' obbligazione contratta solidariamente verso il creditore si divide *ipso jure* fra i debitori, i quali non sono fra essi obbligati che ciascuno per la sua quota e porzione.

1214. Il condebitore di un debito solidario, che lo ha pagato per intiero, non può ripetere dagli altri condebitori che la quota e porzione di ciascuno di essi.

Se uno di questi si trovi insolvibile, la perdita cagionata dalla sua insolvibilità si ripartisce per contributo sopra tutti gli

altri condebitori solvibili e sopra quello che ha fatto il pagamento.

1215. Nel caso in cui il creditore abbia rinunziato all'azione solidaria verso alcuno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori divenissero insolvibili, la porzione di questi sarà per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli che sono stati precedentemente liberati dalla *solidarietà* per parte del creditore.

1216. Se l'affare per cui fu contratto il debito solidariamente, non risguardava che uno de' coobbligati solidarj, questi sarà obbligato per tutto il debito rispetto agli altri condebitori, i quali relativamente ad esso non saranno considerati che come sue sicurtà.

Sezione V.

Delle Obbligazioni divisibili e delle indivisibili.

1217. L'obbligazione è divisibile o indivisibile, secondo che essa ha per oggetto una cosa che nella sua tradizione, o un fatto che nella esecuzione, è o no suscettibile di divisione materiale o intellettuale.

1218. L'obbligazione è indivisibile, quantunque la cosa o il fatto che ne è l'oggetto, sia di sua natura divisibile, se il rapporto sotto cui è considerato nell'obbligazione non lo rende suscettibile di esecuzione parziale.

1219. La *solidarietà* stipulata non imprime all'obbligazione il carattere d'indivisibilità.

§. 1.°

Degli Effetti dell'obbligazione divisibile.

1220. L'obbligazione che è suscettibile di divisione, deve eseguirsi fra il creditore e il debitore come se fosse indivisibile. La divisibilità non è applicabile che riguardo ai loro eredi, i quali non possono ripetere il debito, nè sono tenuti di pagarlo che per le porzioni loro spettanti o per quelle per cui sono obbligati, come rappresentanti il creditore o il debitore.

1221. Il principio stabilito nel precedente articolo è soggetto ad eccezione riguardo agli eredi del debitore,

1.° Nel caso in cui il debito sia ipotecario;

2.° Quando sia dovuto un determinato corpo;

3.° Quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore, delle quali una è indivisibile;

4.° Quando un solo degli eredi è, in forza del titolo, incaricato dell' adempimento dell' obbligazione;

5.° Quando risulti, o dalla natura dell' obbligazione, o dalla cosa che ne forma l' oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione de' contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

Ne' primi tre casi, l'erede che possiede la cosa dovuta o il fondo ipotecato per il debito, può essere convenuto per il totale sulla cosa dovuta o sul fondo ipotecato, salvo ad esso il regresso contro i suoi coeredi. Nel quarto caso, l' erede unicamente incaricato del debito, e nel quinto caso, ciascun erede può egualmente essere convenuto per la totalità, salvo il suo regresso verso i coeredi.

§. 2.°

Degli Effetti dell'obbligazione indivisibile.

1222. Coloro che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono tenuti ciascuno per la totalità del debito, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta solidariamente.

1223. Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di quello che ha contratto una simile obbligazione.

1224. Ciascun erede del creditore può esigere l'intiera esecuzione dell'obbligazione indivisibile.

Non può egli solo fare la remissione della totalità del debito; nemmeno può egli solo, ricevere il valore invece della cosa. Se uno solo fra gli eredi ha fatto la remissione del debito o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può dimandare la cosa indivisibile che addebitandosi la porzione del coerede, il quale ha fatto la remissione o ricevuto il valore.

1225. L'erede del debitore, convenuto per la totalità dell'obbligazione, può

dimandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall' erede convenuto, il quale in tal caso può essere egli solo condannato; salvo il regresso per la sua indennità contro i coeredi.

Sezione VI.

Delle Obbligazioni con clausole penali.

1226. La clausola penale è quella con cui una persona, per assicurare l' adempimento di una convenzione, si obbliga a qualche cosa nel caso d' inadempimento.

1227. La nullità dell' obbligazione principale produce la nullità della clausola penale.

La nullità della clausola penale non porta seco quella dell' obbligazione principale.

1228. Il creditore può agire per l' esecuzione dell' obbligazione principale, invece di domandare la pena stipulata contro il debitore che è in mora.

1229. La clausola penale è la compensazione dei danni ed interessi che soffre

il creditore per l' inadempimento della obbligazione principale.

Non può egli dimandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non l' abbia stipulata per il semplice ritardo.

1230. Tanto nel caso che l' obbligazione principale contenga un termine nel quale debba eseguirsi, quanto nel caso che non lo contenga, la pena non s' incorre se non quando è in mora colui che si è obbligato o a dare, o a ricevere, o a fare.

1231. La pena può essere modificata dal giudice, allorchè l' obbligazione principale è stata eseguita in parte.

1232. Quando l' obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile. la pena s' incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi, o per intiero contro il contravventore, ovvero contro ciascuno dei coeredi per la loro quota e porzione, e coll' azione ipotecaria per il tutto, salvo il loro regresso contro colui per il cui fatto si è incorsa la pena.

1233. Quando l' obbligazione principale, contratta sotto una pena, è divisibile, non

s' incorre la pena che da quello degli eredi del debitore che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente della obbligazione principale, per cui era egli tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l' hanno eseguita.

Questa regola ammette eccezione allorchè, essendo stata apposta la clausola penale ad oggetto che non si potesse fare il pagamento parzialmente, un coerede ha impedito che l' obbligazione venisse per intiero adempita: in questo caso può esigersi da esso la pena intiera, e dagli altri eredi la sola porzione, salvo a questi il regresso.

CAPO V.

De' modi con cui si estinguono le Obbligazioni.

1234. Le obbligazioni si estinguono;
Col pagamento,
Colla novazione,
Colla remissione volontaria,
Colla compensazione,
Colla confusione,
Colla perdita della cosa;

Colla dichiarazione di nullità, o colla rescissione,

Per effetto della condizione risolutiva spiegata nel precedente capo,

E colla prescrizione, che formerà il soggetto d'un titolo particolare.

SEZIONE PRIMA.

Del Pagamento.

§. 1.°

Del Pagamento in genere.

1235. Qualunque pagamento suppone un debito: ciò che fu pagato senza essere dovuto, è ripetibile.

La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte.

1236. Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi abbia interesse, come da un coobligato o da un fidejussore.

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi abbia interesse, purchè questo terzo agisca

in nome e per la liberazione del debitore, o se, agendo in nome proprio, non venga a subentrare nei diritti del creditore.

1237. L'obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che venga adempita dal debitore medesimo.

1238. Per pagare validamente, è necessario essere proprietario della cosa data in pagamento, ed essere capace di alienarla.

Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di danaro o di altra cosa che si consumi coll'uso, contro il creditore che l'abbia consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non ne era il proprietario o non era capace di alienarla.

1239. Il pagamento deve essere fatto al creditore, o a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo o dal giudice o dalla legge.

È valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi, o ne abbia approfittato.

1240. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito,

è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta l' evizione.

1241. Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi fosse incapace a riceverlo, eccetto che il debitore provi la versione della cosa pagata, in vantaggio del creditore.

1242. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, in pregiudizio di un sequestro o d' un atto d' opposizione, non è valido riguardo ai creditori sequestranti od opponenti: questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo, in questo caso soltanto, il suo regresso contro il creditore.

1243. Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse eguale ed anche maggiore.

1244. Il debitore non può forzare il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile.

Non ostante, i giudici, avuto riguardo alla situazione del debitore, ed usando con molta riserva di questa facoltà, possono accordare dilazioni moderate al pagamento,

e sospendere l' esecuzione giudiziale, restando il tutto nello stato medesimo.

1245. Il debitore d' una cosa certa e determinata viene liberato con rimetterla nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano dal suo fatto o colpa, nè dalle persone di cui deve rispondere, o che non fosse in mora prima delle seguite deteriorazioni.

1246. Se il debito è di una cosa determinata soltanto dalla sua specie, il debitore per essere liberato, non sarà tenuto a darla della migliore qualità, ma non potrà darla neppure della peggiore.

1247. Il pagamento deve effettuarsi nel luogo destinato dalla convenzione. Non essendovi destinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove, al tempo del contratto, si trovava la cosa che ne forma l' oggetto.

Esclusi questi due casi, il pagamento deve farsi nel domicilio del debitore.

1248. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

§. 2.°

Del Pagamento con subingresso.

1249. Il subingresso nei diritti del creditore a favore di un terzo che lo paga, è convenzionale o legale.

1250. Il subingresso è convenzionale,

1.° Quando il creditore ricevendo il suo pagamento da una terza persona, la surroga nei suoi diritti, azioni, privilegi od ipoteche contro il debitore: questa surrogazione deve essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento;

2.° Quando il debitore prende ad imprestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante ne' diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è d' uopo che la scrittura di prestito e la quietanza si faeciano avanti notaro: che nella scrittura di prestito si dichiari che la somma fu presa ad imprestito per fare il pagamento, e che nella quietanza pure si dichiari che il pagamento è stato fatto con i danari somministrati a tale effetto dal nuovo creditore. Questa surroga si opera senza il concorso della volontà del creditore.

1251. Il subingresso ha luogo *ipso jure*;

1.° A vantaggio di colui che, essendo egli stesso creditore, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi od ipoteche;

2.° A vantaggio dell'acquirente d'un immobile, il quale impiega il prezzo del suo acquisto nel pagare i creditori a favore dei quali il fondo era ipotecato;

3.° A vantaggio di colui che, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4.° A vantaggio dell' erede beneficiario che ha pagato con i proprj danari i debiti ereditarj.

1252. Il subingresso stabilito negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fidejussori quanto contro i debitori: esso non può nuocere al creditore, quando questi non fu pagato che in parte; in tal caso egli può far valere le sue ragioni per il restante che gli è dovuto, in preferenza a quello da cui non ha ricevuto che un pagamento parziale.

§. 3.°

Dell' Imputazione dei pagamenti.

1253. Il debitore che ha più debiti, ha diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare.

1254. Il debitore per un debito che produce frutti o interessi, non può senza il consenso del creditore, imputare nel capitale in preferenza dei frutti e degl' interessi, ciò ch' egli paga: il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi, ma che non è integrale, s'imputa prima negli interessi.

1255. Quando il debitore per diversi debiti abbia accettata una quietanza per cui il creditore abbia specificamente imputata la somma ricevuta sopra uno di questi debiti, il debitore non può chiedere più l' imputazione sopra un debito differente, purchè non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.

1256. Quando la quietanza non esprima alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato nel debito che a quell' epoca il debitore avesse maggiore interesse

d' estinguere tra quelli che fossero parimente scaduti; altrimenti, nel debito scaduto, quantunque meno oneroso di quelli non per anco scaduti.

Se i debiti sono di egual natura, l'imputazione si fa sopra il più antico, e si fa *pro rata* in parità di cose.

§. 4.°

Dell'Offerta di pagamento, e del Deposito.

1257. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può farne ad esso l' offerta reale, ed in caso di rifiuto di accettarla per parte del creditore, può depositare la somma o la cosa offerta.

Le offerte reali susseguite da un deposito liberano il debitore; esse a suo riguardo tengono luogo di pagamento, quando sono fatte validamente, e la cosa in tal modo depositata rimane a rischio del creditore.

1258. Affinchè le offerte reali sieno valide, è necessario,

1.° Che sieno fatte al creditore capace di esigere, o a quello che ha facoltà di ricevere per il medesimo;

2.° Che siano fatte da persona capace di pagare;

3.° Che sieno fatte di tutta la somma esigibile, dei frutti od interessi dovuti, delle spese liquide, e d'una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplimento;

4.° Che il termine sia scaduto, nel caso che sia stato stipulato a favore del creditore;

5.° Che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito;

6.° Che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto per il pagamento, e non essendovi convenzione speciale per il luogo del pagamento, sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l'esecuzione del contratto;

7.° Che l'offerta sia fatta per mezzo di un ufficiale pubblico autorizzato a questa sorta di atti.

1259. Non è necessario per la validità del deposito, che venga autorizzato dal giudice, ma basterà,

1.° Che sia stato preceduto da una intimazione notificata al creditore, e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2.° Che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola, unitamente agl' interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere queste consegne;

3.° Che siasi esteso dall' ufficiale pubblico un processo verbale indicante la natura delle specie offerte, il rifiuto di accettare fatto dal creditore o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;

4.° Che nel caso in cui il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale di deposito con l'intimazione di ritirare la cosa depositata.

1260. Le spese per l' offerta reale e per il deposito, qualora siano validi, sono a carico del creditore.

1261. Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi condebitori o sicurtà non restano liberati.

1262. Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuto una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarate buone e valide le sue offerte e il deposito, non gli è più lecito, nemmeno col consenso del creditore, di ritirare il deposito in pregiudizio de' suoi condebitori o fidejussori.

1263. Il creditore il quale ha acconsentito che il debitore ritirasse il suo deposito, dopo che esso fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più pel pagamento del proprio credito valersi dei privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse; egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l'atto col quale acconsentì che fosse ritirato il deposito, sarà stato rivestito delle forme prescritte a produrre un'ipoteca.

1264. Se ciò che è dovuto è un determinato corpo il quale debba essere consegnato nel luogo in cui si trova, il debitore deve far ingiungere al creditore di eseguire il trasporto, con atto notificato alla sua persona o al suo domicilio, o al domicilio eletto per l'esecuzione della convenzione. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, e se il debitore abbisogni del luogo in cui è collocata, questi potrà ottenere il permesso di depositarla giudizialmente in qualche altro luogo.

§. 5.°

Della Cessione de' beni.

1265. La cessione de' beni è un atto col quale il debitore dimette tutti i suoi beni ai suoi creditori, quando non si trova più in caso di pagare i proprj debiti.

1266. La cessione de' beni è volontaria o giudiziaria.

1267. La cessione de' beni volontaria è quella che i creditori accettano volontariamente, e che non ha altro effetto fuori che quello che risulta dalle stipulazioni medesime del contratto fatto tra essi ed il debitore.

1268. La cessione giudiziaria è un beneficio che la legge accorda al debitore di buona fede e che ha sofferto disgrazie, cui, per conservare la libertà personale, è permesso di fare giudizialmente l' abbandono di tutti i suoi beni ai suoi creditori, non ostante qualunque stipulazione in contrario.

1269. La cessione giudiziaria non conferisce la proprietà ai creditori, ma loro attribuisce soltanto il diritto di far vendere

***

i beni a loro vantaggio, e di percepirne i frutti sino alla vendita.

1270. I creditori non possono ricusare la cessione giudiziaria, se non ne' casi eccettuati dalla legge.

Essa esime il debitore dall' arresto personale.

Essa non libera il debitore che sino alla concorrenza del valore de' beni ceduti; e nel caso in cui non fossero sufficienti, se ne acquista di nuovi, egli è obbligato a cederli sino all' intiero pagamento.

Sezione II.

Della Novazione.

1271. La novazione si fa in tre maniere:

1.° Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito il quale viene sostituito all' antico, che rimane estinto;

2.° Quando un nuovo debitore è sostituito all' antico, il quale viene liberato dal creditore;

3.° Quando in forza d' una nuova obbligazione, un nuovo creditore viene sostituito all' antico, verso cui il debitore è liberato.

1272. La novazione non può effettuarsi che tra persone capaci di contrattare.

1273. La novazione non si presume; conviene che risulti chiaramente dall' atto la volontà di effettuarla.

1274. La novazione col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

1275. La delegazione per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione.

1276. Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro questo debitore, se il delegato diviene insolvibile, purchè l' atto non contenga una riserva espressa, o che il delegato non fosse di già apertamente fallito, o prossimo a fallire al momento della delegazione.

1277. La semplice indicazione fatta dal debitore, d' una persona che debba pagare in sua vece, non produce novazione.

Lo stesso ha luogo per la semplice

indicazione fatta dal creditore, d'una persona che debba per lui ricevere.

1278. I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatta espressa riserva.

1279. Quando la novazione si effettua per la sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non possono ritenersi trasferite sui beni del nuovo debitore.

1280. Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno dei debitori solidarj, i privilegi e le ipoteche del credito anteriore non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito.

1281. Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori solidarj, i condebitori restano liberati.

La novazione eseguita relativamente al debitore principale libera i fidejussori.

Nondimeno, se il creditore, nel primo caso, esiga l'adesione dei condebitori, o, se nel secondo, quella de' fidejussori, e che quelli o questi ricusino di accedere alla nuova convenzione, sussiste il credito anteriore.

SEZIONE III.

Della Remissione del debito.

1282. La volontaria consegna della scrittura originale dell' obbligo sotto firma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione.

1283. La consegna volontaria della prima copia autentica in forma esecutoria della scrittura d' obbligo fa presumere la remissione del debito o il pagamento, senza pregiudizio della pruova in contrario.

1284. La consegna dello scritto originale d' obbligo sotto firma privata, o della copia anzidetta ad uno dei debitori solidarj, produce rispettivamente lo stesso effetto a vantaggio dei condebitori.

1285. La remissione del debito o la liberazione pattuita a vantaggio di uno de' condebitori solidarj, libera tutti gli altri, purchè il creditore non siasi espressamente riservato i suoi diritti contro questi ultimi.

In questo ultimo caso, non può ripetere il credito, se non fatta deduzione della

****

parte di colui al quale ha fatto la remissione.

1286. La restituzione del pegno non basta per far presumere la remissione del debito.

1287. La remissione o la liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera i fidejussori;

Quella accordata al fidejussore non libera il debitore principale;

Quella accordata ad uno dei fidejussori non libera gli altri.

1288. Ciò che il creditore ha ricevuto da un fidejussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi nel debito, e portarsi in iscarico del debitore principale e degli altri fidejussori.

SEZIONE IV.

Della Compensazione.

1289. Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra, ha luogo tra esse una compensazione che estingue i due debiti, nel modo e nei casi da esprimersi in appresso.

1290. La compensazione si fa *ipso jure*

per la sola operazione della legge, ed anche senza saputa dei debitori; nel momento stesso in cui i due debiti esistono contemporaneamente, questi reciprocamente si estinguono, fino alla concorrenza delle loro rispettive quote.

1291. Non ha luogo la compensazione se non tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro, o una determinata quantità di cose *fungibili* della stessa specie, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo de' pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili.

1292. Le dilazioni che si fossero accordate, non sono di ostacolo alla compensazione.

1293. La compensazione ha luogo, qualunque siano le cause dell' uno o dell' altro debito, eccettuati i seguenti casi,

1.° Della dimanda per la restituzione della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

2.° Della dimanda per la restituzione del deposito o del comodato;

3.° Di un debito il cui titolo derivi

da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro.

1294. Il fidejussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale;

Ma il debitore principale non può opporre la compensazione di quello che il creditore deve al fidejussore.

Il debitore solidario non può parimente opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al suo condebitore.

1295. Il debitore che puramente e semplicemente ha acconsentito alla cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente, prima dell'accettazione.

La cessione però alla quale il debitore non ha aderito, ma che fu al medesimo notificata, non impedisce che la compensazione dei crediti posteriori alla notificazione.

1296. Quando i due debiti non siano pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione se non computate le spese di trasporto nel luogo del pagamento.

1297. Quando la medesima persona abbia più debiti compensabili, si osservano, per la compensazione, le stesse regole che si sono stabilite per l'imputazione nell'articolo 1256.

1298. La compensazione non ha luogo a pregiudizio de' diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che, essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestro ordinato presso di sè a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro.

1299. Quegli che ha pagato un debito il quale era di diritto estinto in forza della compensazione, proponendo il credito per cui non ha opposto la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, prevalersi dei privilegi o delle ipoteche annesse al suo credito, quando però non abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

Sezione V.

Della Confusione.

1300. Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona,

succede una confusione di diritto che estingue il debito ed il credito.

1301. La confusione che ha luogo nella persona del debitore principale, giova ai suoi fidejussori;

Quella che succede nella persona del fidejussore, non produce l'estinzione della obbligazione principale;

Quella che ha luogo nella persona del creditore, non giova a' suoi condebitori solidarj se non per la porzione di cui era debitore.

SEZIONE VI.

Della Perdita della cosa dovuta.

1302. Quando una certa e determinata cosa che formava il soggetto della obbligazione, perisce, è posta fuori di commercio, o si perde in modo che se ne ignori assolutamente l'esistenza, l'obbligazione s'estingue se la cosa sia perita o smarrita senza colpa del debitore, e prima che fosse in mora.

Quando pure il debitore sia in mora, e non abbia assunto in sè stesso il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l'obbligazione,

se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore in caso che gli fosse stata già consegnata.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita o siasi smarrita una cosa rubata, la di lei perdita non dispensa colui che l' ha sottratta, dalla restituzione del valore.

1303. Allorchè la cosa è perita, posta fuori di commercio o perduta, senza colpa del debitore, è questi tenuto a cedere al suo creditore i diritti e le azioni d' indennità, se alcuna gliene compete riguardo alla medesima.

SEZIONE VII.

Delle Azioni di nullità o di rescissione delle convenzioni.

1304. L' azione di nullità o di rescissione d' una convenzione in tutti i casi dura per dieci anni, quando non sia stata ristretta ad un minor tempo da una legge particolare.

Nel caso di violenza, questo tempo non comincia a decorrere, che dal giorno

in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo, dal giorno in cui furono scoperti; e riguardo agli atti delle donne maritate fatti senza autorizzazione, dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

Relativamente agli atti fatti dagl' interdetti, il tempo non decorre, se non dal giorno in cui è tolta l' interdizione, e riguardo a quelli dei minori, se non dal giorno della loro maggior età.

1305. La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del minore non emancipato, contro qualunque sorta di convenzioni; ed in favore del minore emancipato, contro tutte le convenzioni che oltrepassano i limiti della sua capacità, come è determinata al titolo *della Minore età*, *della Tutela e della Emancipazione.*

1306. Il minore non può restituirsi in intiero per causa di lesione, quando questa unicamente provenga da un evento fortuito ed impreveduto.

1307. La semplice dichiarazione fatta dal minore di essere maggiore, non lo esclude dal beneficio della restituzione.

1308. Il minore che è negoziante, banchiere o artigiano, non può restituirsi in

intiero contro le obbligazioni contratte per ragione del suo commercio o della sua arte.

1309. Il minore non può restituirsi in intiero contro le convenzioni stipulate nel suo contratto di matrimonio, quando queste furono fatte coll' approvazione ed assistenza di quelli il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

1310. Il minore non può restituirsi in intiero contro le obbligazioni nascenti dal suo delitto o quasi-delitto.

1311. Non è più ammesso ad impugnare l' obbligazione assunta nella sua minore età, quando, divenuto maggiore, l' ha ratificata, sia che tale obbligazione fosse nulla nella sua forma, sia che fosse soltanto soggetta a restituzione.

1312. Quando i minori, gl' interdetti o le donne maritate sono ammessi, in tale qualità, ad essere restituiti in intiero contro le loro obbligazioni, non si può pretendere il rimborso di ciò che loro sia stato pagato, in conseguenza di queste obbligazioni, nel tempo della minor età, dell' interdizione o del matrimonio, eccetto che venga provato che quanto fu pagato, venne convertito in loro vantaggio.

1313. I maggiori non sono restituiti in intiero per causa di lesione se non nei casi e sotto le condizioni specialmente espresse in questo Codice.

1314. Quando si sono osservate le formalità richieste riguardo ai minori o agli interdetti, tanto nell' alienazione degl' immobili, che nelle divisioni delle eredità, sono i medesimi considerati, relativamente a questi atti, come se gli avessero fatti nella maggior età o prima dell' interdizione.

CAPO VI.

Della Prova delle Obbligazioni, e di quella del Pagamento.

1315. Quegli che dimanda l'esecuzione d' una obbligazione, deve provarla.

All' incontro, colui che pretende di essere stato liberato, deve giustificare il pagamento o il fatto che ha prodotto la estinzione della sua obbligazione.

1316. Le regole che risguardano la prova per iscritto, la prova testimoniale, le presunzioni, la confessione della parte ed il giuramento, sono spiegate nelle seguenti sezioni.

SEZIONE PRIMA.

Della Prova per iscritto.

§. 1.°

Del Documento autentico.

1317. L'atto autentico è quello che è stato ricevuto da pubblici ufficiali autorizzati ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo in cui fu esteso, e colle solennità richieste.

1318. L'atto non autentico per l'incompetenza o incapacità dell'ufficiale, o per un difetto di forma, vale come privata scrittura, quando sia stato sottoscritto dalle parti.

1319. L'atto autentico fa piena fede della convenzione che contiene fra le parti contraenti e loro eredi o aventi causa da essi.

Ciò non ostante, nel caso di querela di falso principale, l'esecuzione dell'atto impugnato per falso verrà sospesa colla introduzione dell'accusa di falsità, e nel caso in cui questa accusa fosse promossa

per incidente, i tribunali potranno, a norma delle circostanze, sospendere provvisionalmente l'esecuzione dell'atto.

1320. Tanto l'atto autentico, quanto la privata scrittura, fa prova fra le parti, anche di quelle cose le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l'enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione. L'enunciative estranee alla disposizione non possono servire che per un principio di prova.

1321. Le contro dichiarazioni in iscritto non possono avere effetto che fra le parti contraenti, e non contro terze persone.

§. 2.°

Della privata Scrittura.

1322. La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto autentico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa.

1323. Quegli contro cui si produce un atto privato, è tenuto di formalmente riconoscere o negare la propria scrittura o la propria firma.

I suoi eredi o aventi causa possono anche soltanto dichiarare che non conoscono la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

1324. Quando la parte neghi la propria scrittura o firma, e quando i suoi eredi o aventi causa da essi dichiarino di non conoscerla, se ne ordina la verificazione giudiziale.

1325. Le scritture private le quali contengono convenzioni sinallagmatiche, non sono valide quando non siano state fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto.

Basta un solo originale per tutte le persone che hanno uno stesso interesse.

In ciascun originale deve farsi menzione del numero degli originali che si sono fatti.

Ciò non ostante, la mancanza della menzione che gli originali siano stati fatti in duplo, in triplo, ec. non può essere opposta da colui che ha eseguita per parte sua la convenzione contenuta nell' atto.

1326. La polizza o promessa per iscrittura privata colla quale un solo si obbliga verso d' un altro a pagargli una somma di danaro o a dargli altra cosa valutabile,

deve essere scritta per intiero di mano di colui che la sottoscrive, o per lo meno è necessario che oltre la sua sottoscrizione abbia scritto di propria mano un *buono* ovvero un *approvato* indicante in lettere per esteso la somma o la quantità della cosa;

Si eccettua il caso in cui la polizza o promessa suddetta si rilasci da mercanti, artigiani, lavoratori, vignajuoli, giornalieri e servitori.

1327. Quando la somma espressa nel corpo dell' atto diversifichi da quella espressa nel *buono*, si presume che l' obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l' atto, come pure il *buono*, fossero scritti per intiero di mano di quello che si è obbligato, eccetto che non si provasse ove precisamente sia incorso l' errore.

1328. La data delle scritture private non è computabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui sono state registrate, dal giorno della morte di colui o di uno di quelli che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici, come sarebbero i processi verbali di sigillamento o d' inventario.

1329. I registri de' mercanti non fanno prova delle somministrazioni che vi sono allibrate, contro le persone che non sono mercanti; salvo quanto sarà dichiarato in proposito del giuramento.

1330. I libri de' mercanti fanno prova contro di essi, ma quegli che vuole trarne vantaggio, non può prescindere da ciò che contengono di contrario alla sua pretensione.

1331. I registri e carte domestiche non formano prova a favore di colui che le ha scritte; fanno però fede contro di esso, 1.° in tutti i casi in cui enunciano formalmente la ricevuta d' un pagamento, 2.° quando contengono una espressa menzione che l' annotazione è stata scritta per supplire la mancanza di documento a favore di quello a vantaggio del quale esprimono una obbligazione.

1332. Qualunque annotazione posta dal creditore appiè, in margine o a tergo d' un documento che sia continuamente restato presso di lui, fa fede, quantunque non firmato nè datato da esso, quando tenda a dimostrare la liberazione del debitore.

Lo stesso ha luogo per qualunque

annotazione posta dal creditore a tergo, in margine o appiè d' un originale in duplo, di una scrittura o di una quietanza, purchè tale originale in duplo si trovi presso il debitore.

§. 3.°

Delle Tessere o sia tacche a riscontro.

1333. Le tacche d' una tessera corrispondenti a quelle del riscontro compagno, fanno fede fra le persone le quali costumano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno e ricevono al minuto.

§. 4.°

Delle Copie degl' istrumenti.

1334. Le copie, quando esista l' istrumento originale, fanno fede soltanto di ciò che si contiene nell' istrumento, di cui può chiedersi sempre l' esibizione.

1335. Quando non esiste più l' istrumento originale, le copie fanno fede in conformità delle seguenti distinzioni:

1.° Le copie autentiche di prima edizione fanno la stessa fede che l'originale. Lo stesso ha luogo tanto per le copie che sono state fatte per ordine de' magistrati, presenti le parti o debitamente citate, quanto per quelle che sono state fatte in presenza delle parti e di loro reciproco consenso.

2.° Le copie che senza autorità del magistrato, o senza il consenso delle parti, e posteriormente al rilascio delle copie autentiche di prima edizione, saranno state trascritte dalla minuta dell' atto dal notaro che lo ha ricevuto, o da uno dei suoi successori, o da ufficiali pubblici aventi la qualità di depositarj delle minute notarili, possono, qualora fosse perduto l' originale, far fede, purchè siano antiche.

Sono ricevute per antiche quando abbiano più di trent' anni.

Quando abbiano meno di anni trenta, non possono servire che di principio di prova in iscritto.

3.° Quando le copie tratte dalla minuta di un atto non fossero state scritte dal notaro che l' ha ricevuto, o da uno de' suoi successori, o da ufficiali pubblici

aventi la qualità di depositarj delle minute notarili, non potranno servire che per un principio di prova in iscritto, qualunque sia la loro antichità.

4.° Le copie delle copie potranno, secondo le circostanze, essere considerate come semplici indizj.

1336. La trascrizione d'un atto ne' registri pubblici non potrà servire che di principio di prova in iscritto, ed anche per ciò sarà necessario,

1.° Che sia indubitato essersi perdute tutte le minute del notaro, di quell'anno in cui l'atto apparisce essere stato fatto, ovvero che si provi essersi perduta la minuta di quest'atto per un accidente particolare;

2.° Che esista un repertorio in regola notarile, dal quale risulti che l'atto è stato fatto sotto la medesima data.

Quando mediante il concorso di queste due circostanze verrà ammessa la prova per mezzo di testimonj, sarà necessario che vengano esaminati coloro che furono testimonj all'atto, se tuttora esistono.

§. 5.°

Degli Atti di ricognizione e di conferma.

1337. Gli atti di ricognizione non dispensano dall' esibire il documento primordiale, qualora il tenore di esso non vi si trovi specificamente riportato.

Tutto ciò che contenessero di più del documento primordiale, o che vi si trovasse di diverso, non ha alcun effetto.

Ciò non ostante, se vi fossero più atti conformi di ricognizione, corroborati dal possesso, e uno dei quali fosse datato da anni trenta, il creditore potrà essere dispensato dall' esibire il documento primordiale.

1338. L' atto di conferma o ratifica di una obbligazione contro la quale la legge ammette l' azione di nullità o di rescissione, non è valido che qualora vi si trovino la sostanza della stessa obbligazione, il motivo espresso dell' azione di rescissione, e la dichiarazione di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

In mancanza d' atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga eseguita

volontariamente dopo l'epoca in cui l'obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.

La conferma, ratifica o esecuzione volontaria secondo le forme e l'epoche determinate dalla legge, producono la rinunzia ai mezzi ed all'eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, senza pregiudizio però del diritto dei terzi.

1339. Il donante non può sanare con verun atto confermativo i vizj d'una donazione fra vivi, nulla per le forme; deve essa necessariamente essere fatta di nuovo nelle forme legali.

1340. La conferma, ratifica o esecuzione volontaria d'una donazione per parte degli eredi o aventi causa dal donante, dopo la sua morte, inducono la loro rinunzia ad opporre i vizj delle forme e qualunque altra eccezione.

SEZIONE II.

Della Prova testimoniale.

1341. Deve stendersi un atto per mezzo di notaro, o per iscrittura privata sopra qualunque cosa la quale ecceda la

somma o il valore di cento cinquanta lire, quand'anche si tratti di depositi volontarj, e non è ammessa veruna prova per mezzo di testimonj tanto contro, quanto in aggiunta al contenuto negli atti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una somma o valore minori di cento cinquanta lire.

Resta però in vigore quanto è prescritto nelle leggi relative al commercio.

1342. La regola precedente s'applica al caso in cui l'azione, oltre la domanda del capitale, contenga quella degl'interessi i quali riuniti al capitale, oltrepassino la somma di cento cinquanta lire.

1343. Quegli che ha fatto una domanda per una somma eccedente le cento cinquanta lire, non può essere più ammesso alla prova testimoniale, ancorchè restringesse la sua prima domanda.

1344. Non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la domanda di una somma anche minore di lire cento cinquanta, quando sia dichiarato che una tale somma è un residuo o parte di un credito maggiore il quale non è provato per iscritto.

1345. Se nella medesima petizione una parte fa più domande delle quali non abbia documento in iscritto, e che, congiunte insieme, eccedano la somma di lire cento cinquanta, la prova per testimonj non può essere ammessa, ancorchè la parte sia per allegare che tali crediti provengono da differenti cause, e che furono formati in differenti tempi, purchè simili ragioni non derivassero da diverse persone, per titolo di successione, donazione od altrimenti.

1346. Tutte le domande, da qualunque causa procedano, che non saranno interamente giustificate per iscritto, dovranno essere proposte in un medesimo atto di citazione, dopo il quale non potranno riceversi altre domande delle quali non esista la prova in iscritto.

1347. Le regole superiormente stabilite soggiacciono ad eccezione, quando esiste un principio di prova per iscritto.

È principio di prova per iscritto qualunque atto ridotto in iscrittura proveniente da quello contro cui si propone la domanda, o da quello che lo rappresenta, e che rende verosimile il fatto allegato.

1348. Le predette regole soggiacciono

pur anche ad eccezione, ogni qual volta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione che è stata contratta verso di lui.

Questa seconda eccezione si applica;

1.° Alle obbligazioni che nascono dai quasi-contratti, dai delitti o quasi-delitti;

2.° Ai depositi necessarj fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto o naufragio ed a quelli fatti dai viaggiatori nelle osterie dove alloggiano, e tutto ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto;

3.° Alle obbligazioni contratte in caso d'accidenti impreveduti, che non permettessero di fare atti per iscritto;

4.° Nel caso in cui il creditore avesse perduto il documento che a lui serviva di prova per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito, impreveduto e proveniente da una forza irresistibile.

Sezione III.

Delle Presunzioni.

1349. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il magistrato deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto.

§. 1.°

Delle Presunzioni stabilite dalla legge.

1350. La presunzione legale è quella che una legge speciale attribuisce a certi atti o a certi fatti; tali sono,

1.° Gli atti che la legge dichiara nulli per la sola loro qualità, come presuntivamente fatti in frode delle sue disposizioni;

2.° I casi ne' quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulta da alcune determinate circostanze;

3.° L'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata;

4.° La forza che la legge dà alla confessione o al giuramento della parte.

1351. L'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. È necessario che la cosa addomandata sia la stessa; che la domanda si appoggi alla medesima causa; che l'azione sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nella medesima qualità.

1352. La presunzione legale dispensa da qualunque prova colui a favore del quale essa ha luogo.

Non è ammessa prova veruna contro la presunzione della legge, quando, sul fondamento di questa presunzione, essa annulla certi atti, o nega l'azione in giudizio, eccetto che la legge non abbia riservata la prova in contrario, e salvo ciò che è prescritto riguardo al giuramento ed alla confessione giudiziale.

§. 2.°

Delle Presunzioni che non sono stabilite dalla legge.

1353. Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge, sono lasciate alla dottrina ed alla prudenza del magistrato, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e nel caso unicamente in cui la legge ammetta la prova testimoniale, quando però l'atto non sia impugnato per causa di frode o di dolo.

SEZIONE IV.

Della Confessione della parte.

1354. La confessione che si oppone contro una parte, è stragiudiziale o giudiziale.

1355. È inutile l'allegazione d'una confessione stragiudiziale semplicemente verbale, ogni qual volta si tratti d'una domanda la cui prova testimoniale non sia ammissibile.

1356. La confessione giudiziale è la dichiarazione che fa in giudizio la parte o il suo speciale procuratore.

Essa fa piena prova contro colui che l'ha fatta.

Non può essere divisa in di lui pregiudizio.

Non può rivocarsi, quando non si provi ch'essa fu la conseguenza di un errore di fatto. Non può ritrattarsi sotto pretesto d'un errore di diritto.

SEZIONE V.

Del Giuramento.

1357. Il giuramento giudiziale è di due specie:

1.° Quello che una parte deferisce all' altra per farne dipendere la decisione della causa, e chiamasi *decisorio*;

2.° Quello che vien deferito dal giudice *ex officio* all' una o all' altra parte.

§. 1.°

Del Giuramento decisorio.

1358. Il giuramento *decisorio* può essere deferito in qualsivoglia specie di controversia.

1359. Non si può deferire che sopra un fatto proprio di quello a cui viene deferito.

1360. Può deferirsi in qualunque stato si ritrovi la causa, ed ancora quando non esista alcun principio di prova della domanda o della eccezione sulla quale si provoca la parte a giurare.

1361. Quegli cui viene deferito il giuramento, qualora lo ricusi o non elegga di riferirlo al suo avversario, o l' avversario al quale è stato riferito, se lo ricusa, deve succumbere nella domanda od eccezione.

1362. Il giuramento non può riferirsi

quando il fatto che ne è l'oggetto non sia il fatto d'ambe le parti, ma sia semplicemente proprio di quello cui si era deferito il giuramento.

1363. Quando siasi prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'avversario a provarne la falsità.

1364. La parte che ha deferito o riferito il giuramento, non può più ritrattarsi, se la parte contraria ha dichiarato di essere pronta a giurare.

1365. Il giuramento prestato non fa prova che in vantaggio o contro di colui che l'ha deferito; ed a vantaggio de' suoi eredi od aventi causa o contro di essi.

Ciò nondimeno il giuramento deferito al debitore da uno de' creditori solidarj, non lo libera che per la porzione dovuta a questo creditore;

Il giuramento deferito al debitore principale libera egualmente i fidejussori;

Quello che si è deferito ad uno dei debitori solidarj giova ai condebitori;

Quello deferito al fidejussore giova al debitore principale.

In questi ultimi due casi il giuramento del condebitore solidario o del fidejussore non giova agli altri condebitori o al

debitore principale, se non quando fu deferito sul debito, e non quando fu deferito sul fatto della *solidarietà* o della fidejussione.

§. 2.°

Del Giuramento deferito ex officio.

1366. Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti, o per fare da esso dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare l' ammontare della condanna.

1367. Il giudice non può deferire *ex officio* il giuramento, tanto sulla dimanda dell' attore, quanto sull' eccezione opposta, se non quando vi concorrano le seguenti due condizioni,

1.° Che la dimanda o l' eccezione non sia pienamente provata;

2.° Che le medesime non siano mancanti totalmente di prova.

Esclusi questi due casi, il giudice deve ammettere o rigettare puramente e semplicemente la dimanda.

1368. Il giuramento deferito dal giudice *ex officio* ad una delle parti, non può da questa riferirsi all' altra parte.

**

1369. Il giudice non può deferire all'attore il giuramento sul valore della cosa dimandata, se non quando sia impossibile di comprovarlo altrimenti.

Deve pure, in questo caso, determinare la somma sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede allo attore in conseguenza del suo giuramento.

TITOLO IV.

Delle Obbligazioni che si contraggono senza convenzione.

1370. Alcune obbligazioni nascono senza precedente convenzione nè per parte di chi si obbliga, nè per parte di quello verso cui si è obbligato.

Le une risultano dalla sola autorità della legge. Le altre nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato.

Le prime sono le obbligazioni che si formano involontariamente, come quelle tra proprietarj vicini, o quelle dei tutori o degli altri amministratori i quali non possono ricusare le funzioni che loro vengono attribuite.

Le obbligazioni che nascono da un fatto

personale di colui che resta obbligato, risultano o dai quasi-contratti, o dai delitti, o dai quasi-delitti. Esse formano il soggetto di questo titolo.

CAPO PRIMO.

Dei Quasi-contratti.

1371. I quasi-contratti sono i fatti puramente volontarj dell' uomo, dai quali risulta un' obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta un' obbligazione reciproca delle due parti.

1372. Quegli che volontariamente intraprende un affare altrui, tanto se il proprietario ne sia conscio, quanto se lo ignori, contrae un' obbligazione tacita di continuare l' amministrazione che ha incominciato, e di condurla a termine sino a che il proprietario sia in istato di provvedervi egli stesso; deve egualmente incaricarsi di tutte le conseguenze del medesimo affare.

Egli è sottoposto a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un espresso mandato avuto dal proprietario.

1373. È tenuto a continuare l' amministrazione, ancorchè il proprietario morisse

prima che l'affare fosse terminato, fino a che l'erede abbia potuto intraprenderne la direzione.

1374. È parimente tenuto ad usare nell'amministrazione dell'affare tutte le cure di buon padre di famiglia.

Il giudice però è autorizzato a moderare la valutazione dei danni e degl'interessi che fossero derivati da colpa o da negligenza dell'amministratore, a norma delle circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell'affare.

1375. Il proprietario il cui affare fu bene amministrato, deve adempire le obbligazioni contratte dall'amministratore in suo nome, deve tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunte, e rimborsarlo di tutte le spese utili o necessarie da esso fatte.

1376. Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, resta obbligato a restituirlo a quello da cui lo ha indebitamente ricevuto.

1377. Quando una persona che per errore si credeva debitrice, ha pagato un debito, essa ha il diritto della ripetizione contro il creditore.

Tale diritto però cessa quando il creditore

in conseguenza del pagamento si è privato del suo documento relativo al credito; nel qual caso è salvo il regresso a colui che ha pagato contro il vero debitore.

1378. Se quegli che ha ricevuto il pagamento era in mala fede, è tenuto a restituire, tanto il capitale che gl'interessi o i frutti, dal giorno del pagamento.

1379. Se la cosa indebitamente ricevuta è un immobile o è un corpo mobile, quegli che l'ha ricevuta è obbligato a restituirla in natura, quando esista, o il suo valore, quando sia perita o deteriorata per di lui colpa: è altresì risponsabile della sua perdita per caso fortuito, se l'ha ricevuta in mala fede.

1380. Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede, non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita.

1381. Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare anche al possessore di mala fede, tutte le spese necessarie ed utili che sono state fatte per la conservazione della stessa cosa.

***

Digitized by Google

CAPO II.

Dei Delitti e de' Quasi-delitti.

1382. Qualunque fatto dell' uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

1383. Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.

1384. Ciascuno parimente è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali ognuno deve essere garante, o colle cose che ha in propria custodia.

Il padre, e la madre dopo la morte del marito, sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi;

I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell' esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati;

I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta risponsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano ch'essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere risponsabili.

1385. Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve, per il tempo in cui ne usa, è risponsabile per il danno cagionato da esso, tanto che si trovi sotto la sua custodia, quanto che siasi smarrito o fuggito.

1386. Il proprietario d'un edificio è tenuto per i danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione o per un vizio nella sua costruzione.

TITOLO V.

Del Contratto di matrimonio, e dei Diritti rispettivi degli sposi.

CAPO PRIMO.

Disposizioni generali.

1387. La legge non regola la società conjugale relativamente ai beni, se non

in mancanza di speciali convenzioni, le quali gli sposi possono fare, come giudicano più conveniente, purchè non siano contrarie ai buoni costumi, e siano inoltre osservate le seguenti modificazioni.

1388. Gli sposi non possono derogare nè ai diritti risultanti dall' autorità maritale sulle persone della moglie e dei figli, o a quelli che appartengono al marito come capo della famiglia, nè ai diritti che vengono attribuiti al conjuge superstite dal titolo *della patria Podestà*, e da quello *della Minor età*, *della Tutela e dell' Emancipazione*, nè alle disposizioni proibitive contenute nel presente Codice.

1389. Non possono fare alcuna convenzione o rinunzia il di cui oggetto fosse tendente ad immutare l'ordine legale delle successioni, tanto riguardo ad essi medesimi nella successione de' loro figli o discendenti, quanto rapporto ai loro figli fra essi; salve però le donazioni fra vivi o per testamento, le quali potranno aver luogo secondo le forme e ne' casi determinati nel presente Codice.

1390. Non è più permesso ai conjugi di stipulare in un modo generico che la loro associazione verrà regolata da una

delle consuetudini, leggi o statuti locali che per lo addietro fossero state in vigore nelle diverse parti del territorio del Regno, e che dal presente Codice sono abrogate.

1391. Possono però dichiarare in modo generico che è loro intenzione di maritarsi o sotto il *regime* della comunione, o sotto il *regime* dotale.

Nel primo caso, i diritti degli sposi e dei loro eredi saranno regolati dalle disposizioni del capo II di questo titolo.

Nel secondo caso, i loro diritti saranno regolati dalle disposizioni del capo III.

1392. La semplice stipulazione con cui la moglie si costituisce o le vengono costituiti dei beni in dote, non basta perchè sieno questi beni sottomessi al *regime* dotale, se nel contratto di matrimonio non siasi fatta sopra di ciò un'espressa dichiarazione.

Parimente non risulta che gli sposi si sieno sottomessi al *regime* dotale colla semplice dichiarazione da essi fatta, di maritarsi senza comunione, o di rimanere separati di beni.

1393. In mancanza di stipulazioni speciali che deroghino al *regime* della comunione o che lo modifichino, le regole

****

stabilite nella prima parte del capo II formeranno il diritto comune del Regno.

1394. Le convenzioni matrimoniali saranno stese, prima del matrimonio, in un atto avanti notaro.

1395. Esse non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.

1396. I cangiamenti fatti prima della celebrazione del matrimonio, devono essere comprovati da un atto del notaro, steso nella medesima forma del contratto di matrimonio.

Inoltre, nessun cangiamento o contro-dichiarazione in iscritto è valida, quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

1397. Ogni cangiamento e contro-dichiarazione in iscritto, quantunque rivestita delle forme prescritte nel precedente articolo, sarà senza effetto riguardo ai terzi, se non sarà stata estesa appiè della minuta del contratto di matrimonio; ed il notaro non potrà, sotto pena dei danni ed interessi verso le parti, ed ove occorra, sotto pene più gravi, rilasciare nè le copie autentiche di prima edizione, nè

le ulteriori del contratto di matrimonio, senza riportare in fine di esse il cangiamento o la contro-dichiarazione.

1398. Il minore capace a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le convenzioni delle quali è suscettibile questo contratto; e le convenzioni e donazioni che con esso avesse fatte, sono valide, purchè nel contratto sia stato assistito dalle persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

CAPO II.

Del Regime *della comunione.*

1399. La comunione, tanto legale che convenzionale, incomincia dal giorno del matrimonio contratto avanti l' ufficiale dello stato civile. Non si può stipulare ch' essa incomincerà in un' altra epoca.

PARTE PRIMA.

Della Comunione legale.

1400. La comunione che si stabilisce colla semplice dichiarazione di maritarsi

sotto il *regime* della comunione, o che deriva dalla mancanza d' ogni contratto, soggiace alle regole spiegate nelle sei seguenti sezioni.

SEZIONE PRIMA.

Di ciò che forma la Comunione tanto attivamente che passivamente.

§. 1.°

Delle Attività della comunione.

1401. Lo stato attivo della comunione è composto,

1.° Di tutti gli effetti *mobiliari* che i conjugi possedevano nel giorno della celebrazione del matrimonio, come pure di quelli che loro pervengono durante il matrimonio, a titolo di successione o anche di donazione, quando il donante non abbia dichiarato il contrario.

2.° Di tutti i frutti, rendite, interessi ed annualità, qualunque sia la loro natura, scadute o percette durante il matrimonio, e provenienti da beni che appartenevano ai conjugi al tempo del loro matrimonio,

o di quelli che loro sono devoluti durante lo stesso, per qualsivoglia titolo;

3.° Di tutti gl'immobili acquistati durante il matrimonio.

1402. Qualunque immobile si ritiene come acquistato in comunione, se non è provato che uno de' conjugi ne aveva prima del matrimonio la proprietà o il legale possesso, ovvero che gli è pervenuto dappoi per titolo di successione o di donazione.

1403. I tagli de' boschi ed i prodotti delle cave e delle miniere cadono nella comunione per tutto ciò che è considerato come usufrutto, secondo le regole spiegate al titolo *dell' Usufrutto, dell' Uso e della Abitazione.*

Se durante la comunione, non sono stati fatti i tagliamenti de' boschi che potevano essere fatti a norma delle suddette regole, ne sarà dovuta la compensazione al conjuge non proprietario del fondo o a' suoi eredi.

Se le cave e le miniere sono state aperte durante il matrimonio, i prodotti non cadono nella comunione, salvo che colla compensazione o indennizzazione a favore di quello fra i conjugi cui potrà essere dovuta.

1404. Non cadono in comunione gli immobili posseduti dai conjugi avanti la celebrazione del matrimonio, o che loro pervengono durante il matrimonio a titolo di successione.

Non ostante, se dopo d'avere stipulato il contratto del matrimonio, col patto della comunione, e prima della sua celebrazione, uno degli sposi avrà in quest' intervallo acquistato un immobile, esso cadrà nella comunione, purchè l' acquisto non sia stato fatto in esecuzione di qualche clausola matrimoniale; nel qual caso esso sarà regolato a termini della convenzione.

1405. Le donazioni d' immobili che durante il matrimonio sono state fatte ad uno soltanto de' conjugi, non cadono nella comunione, ed appartengono al solo donatario, purchè la donazione non contenga espressamente che la cosa donata deve spettare alla comunione.

1406. L' immobile rilasciato o ceduto dal padre, dalla madre o da altro ascendente ad uno dei conjugi per soddisfarlo di quanto gli deve, o col peso di pagare ad estranei i debiti del donante, non cade nella comunione, salvo il diritto di compensazione o indennità.

1407. L' immobile acquistato durante il matrimonio, a titolo di permuta con un immobile spettante all' altro dei conjugi, non cade nella comunione, ed è surrogato nel luogo di quello alienato; salvo il compenso in caso di eccedenza.

1408. L' acquisto fatto durante il matrimonio, col mezzo di *licitazione* od altrimenti, della porzione d' un immobile di cui uno dei conjugi era proprietario per indiviso, non si considera come un acquisto fatto alla comunione, purchè questa venga indennizzata della somma che avrà somministrato per tale oggetto.

Nel caso in cui il marito venisse egli solo ed in nome proprio ad essere acquirente od *aggiudicatario* di tutto o di parte d' un immobile spettante per indiviso alla moglie, questa, all' epoca della dissoluzione della comunione, ha la scelta o di rilasciare l' effetto alla comunione, la quale in tal caso resta debitrice verso la moglie della parte che ad essa appartiene del prezzo, o di prendere l' immobile, rimborsando alla comunione il prezzo dell' acquisto.

§. 2.°

Delle Passività della comunione e delle azioni che ne risultano contro di essa.

1409. La comunione si compone passivamente,

1.° Di tutti i debiti *mobiliari* da cui gli sposi si trovavano gravati prima della celebrazione del loro matrimonio, o da cui si trovassero gravate le eredità ad essi pervenute durante il matrimonio; salva la compensazione per quelli relativi agli immobili proprj dell' uno o dell' altro dei conjugi;

2.° Dei debiti, tanto di capitali che di frutti maturati, o d' interessi, contratti dal marito durante la comunione, o dalla moglie con il consenso del marito; salva la compensazione, ove abbia luogo;

3.° Dei frutti maturati e degl' interessi soltanto delle rendite costituite o dei debiti, che sono particolari a ciascuno dei conjugi;

4.° Delle riparazioni ordinarie degli immobili che non cadono in comunione;

5.° Degli alimenti dei conjugi, della

educazione e mantenimento dei figli e di tutti gli altri pesi del matrimonio.

1410. La comunione non è tenuta per i debiti *mobiliari* contratti dalla moglie prima del matrimonio, se non quando risultino da un atto autentico anteriore al medesimo, o che prima della stessa epoca abbiano acquistato una data certa, o col registro, o per la morte di una o più persone sottoscritte a tale atto.

Il creditore della moglie, in virtù d'un atto che non abbia una data certa anteriore al matrimonio, non può agire contro la medesima per il pagamento che sulla nuda proprietà de' suoi immobili particolari.

Il marito che pretendesse d'avere pagato per sua moglie un debito di tale natura, non può domandarne la compensazione alla moglie nè a' di lei eredi.

1411. I debiti delle eredità puramente *mobiliarie* pervenute ai conjugi durante il matrimonio, cadono interamente a peso della comunione.

1412. I debiti d'un'eredità puramente *immobiliare* pervenuta ad uno dei conjugi durante il matrimonio, non sono a carico della comunione; salva ai creditori

la ragione di agire per il pagamento, sopra gl' immobili della predetta eredità.

Non ostante, se l' eredità è pervenuta al marito, i creditori verso la detta eredità possono pretendere il loro pagamento, tanto sopra i beni proprj del marito, quanto sopra quelli della comunione, salvo, nel secondo caso, la compensazione dovuta alla moglie o a' suoi eredi.

1413. Se l' eredità puramente *immobiliare* sia pervenuta alla moglie, ed essa l' abbia accettata coll' assenso del marito, i creditori dell' eredità possono domandare il loro pagamento sopra tutti i beni particolari della moglie: ma se l' eredità non è stata accettata dalla moglie, che mediante autorizzazione giudiziale per causa del rifiuto del marito, i creditori, nel caso che gl' immobili ereditarj non siano sufficienti, non possono agire che sopra la nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie.

1414. Quando l' eredità pervenuta ad uno degli sposi consista parte in effetti *mobiliari* e parte in *immobiliari*, i debiti da cui essa è gravata, non sono a carico della comunione che fino alla concorrenza della porzione contributoria del

mobiliare nell' estinzione dei debiti, in proporzione del valore del predetto *mobiliare* confrontato con quello degl' immobili.

Questa porzione contributoria si desume dall' inventario cui il marito deve far procedere in proprio nome, se l' eredità lo risguarda particolarmente, o come dirigente ed autorizzante le operazioni della moglie, quando si tratti di una eredità ad essa pervenuta.

1415. In mancanza d' inventario, ed in qualunque caso questa mancanza pregiudichi alla moglie, essa o i suoi eredi possono, al tempo dello scioglimento della comunione, domandare di essere indennizzati a termini di ragione, come pure comprovare la preesistenza e valore degli effetti *mobiliari* non inventariati, tanto con documenti e scritture private, quanto con testimonj, ed occorrendo, per pubblica fama.

Il marito non è mai ammesso a fare questa prova.

1416. Le disposizioni contenute nell' articolo 1414 non impediscono che i creditori d' un' eredità in parte *mobiliare* ed in parte *immobiliare* dimandino il loro pagamento sopra i beni della comunione,

tanto nel caso che l'eredità sia devoluta al marito, come in quello che sia devoluta alla moglie, quando questa l'abbia accettata coll'assenso del marito; il tutto però senza pregiudizio delle rispettive compensazioni.

Lo stesso ha luogo se l'eredità fu accettata dalla moglie con l'autorizzazione giudiziale, e che ciò non ostante gli effetti *mobiliari* siano stati confusi con quelli della comunione senza che siavi preceduto l'inventario.

1417. Se l eredità fu accettata dalla moglie con l'autorizzazione giudiziale atteso il rifiuto del marito, e se si è fatto l'inventario, i creditori non possono domandare il loro pagamento che sopra i beni tanto *mobiliari* che *immobiliari* di detta eredità, ed in caso d'insufficienza, sopra la nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie.

1418. Le regole stabilite negli articoli 1411 e successivi, devono osservarsi egualmente riguardo ai debiti dipendenti da una donazione, come per quelli risultanti da un'eredità.

1419. I creditori possono domandare il pagamento dei debiti contratti dalla

moglie col consenso del marito, tanto sopra tutti i beni della comunione, quanto sopra quelli del marito o della moglie, salvo il compenso dovuto alla comunione, o l'indennità dovuta al marito.

1420. Qualunque debito contratto dalla moglie come procuratrice generale o speciale del marito, è a carico della comunione; ed il creditore non può domandarne il pagamento nè contro la moglie nè sopra i suoi beni particolari.

SEZIONE II.

Dell' Amministrazione della comunione; e dell' effetto degli atti di uno dei conjugi relativamente alla società conjugale.

1421. Il solo marito amministra i beni della comunione.

Li può vendere, alienare ed ipotecare senza l'intervento della moglie.

1422. Non può disporre per atto fra vivi a titolo gratuito degl' immobili della comunione, nè della totalità o di una quota della sostanza *mobiliare*, eccetto che per dare uno stabilimento ai figli comuni.

Non ostante può disporre a titolo gratuito

e particolare, degli effetti *mobiliari* a vantaggio di qualunque persona, purchè non se ne riservi l' usufrutto.

1423. La donazione fatta dal marito per atto d'ultima volontà non può eccedere la parte che gli spetta nella comunione.

Se in questa forma ha donato una cosa della comunione, il donatario non può pretenderla in natura, se non nel caso in cui per accidentalità della divisione, la cosa donata cada nella quota pervenuta agli eredi del marito: se l' effetto non cade nell' indicata quota, il legatario riceve l' equivalente dell' intiero valore della cosa donata sulla parte spettante agli eredi del marito nella comunione e sopra i beni particolari di quest' ultimo.

1424. Le multe in cui è incorso il marito a causa di delitto non producente la morte civile, possono esigersi sopra i beni della comunione, salva l'indennizzazione dovuta alla moglie: quelle in cui è incorsa la moglie non possono esigersi che sulla nuda proprietà de' suoi beni particolari, sin che dura la comunione.

1425. Le condanne pronunciate contro uno de' conjugi a causa di delitto producente la morte civile, non percuotono

che la sua parte della comunione ed i suoi beni particolari.

1426. Gli atti che la moglie ha fatto senza il consenso del marito, anche colla autorizzazione giudiziale, non obbligano i beni della comunione, fuorchè nel caso in cui essa contratti come esercente pubblica mercatura, e per oggetti di suo commercio.

1427. La moglie non può senza l'autorizzazione giudiziale, obbligare nè sè stessa, nè i beni della comunione, nemmeno per liberare il marito dalla prigione, o pel collocamento de' figli in caso di assenza del di lei marito.

1428. Il marito ha l'amministrazione di tutti i beni particolari della moglie.

Può esercitar solo tutte le azioni *mobiliari* e possessorie le quali appartengono alla moglie.

Non può alienare gl'immobili particolari della medesima senza il di lei consenso.

È risponsabile di qualunque deperimento de' beni particolari della moglie, occasionato da mancanza di atti conservatorj.

1429. Le affittanze de' beni della moglie che il marito da sè solo ha pattuito

per un tempo eccedente il novennio, non sono obbligatorie in caso di scioglimento della comunione, nè rispetto alla moglie, nè a' di lei eredi fuori che per il tempo che rimane a decorrere, sia del primo periodo del novennio, se esso non fosse scaduto, sia del secondo, e così successivamente, di maniera che l' affittuario non abbia se non il diritto di godere del fondo locato, soltanto sino al compimento del periodo del novennio che dura ancora.

1430. Le affittanze de' beni della moglie per un novennio o a minor tempo che il solo marito ha pattuite, o rinnovate più di tre anni prima dello spirare della corrente locazione se tali beni sono rustici, e più di due anni prima di detta epoca se questi consistono in case, non hanno verun effetto, purchè la loro esecuzione non abbia incominciato prima che si sciogliesse la comunione.

1431. La moglie che si obbliga solidariamente col marito per gli affari della comunione o del marito, non si ritiene obbligata riguardo ad esso che come cauzione; essa deve essere indennizzata per l' obbligazione che ha contratta.

1432. Il marito che si fa mallevadore solidariamente o in altro modo della vendita fatta dalla moglie di un immobile a lei proprio, venendo molestato, ha similmente il regresso contro di essa, tanto sulla di lei parte nella comunione, quanto sopra i di lei beni particolari.

1433. Se fu venduto un immobile appartenente ad uno de' conjugi, ed egualmente se mediante sborso di danaro seguì la liberazione di servitù prediali dovute a fondi proprj di uno di essi, e che il prezzo sia stato versato nella comunione senza rinvestirlo, vi è luogo a prededurre un tal prezzo dalla comunione, a vantaggio del conjuge proprietario dell' immobile venduto, o delle servitù redente.

1434. Il rinvestimento si ritiene fatto per parte del marito, ogni qual volta, all' occasione d' un acquisto, egli ha dichiarato ch' esso è stato fatto con danari provenienti dall' alienazione di un immobile suo proprio, e che il detto acquisto tien luogo di rinvestimento.

1435. Non basta la dichiarazione del marito che l' acquisto sia stato fatto con danari provenienti da un immobile venduto dalla moglie e per rinvestirli a suo

vantaggio; se ciò non sia formalmente accettato dalla moglie: non avendo acconsentito, allorchè la comunione si scioglie, essa ha semplicemente diritto al rimborso del prezzo dell'immobile venduto.

1436. La compensazione del prezzo dell'immobile appartenente al marito non ha effetto che sulla massa della comunione; quella del prezzo dell'immobile appartenente alla moglie, ha effetto ancora sui beni proprj del marito, quando siano insufficienti quelli della comunione. In tutti i casi la compensazione non ha luogo che in relazione al prezzo della vendita, non ostante qualunque cosa potesse allegarsi intorno al valore dell'immobile alienato.

1437. Ogni qual volta si prende dalla comunione una somma tanto per soddisfare debiti od obblighi particolari d'uno de' conjugi, come sarebbe il prezzo o parte del prezzo d'un suo immobile o di servitù prediali redente, quanto per ricuperare, conservare o migliorare i suoi beni proprj, e generalmente ogni qual volta uno de' conjugi ha ritratto un particolare vantaggio dai beni della comunione, egli è tenuto a compensarla.

1438. Se il padre e la madre hanno unitamente dotata una figlia comune, senza dinotar la porzione per cui intendevano di contribuire, si ritiene che ciascuno sia concorso a dotarla per una metà, tanto se la dote è somministrata o promessa sui beni della comunione, quanto se fu costituita in beni proprj d'un solo de' conjugi.

Nel secondo caso, il conjuge il cui immobile o effetto di sua privata ragione fu costituito in dote, ha sui beni dell'altro un' azione d' indennità per la metà di essa dote, avuto riguardo al valore dello effetto assegnato al tempo della donazione.

1439. La dote costituita dal solo marito, in effetti della comunione alla figlia comune, è a carico della stessa comunione; e qualora la comunione è accettata dalla moglie, questa deve concorrere nella metà della dote, purchè il marito non abbia dichiarato espressamente ch' egli se ne assumeva il peso per intiero o per una porzione maggiore della metà.

1440. All' assicurazione della dote è obbligato chiunque l' abbia costituita, e gl' interessi decorrono dal giorno del matrimonio, ancorchè sia concessa una

dilazione al pagamento, quando non siavi stipulazione in contrario.

SEZIONE III.

Dello Scioglimento della comunione, e di alcune conseguenze di esso.

1441. La comunione si scioglie, 1.° per la morte naturale; 2.° per la morte civile; 3.° pel divorzio; 4.° per la separazione personale; 5.° per la separazione de' beni.

1442. La mancanza d' inventario dopo la morte naturale o civile d' uno de' conjugi, non dà luogo alla continuazione della comunione; salve le azioni delle parti interessate relativamente alla prova dell' esistenza de' beni ed effetti comuni, la quale prova potrà farsi tanto per documento quanto per pubblica fama.

Se vi sono figli minori, la mancanza d' inventario fa inoltre perdere al conjuge superstite il godimento delle loro rendite; ed il surrogato tutore che non lo ha costretto a far l'inventario, è solidariamente tenuto con lui a tutte le condanne che potessero pronunziarsi a favore dei minori.

1443. La separazione de' beni non può domandarsi che in giudizio dalla moglie, la quale si trovi in pericolo di perdere la dote, e quando il disordine degli affari del marito dà luogo a temere che i di lui beni non siano sufficienti per soddisfare i diritti e le azioni di ricupera della moglie. Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

1444. La separazione de' beni ancorchè pronunciata dal giudice, è nulla, se non è stata eseguita colla reale soddisfazione dei diritti e ragioni di ricupera competenti alla moglie, fatta per atto autentico, fino alla concorrenza de' beni del marito, o almeno con atti introdotti entro quindici giorni successivi alla sentenza, e continuati senza interruzione.

1445. Ogni separazione de' beni deve prima della sua esecuzione rendersi pubblica mediante un affisso ad una tabella a ciò destinata, nella sala principale del tribunale di prima istanza, ed inoltre, se il marito è mercante, banchiere o commerciante, in quella del tribunale di commercio del luogo del suo domicilio; e ciò sotto pena di nullità della esecuzione.

La sentenza che pronuncia la separazione de' beni ha effetto dal giorno della domanda.

1446. I creditori particolari della moglie non possono, senza il di lei consenso, dimandare la separazione de' beni.

Nondimeno, in caso di fallimento o di prossima decozione del marito, possono valersi delle ragioni della loro debitrice sino alla concorrenza dell'ammontare de' loro crediti.

1447. I creditori del marito possono reclamare contro la separazione de' beni pronunciata dal giudice, ed anche mandata ad esecuzione in frode de' loro diritti; possono ancora intervenire al giudizio per opporsi alla dimanda di separazione.

1448. La moglie che ha ottenuto la separazione de' beni, deve contribuire, in proporzione delle sue facoltà e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quelle d' educazione della prole comune.

Queste spese sono interamente a di lei carico, se niente rimane al marito.

1449. La moglie separata, tanto di beni e di persona, quanto di beni solamente, ne riassume la libera amministrazione.

Essa può disporre del suo *mobiliare*; ed alienarlo.

Non può alienare i suoi immobili senza l' assenso del marito, e se ricusa di prestarlo, senza autorizzazione giudiziale.

1450. Il marito non è risponsabile per la mancanza d'impiego o di rinvestimento del prezzo dell' immobile, che la moglie separata ha alienato con giudiziale autorizzazione, eccetto che sia egli concorso nel contratto, ovvero risulti che il danaro sia stato ricevuto da lui o convertito in suo vantaggio.

È però risponsabile della mancanza d'impiego o rinvestimento, quando la vendita sia stata fatta in sua presenza e col suo consenso; ma non è tenuto a garantire l' utilità dell' impiego.

1451. La comunione sciolta per la separazione di persona e beni, o dei beni solamente, può ristabilirsi di consenso d' ambedue le parti.

Ciò però non può farsi che per atto ricevuto da un notaro e con minuta, una copia della quale deve essere affissa in conformità dell' articolo 1445.

In questo caso, la comunione ristabilita riacquista i suoi effetti dal giorno del matrimonio; le cose sono restituite nel medesimo stato, come se non vi fosse stata separazione, senza pregiudizio però della esecuzione degli atti che nel tempo intermedio si fossero potuti fare dalla moglie a tenore dell' articolo 1449.

È nulla qualunque convenzione per cui i conjugi ristabilissero la loro comunione sotto condizioni diverse da quelle che la reggevano anteriormente.

1452. Lo scioglimento della comunione prodotto dal divorzio o dalla separazione di persona e di beni, o di beni solamente, non fa luogo ai diritti competenti alla moglie nel caso di sopravvivenza al marito; essa però conserva la facoltà di valersene dopo la di lui morte tanto naturale che civile.

SEZIONE IV.

Dell'Accettazione della Comunione, e della Rinunzia che vi si può fare colle condizioni che le sono relative.

1453. Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie o i suoi eredi ed aventi causa hanno la facoltà di accettarla o di rinunziarvi. Qualunque convenzione in contrario è nulla.

1454. La moglie che ha presa ingerenza nei beni della comunione, non può rinunziarvi.

Gli atti semplicemente amministrativi o

conservatorj non inducono che abbia avuta ingerenza.

1455. La moglie in età maggiore che in un atto ha assunta la qualità dichiarativa della di lei comunione, non può più rinunziarvi nè essere restituita in intiero contro questa qualità, non ostante che essa l'abbia assunta prima della confezione dell' inventario, se pure non vi è stato dolo per parte degli eredi del marito.

1456. La moglie superstite che vuole conservare la facoltà di rinunziare alla comunione, deve, entro tre mesi successivi alla morte del marito, far procedere ad un fedele ed esatto inventario di tutti i beni della comunione in contraddittorio degli eredi del marito, o essi formalmente citati.

Compiuto che sarà tale inventario, deve essa col proprio giuramento dichiarare, avanti l' ufficiale pubblico che lo ha ricevuto, essere l' inventario stesso fedele e veritiero.

1457. Nei tre mesi e quaranta giorni dopo la morte del marito, ella deve fare la rinunzia nella cancelleria del tribunale di prima istanza nel circondario del quale il marito aveva il domicilio: quest' atto

deve inscriversi nel registro destinato a ricevere le rinunzie delle eredità.

1458. La vedova può, secondo le circostanze, dimandare al tribunal civile una proroga del termine prescritto col precedente articolo per la sua rinunzia; questa proroga, se vi è luogo, è pronunziata in contraddittorio degli eredi del marito, o essi formalmente citati.

1459. La vedova che non ha fatta la rinunzia nel termine sopra stabilito, non è privata della facoltà di rinunziare quando non siasi ingerita ne' beni, ed abbia fatto procedere all' inventario; può soltanto essere convenuta come vivente in comunione sino a che vi abbia rinunziato, e deve pagare le spese fatte contro di lei sino alla sua rinunzia.

Può egualmente essere convenuta dopo la scadenza dei quaranta giorni successivi al compimento dell' inventario, qualora questo sia stato compito prima dei tre mesi.

1460. La vedova che ha distratto od occultato qualche effetto della comunione, è dichiarata in comunione, non ostante la sua rinunzia: lo stesso ha luogo riguardo a' di lei eredi.

1461. Morendo la vedova prima della scadenza dei tre mesi senza che abbia fatto o compito l' inventario, i suoi eredi avranno, per fare o per compire l' inventario medesimo, un nuovo termine di tre mesi decorribili dal giorno della morte della vedova, e dopo il compimento di esso, quello di giorni quaranta per deliberare.

Se la vedova muore dopo compito l' inventario, i suoi eredi avranno il nuovo termine di quaranta giorni dopo la di lei morte, per deliberare.

Inoltre, possono essi rinunziare alla comunione nelle forme superiormente stabilite, essendo anche ad essi applicabili gli articoli 1458 e 1459.

1462. Le disposizioni degli articoli 1456 e seguenti, sono applicabili alle mogli delle persone morte civilmente, dal momento in cui ebbe luogo la morte civile.

1463. La moglie che ha fatto divorzio o che è separata personalmente, se non ha accettata la comunione entro i tre mesi e quaranta giorni dopo il divorzio o dopo la separazione definitivamente pronunziata, si presume che vi abbia rinunziato, purchè prima della scadenza del detto termine, non abbia ottenuto una proroga dal giudice

in contraddittorio del marito, o questo formalmente citato.

1464. I creditori della moglie possono impugnare la rinunzia fatta da essa o dai suoi eredi in frode de' loro crediti, ed accettare la comunione in nome proprio.

1465. La vedova, tanto accettando che rinunziando, ha diritto, duranti i tre mesi e quaranta giorni che le sono concessi per fare l' inventario e per deliberare, di percepire dalle provvisioni esistenti, gli alimenti per sè e per i suoi domestici, ed in mancanza di queste, può supplirvi prendendo danaro ad imprestito a conto della massa comune, coll' obbligo però di farne un uso moderato.

Essa non è tenuta ad alcuna pigione per aver abitato, duranti questi termini, in una casa dipendente dalla comunione o spettante agli eredi del marito; e se la casa che abitavano i conjugi al tempo dello scioglimento della comunione, era da essi posseduta per titolo d' affitto, la moglie non sarà obbligata a contribuire, pendenti gli stessi termini, per il pagamento della pigione, il quale sarà levato dalla massa.

1466. Nel caso di scioglimento della comunione per la morte della moglie, i suoi

eredi possono rinunziare alla comunione nei termini e colle forme che la legge accorda alla moglie superstite.

SEZIONE V.

Della Divisione della Comunione dopo l' accettazione.

1467. Dopo che la moglie o i suoi eredi hanno accettata la comunione, le attività si dividono, e le passività si sopportano nel modo seguente.

§. 1.°

Della Divisione dell' attivo.

1468. I conjugi o i loro eredi conferiscono nella massa de' beni esistenti, tutto ciò che devono alla comunione per titolo di compenso o d' indennizzazione a norma delle regole superiormente prescritte nella sezione II della prima parte del presente capo.

1469. Ciascun conjuge o il suo erede conferisce egualmente le somme che si sono levate dalla comunione, o il valore

dei beni che il conjuge ha preso da essa per dotare una figlia d' altro letto, o per dotare a conto proprio la figlia comune.

1470. Ciascun conjuge o il suo erede prededuce dalla massa dei beni,

1.° I suoi proprj beni non conferiti nella comunione, se esistono in natura, o quelli che sono stati acquistati in loro surrogazione;

2.° Il prezzo de' suoi immobili alienati durante la comunione, che non sia stato rinvestito;

3.° Le indennizzazioni che gli sono dovute dalla comunione.

1471. Le prededuzioni spettanti alla moglie hanno luogo prima di quelle del marito.

Si fanno riguardo ai beni che più non esistono in natura, primieramente sul danaro, quindi sugli effetti *mobiliari*, ed in sussidio sopra gl' immobili della comunione: in quest' ultimo caso, la scelta degli immobili spetta alla moglie ed a' suoi eredi.

1472. Il marito non può prededurre ciò che gli è dovuto se non dai beni della comunione.

La moglie ed i suoi eredi, in caso di insufficienza de' beni comuni, prededucono

ciò che loro è dovuto dai beni proprj del marito.

1473. I rinvestimenti e le compensazioni cui è tenuta la comunione verso i conjugi, e le compensazioni ed indennità che questi devono alla comunione, producono *ipso jure* gl' interessi dal giorno dello scioglimento della comunione stessa.

1474. Fatte da entrambi i conjugi tutte le prededuzioni dalla massa, il rimanente si divide per metà tra ciascuno d' essi o fra quelli che li rappresentano.

1475. Se gli eredi della moglie sono discordi, in modo che l' uno abbia accettata la comunione cui l' altro ha rinunziato, quegli che l' ha accettata non può prendere sui beni cadenti nella porzione della moglie che la sua quota virile ed ereditaria nella detta porzione.

Il di più rimane al marito, il quale resta obbligato verso l' erede rinunziante, per quei diritti che la moglie avrebbe potuto esperimentare in caso di rinunzia, ma soltanto fino alla concorrenza della porzione virile ereditaria del rinunziante.

1476. Inoltre, la divisione della comunione, per tutto ciò che risguarda le sue forme, per la *licitazione* degl' immobili

allorchè ha luogo, per gli effetti della divisione, per l'assicurazione che ne risulta, e per i conguagli dell' eccedenze, soggiace a tutte le regole stabilite nel titolo *delle Successioni* per le divisioni fra coeredi.

1477. Quegli fra' conjugi che avrà distratto od occultato qualche effetto della comunione, sarà privato della sua porzione negli stessi effetti.

1478. Compìta la divisione, se uno dei conjugi è creditore particolare dell' altro, come nel caso in cui il prezzo d'una sua proprietà fosse stato convertito nel pagamento d' un debito particolare dell' altro conjuge, o per tutt' altra causa, egli agisce per tal credito sulla parte pervenuta a questo dalla comunione o sopra i suoi beni particolari.

1479. I crediti particolari, che i conjugi hanno da proporre l'uno contro dell' altro, non producono interesse che dal giorno della domanda giudiziale.

1480. Le donazioni che l'uno de' conjugi avesse fatte all' altro, non si eseguiscono che sulla parte che ha il donante nella comunione, e sopra i suoi beni particolari.

1481. Le spese del lutto della moglie

sono a carico degli eredi del predefunto marito.

Tali spese sono regolate secondo le facoltà del marito.

Sono dovute anche alla moglie che rinunzia alla comunione.

§. 2.°

Delle Passività della comunione e della Contribuzione al pagamento de' debiti.

1482. I debiti della comunione sono a carico per metà di ciascuno de'conjugi o dei loro eredi; le spese per l'apposizione de' sigilli, per l'inventario, per la vendita di effetti *mobiliari*, liquidazione, *licitazione* e divisione, fanno parte di questi debiti.

1483. La moglie non è tenuta per i debiti della comunione, sia riguardo al marito, sia riguardo ai creditori, che sino alla concorrenza degli utili ad essa spettanti, purchè siavi stato un valido e fedele inventario, e renda conto tanto di ciò che è compreso nell' inventario stesso, quanto di ciò che le è pervenuto dalla divisione.

1484. Il marito è tenuto per la totalità

***

dei debiti della comunione da esso contratti, salvo il regresso contro la moglie o contro i suoi eredi per la metà dei debiti predetti.

1485. Non è tenuto che per la metà dei debiti particolari della moglie, e che fossero caduti a carico della comunione.

1486. La moglie può essere convenuta per la totalità dei debiti contratti in suo nome, ed entrati nella comunione, salvo il regresso contro il marito o contro i suoi eredi, per la metà dei predetti debiti.

1487. La moglie, ancorchè obbligata in proprio nome per un debito della comunione, non può essere convenuta che per la metà di tale debito, purchè l'obbligazione non sia solidaria.

1488. La moglie che ha pagato un debito della comunione oltre la sua metà, non può ripetere il soprappiù dal creditore, purchè la quietanza non esprima che ciò che ha pagato, era per la sua metà.

1489. Quegli dei due conjugi che viene molestato per la totalità d'un debito della comunione, in forza dell'ipoteca sopra l'immobile ad esso provenuto dalla divisione, ha di diritto il regresso contro l'altro

conjuge o contro i suoi eredi, per la metà di questo debito.

1490. Le disposizioni precedenti non impediscono che, in forza della divisione, sia addossato all' uno o all' altro de' condividenti, il peso di pagare una quota dei debiti oltre la metà, ed anche di soddisfarli interamente.

Ogni qual volta uno dei condividenti ha pagato dei debiti della comunione oltre la porzione per cui era tenuto, ha il regresso contro dell' altro.

1491. Tutto ciò ch' è stato dichiarato superiormente riguardo al marito o alla moglie, ha luogo pure riguardo agli eredi dell' uno o dell' altra; e questi eredi esercitano gli stessi diritti, e sono sottoposti alle stesse azioni egualmente che i conjugi che rappresentano.

Sezione VI.

Della Rinunzia alla comunione, e de' suoi effetti.

1492. La moglie che rinunzia, perde qualunque sorta di ragione sopra i beni della comunione, come pure sopra gli

5.° Che in caso di rinunzia, la moglie potrà riprendere ciò che ha portato, senza spesa od aggravio;

6.° Che il conjuge superstite conseguirà un' antiparte;

7.° Che i conjugi avranno porzioni ineguali;

8.° Che vi sarà fra essi comunione a titolo universale.

SEZIONE PRIMA.

Della Comunione limitata agli acquisti.

1498. Quando i conjugi stipulano che tra essi non vi sarà che una comunione d' acquisti, si riterrà che abbiano escluso dalla comunione i debiti di ciascuno di essi, attuali e futuri, ed il loro rispettivo *mobiliare* presente e futuro.

In questo caso, e dopo che ciascuno dei conjugi avrà prelevato ciò che ha conferito con la debita giustificazione, la divisione si limita agli acquisti fatti dai conjugi unitamente o separatamente durante il matrimonio, e provenienti tanto dall' industria comune, che dai risparmj sopra i frutti e redditi dei beni dei due conjugi.

1499. Se il *mobiliare* esistente al tempo del matrimonio, o provenuto posteriormente, non sarà stato comprovato col mezzo di inventario o d'uno stato in buona forma, sarà considerato come acquisto.

SEZIONE II.

Della Clausola che esclude dalla comunione il mobiliare *in tutto o in parte.*

1500. I conjugi possono escludere dalla comunione tutto il loro *mobiliare* presente e futuro.

Quando essi stipulino che ne metteranno reciprocamente in comunione fino alla concorrenza d'una determinata somma o valore, si riterrà, per questo solo motivo, che se ne siano riservato il di più.

1501. Questa clausola costituisce il conjuge debitore verso la comunione della somma che ha promesso di conferirvi, e l'obbliga a giustificarne la collazione.

1502. La collazione è bastantemente giustificata riguardo al marito, colla dichiarazione apposta nel contratto di matrimonio che il suo *mobiliare* è di un dato valore.

specificati, tanto sopra i beni della comunione, che sopra i beni particolari del marito.

Lo stesso possono fare i suoi eredi, ad eccezione di ciò che concerne la previa ricupera della biancheria e di quanto è necessario all'ordinario abbigliamento della moglie, come pure di ciò che risguarda l'abitazione e mantenimento durante il termine accordato per fare l'inventario e per deliberare, i quali diritti sono meramente personali alla moglie superstite.

Disposizione relativa alla comunione legale, quando uno de' conjugi od ambidue abbiano figli di precedente matrimonio.

1496. Quanto è stato superiormente stabilito, dovrà osservarsi anche nel caso in cui uno de' conjugi od ambidue avranno figli di precedenti matrimonj.

Se però la confusione del *mobiliare* e dei debiti producesse, a favore d'uno dei conjugi, un vantaggio superiore a quello che resta autorizzato dall'articolo 1098 al titolo *delle Donazioni tra vivi e dei Testamenti*, i figli del primo matrimonio

È bastantemente giustificata riguardo alla moglie, colla quietanza che il marito rilascia ad essa, o a coloro che l'hanno dotata.

1503. Ciascuno dei conjugi ha diritto, al tempo dello scioglimento della comunione, di riprendere e prelevare il valore di quanto il *mobiliare* seco portato al tempo del matrimonio, o pervenutogli posteriormente, oltrepassava la sua quota posta in comunione.

1504. Il *mobiliare* che perviene a ciascheduno de' conjugi durante il matrimonio, deve risultare da un inventario.

Mancando l'inventario del *mobiliare* pervenuto al marito, o un documento proprio a giustificare la sua preesistenza e valore, detratti i debiti, il marito non può agire all'oggetto di ripigliare il *mobiliare* predetto.

Se la mancanza d'inventario concerne il *mobiliare* pervenuto alla moglie, questa o i suoi eredi sono ammessi a provare, tanto con documenti, quanto con testimonj, ed anche col mezzo della pubblica fama, il valore di questo *mobiliare*.

SEZIONE III.

Della Clausola attribuente la qualità di mobili ai beni immobili.

1505. Quando i conjugi o uno di essi fanno entrare in comunione in tutto o in parte i loro immobili presenti o futuri, questa clausola si denomina *mobilizzazione.*

1506. La *mobilizzazione* può essere determinata o indeterminata.

È determinata quando il conjuge ha dichiarato di *mobilizzare* e di porre in comunione un dato immobile nella sua totalità, o sino alla concorrenza d' una data somma.

È indeterminata quando il conjuge ha semplicemente dichiarato di conferire nella comunione i suoi immobili sino alla concorrenza d' una data somma.

1507. L' effetto della *mobilizzazione* determinata è quello di rendere l' immobile o gl' immobili che vi sono assoggettati, beni della comunione come i mobili stessi.

Quando l' immobile o gl' immobili della moglie sono stati *mobilizzati* nella totalità,

il marito ne può disporre come degli altri effetti della comunione, ed alienarli per intiero.

Se l'immobile non è *mobilizzato* che per una data somma, il marito non può alienarlo che col consenso della moglie: può però ipotecarlo senza il di lei consenso, sino alla concorrenza soltanto della porzione *mobilizzata*.

1508. La *mobilizzazione* indeterminata non rende la comunione proprietaria degli immobili che vi sono stati assoggettati, il suo effetto si limita ad obbligare il conjuge che vi ha acconsentito, a far entrare nella massa, allorchè la comunione si scioglie, alcuni de' suoi immobili, sino alla concorrenza della somma da lui promessa.

Non può il marito, come all'articolo precedente, senza il consenso della moglie, alienare in tutto o in parte gl'immobili sopra i quali è stabilita la *mobilizzazione* indeterminata; ma può ipotecarli sino alla concorrenza di tale *mobilizzazione*.

1509. Il conjuge che ha *mobilizzata* un fondo, ha la facoltà, all'atto della divisione, di ritenerlo computandolo nella

di lui porzione per il valore attuale; e i di lui eredi hanno lo stesso diritto.

SEZIONE IV.

Della Clausola di separazione dei debiti.

1510. La clausola colla quale i conjugi stipulano di pagare separatamente i loro debiti particolari, gli obbliga, all'atto dello scioglimento della comunione, a darsi reciprocamente conto dei debiti, che si giustificherà essere stati soddisfatti dalla comunione per liberarne quello de' conjugi ch' era debitore.

Questa obbligazione è la stessa, vi sia o non vi sia stato inventario: ma se il *mobiliare* conferito dai conjugi in società non risulta da inventario o da stato autentico anteriore al matrimonio, i creditori dell'uno e dell'altro conjuge possono, senza avere riguardo ad alcuna distinzione che si reclamasse, chiedere d' essere soddisfatti tanto sul *mobiliare* non inventariato, quanto sopra tutti gli altri beni della comunione.

I creditori hanno lo stesso diritto sul *mobiliare* pervenuto ai conjugi durante la

comunione, se questo non risulta egualmente da inventario o da stato autentico.

1511. Quando i conjugi mettono in comunione una data somma, o un determinato corpo, una tale collazione induce un tacito patto ch' essa non sia aggravata di debiti anteriori al matrimonio; ed il consorte debitore deve dare conto all' altro di tutti que' debiti che diminuirebbero la somma che ha promesso di conferire.

1512. La clausola di separazione dei debiti non impedisce che la comunione sia aggravata degl'interessi e de'frutti decorsi dopo il matrimonio.

1513. Quando si proceda contro la comunione pei debiti di uno de' conjugi, dichiarato, dal contratto, libero e sciolto da qualunque debito anteriore al matrimonio, l'altro consorte ha diritto ad una indennizzazione che si prende tanto sulla parte della comunione spettante al conjuge debitore, quanto sui beni particolari di esso, ed in caso d'insufficienza, questa indennizzazione può proporsi in giudizio con azione per garanzia contro il padre, la madre, l' ascendente od il tutore che lo avessero dichiarato libero e sciolto.

Quest' azione per garanzia può essere proposta ancora dal marito durante la comunione, se il debito proviene per parte della moglie; salvo, in questo caso, il rimborso dovuto, a coloro che hanno garantito, dalla moglie o da' suoi eredi, dopo lo scioglimento della comunione.

SEZIONE V.

Della Facoltà accordata alla moglie di riprendere liberi e senza pesi gli effetti conferiti.

1514. La moglie può stipulare che in caso di rinunzia alla comunione, essa ripiglierà in tutto o in parte ciò che vi avrà conferito, tanto all' atto del matrimonio, quanto dopo; ma tale stipulazione non può estendersi al di là delle cose formalmente espresse, e nemmeno a vantaggio di altre persone fuori che delle individuate.

In conseguenza la facoltà di ripigliare il *mobiliare* conferito dalla moglie all' atto del matrimonio, non si estende a quello che le fosse pervenuto durante il medesimo.

Così pure la facoltà accordata alla moglie

non si estende ai figli; e quella accordata alla moglie ed ai figli non si estende agli eredi ascendenti, o ai collaterali.

In tutti i casi, non può essere ripigliato quanto si conferì, che facendosi deduzione dei debiti particolari della moglie, e che la comunione avesse soddisfatti.

SEZIONE VI.

Della Prededuzione convenzionale.

1515. La clausola colla quale il conjuge superstite è autorizzato a prelevare, prima di qualunque divisione, una data somma o una data quantità d'effetti *mobiliari* in natura, non dà diritto a tale prededuzione, in vantaggio della moglie sopravvivente, che quando essa accetti la comunione, purchè nel contratto di matrimonio non le sia stato riservato un tale diritto, anche in caso di rinunzia.

Fuori del caso di questa riserva, la prededuzione non si eseguisce che sulla massa divisibile, e non sui beni particolari del conjuge premorto.

1516. La prededuzione non si risguarda come un vantaggio soggetto alle formalità

delle donazioni, ma come una convenzione matrimoniale.

1517. Si fa luogo alla prededuzione per la morte naturale o civile.

1518. Quando lo scioglimento della comunione deriva dal divorzio o dalla separazione personale, non vi è luogo allo attuale rilascio della cosa da prededursi; ma il conjuge che ha ottenuto o il divorzio o la separazione personale, conserva i suoi diritti alla prededuzione nel caso di sopravvivenza. Se è la moglie che ha ottenuto il divorzio o la separazione, la somma o la cosa che costituisce la prededuzione, resta sempre provvisionalmente al marito coll' obbligo di dare cauzione.

1519. I creditori della comunione hanno sempre il diritto di far vendere gli effetti compresi nella prededuzione, salvo al conjuge il regresso, in conformità dell' articolo 1515.

SEZIONE VII.

Delle Clausole colle quali s' assegnano a ciascheduno de' conjugi parti ineguali nella comunione.

1520. I conjugi possono derogare alla eguaglianza della divisione stabilita dalla legge, tanto col non assegnare nella comunione al conjuge sopravvivente o ai suoi eredi, che una porzione minore della metà, quanto col non assegnargli che una somma fissa per qualunque diritto nella comunione, e così pure collo stipulare che la comunione intiera, in certi casi, apparterrà al conjuge sopravvivente o ad uno di essi solamente.

1521. Quando è stato stipulato che il conjuge o i suoi eredi non avranno che una data porzione nella comunione, come sarebbe il terzo o il quarto, il conjuge cui tale porzione è per tal modo limitata, o i suoi eredi, non sono obbligati ai debiti della comunione che proporzionatamente alla parte delle attività ch' essi vi hanno.

La convenzione è nulla se obbliga il

conjuge limitato come sopra, o i suoi eredi, a soggiacere ad una quantità maggiore di debiti, o se li dispensa dal carico di una parte di essi eguale a quella che hanno nelle attività.

1522. Quando siasi stipulato che uno de' conjugi, o i suoi eredi, non potranno pretendere che una data somma per qualunque diritto di comunione, la clausola si risolve in un contratto eventuale che obbliga l'altro conjuge o i suoi eredi a pagare la somma convenuta, sia che la comunione riesca utile o dannosa, sufficiente o insufficiente a soddisfare la detta somma.

1523. Se la clausola non contiene un tal contratto che relativamente agli eredi del conjuge, questo, in caso di sopravvivenza, ha diritto alla divisione legale per metà.

1524. Il marito o i suoi eredi che, in virtù della clausola enunciata nell' articolo 1520, ritengono la totalità della comunione, sono tenuti a soddisfare tutti i debiti di essa.

I creditori non hanno, in questo caso, azione alcuna contro la moglie o i suoi eredi.

Se appartiene alla moglie superstite il diritto di ritenersi, mediante una convenuta somma, tutta la comunione contro gli eredi del marito, essa ha la scelta o di pagare loro tale somma, restando obbligata per tutti i debiti, o di rinunziare alla comunione, cedendone agli eredi del marito i beni ed i pesi.

1525. È lecito ai conjugi di stipulare che la totalità della comunione apparterrà al conjuge superstite o soltanto ad uno di essi, salva agli eredi dell' altro la ragione di ricuperare i beni conferiti ed i capitali caduti nella comunione, per parte del loro autore.

Questa stipulazione non si ritiene come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni, tanto riguardo alla sostanza, che rapporto alla forma, ma si considera semplicemente come una convenzione nuziale e fra soci.

Sezione VIII.

Della Comunione a titolo universale.

1526. Gli sposi possono stabilire nel contratto di matrimonio una comunione

universale dei loro beni tanto mobili che immobili, presenti e futuri, o di tutti i loro beni presenti solamente, o soltanto di tutti i loro beni futuri.

Disposizioni comuni alle otto precedenti Sezioni.

1527. Ciò che è stabilito nelle otto precedenti sezioni, non ristringe le stipulazioni di cui è suscettibile la comunione convenzionale alle precise disposizioni in esse contenute.

I conjugi possono fare qualunque altra convenzione, come all' articolo 1387, e salve le modificazioni enunciate negli articoli 1388, 1389 e 1390.

Nel caso però in cui vi fossero figli di un precedente matrimonio, qualunque convenzione che ne' suoi effetti tendesse a dare ad uno de' conjugi una porzione maggiore di quella stabilita nell' articolo 1098, al titolo *delle Donazioni tra vivi e dei Testamenti*, sarà senza effetto per tutto ciò che eccede questa porzione; ma i semplici guadagni risultanti dai lavori comuni e dai risparmj sulle rendite rispettive, quantunque ineguali fra i due conjugi,

non sono considerati come un vantaggio fatto in pregiudizio dei figli di primo letto.

1528. La comunione convenzionale soggiace alle regole della comunione legale, in tutti i casi in cui non vi si è derogato col contratto implicitamente od esplicitamente.

SEZIONE IX.

Delle Convenzioni esclusive della comunione.

1529. Allorchè gli sposi, non sottomettendosi al *regime* dotale, dichiarano di maritarsi senza comunione, o di rimanere separati di beni, gli effetti di questa stipulazione sono regolati nel modo che segue.

§. 1.°

Della Clausola che contiene la dichiarazione degli sposi di maritarsi senza comunione.

1530. La clausola contenente la dichiarazione degli sposi di maritarsi senza comunione, non attribuisce alla moglie il

diritto di amministrare i suoi beni, nè di percepirne i frutti: questi frutti si ritengono assegnati al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

1531. Il marito ritiene l'amministrazione dei beni mobili ed immobili della moglie, e per conseguenza, il diritto di ricevere tutto il *mobiliare* che essa porta in dote, o che le perviene durante il matrimonio, salva la restituzione ch' egli ne dovrà fare dopo lo scioglimento di esso, o dopo la separazione de' beni pronunziata giudizialmente.

1532. Se nel *mobiliare* portato dalla moglie in dote, o pervenuto ad essa durante il matrimonio, vi siano cose che si consumino coll' uso, dovrà di queste unirsi al contratto matrimoniale una descrizione colla stima, ovvero formarsi inventario allorchè le stesse cose pervengono alla moglie, ed il marito sarà tenuto a restituire il prezzo della stima.

1533. Il marito è obbligato a tutti i pesi che sono a carico dell' usufruttuario.

1534. La clausola enunciata in questo paragrafo non impedisce che si possa pattuire che la moglie percepirà annualmente

sopra semplice sua quitanza una determinata parte de' suoi redditi per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

1535. I beni immobili costituiti in dote, nel caso di questo paragrafo, non sono inalienabili.

Non possono tuttavia alienarsi senza il consenso del marito, ed in caso di rifiuto, senza giudiziale autorizzazione.

§. 2.°

Della Clausola di separazione di beni.

1536. Allorquando gli sposi nel contratto del loro matrimonio hanno stipulato ch' essi saranno separati di beni, la moglie conserva l'intiera amministrazione dei suoi beni mobili ed immobili, ed il libero godimento delle sue rendite.

1537. Ciascuno de' conjugi concorre ai pesi del matrimonio, secondo le convenzioni contenute nel loro contratto; e non essendovi patto a tale riguardo, la moglie contribuisce per i pesi matrimoniali fino alla concorrenza del terzo delle sue rendite.

1538. In nessun caso, nè in forza di

qualunque stipulazione, la moglie può alienare i suoi immobili senza speciale assenso del marito, o, in caso di rifiuto, senza autorizzazione giudiziale.

Qualsivoglia autorizzazione generale accordata alla moglie di alienare i suoi beni immobili, tanto nel contratto di matrimonio che posteriormente, è nulla.

1539. Se la moglie separata lascia che il marito abbia il godimento de' di lei beni, questi non è tenuto, tanto sulla domanda che la moglie potesse fargli, quanto dopo lo scioglimento del matrimonio, se non alla consegna dei frutti esistenti, e non è obbligato per quelli che fino allora si fossero consumati.

CAPO III.

Del Regime *dotale.*

1540. La dote, sotto questo *regime* come sotto quello del capo II, consiste in quei beni che la moglie porta al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

1541. Tutto ciò che la donna si costituisce in dote o che le viene dato nel contratto del matrimonio, è dotale, se non vi è stipulazione in contrario.

SEZIONE PRIMA.

Della Costituzione della dote.

1542. La costituzione della dote può comprendere tutti i beni presenti e futuri della donna, o soltanto tutti i suoi beni presenti, o una parte de' suoi beni presenti e futuri, oppure un oggetto individuale.

La costituzione di dote, concepita in termini generici, di tutti i beni della donna, non comprende i beni futuri.

1543. Durante il matrimonio, la dote non può essere costituita nè accresciuta.

1544. Se il padre e la madre costituiscono unitamente una dote, senza distinguere la parte di ciascuno, s' intenderà costituita in parti eguali.

Se la dote è costituita dal solo padre per i diritti paterni e materni, la madre, quantunque presente al contratto, non sarà obbligata, e la dote resterà per intiero a carico del padre.

1545. Se il padre o la madre superstite costituisce una dote sui beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prenderà primieramente sopra

i diritti spettanti alla futura sposa ne' beni di quello fra i genitori che è predefunto, ed il rimanente sopra i beni di chi l' ha costituita.

1546. Non ostante che la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni proprj di cui ad essi appartenga l' usufrutto, la dote si prenderà dai beni de' costituenti, se non vi è stipulazione in contrario.

1547. Quelli che costituiscono una dote sono tenuti a garantire gli effetti costituiti in dote.

1548. Gl'interessi della dote decorrono *ipso jure* dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno promessa, quando anche siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario.

Sezione II.

Dei Diritti del marito sui beni dotali, e dell' inalienabilità del fondo dotale.

1549. Il solo marito ha l' amministrazione dei beni dotali durante il matrimonio.

Egli solo ha il diritto di agire contro i debitori e detentori dei beni dotali, di

percepirne i frutti e gl'interessi, e di esigere la restituzione dei capitali.

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, contro la semplice sua quitanza, una parte delle sue rendite per le sue minute spese e per i bisogni della sua persona.

1550. Il marito non è tenuto a prestare cauzione per la dote ch' egli riceve, se non vi è stato obbligato col contratto di matrimonio.

1551. Se la dote o parte di essa consiste in effetti *mobiliari* stimati nel contratto di matrimonio, senza dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita, il marito ne diviene il proprietario, e non è debitore che del prezzo loro attribuito.

1552. La stima dell' immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito, senza una espressa dichiarazione.

1553. L'immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale se non qualora nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell' impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente allo immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro.

1554. Gl' immobili costituiti in dote non possono alienarsi o ipotecarsi durante il matrimonio, nè dal marito, nè dalla moglie, nè da entrambi unitamente, salve le seguenti eccezioni.

1555. La moglie può coll' assenso del marito, o in caso di rifiuto, coll' autorizzazione giudiziale, dare i suoi beni dotali per il collocamento dei figli ch' ella avesse da precedente matrimonio; ma se non è autorizzata che giudizialmente, deve riservare l' usufrutto al marito.

1556. Può ancora, coll' autorizzazione del marito, dare i di lei beni dotali pel collocamento de' figli comuni.

1557. L' immobile dotale può essere alienato allorchè col contratto del matrimonio ne è permessa l' alienazione.

1558. Si può parimente alienare l' immobile dotale coll'autorizzazione giudiziale, ed all' incanto, dopo tre pubblicazioni,

Per liberare dal carcere il marito o la moglie;

Per somministrare gli alimenti alla famiglia nei casi preveduti negli articoli 203, 205 e 206 al titolo *del Matrimonio*;

Per pagare i debiti della moglie o di quelli che hanno costituita la dote, allorchè

questi debiti hanno una data certa anteriore al contratto di matrimonio;

Per fare straordinarie riparazioni indispensabili alla conservazione dell' immobile dotale;

Finalmente quando quest'immobile è indiviso co' terzi, ed è riconosciuto non suscettibile di divisione.

In tutti questi casi, l'avanzo del prezzo ricavato dalla vendita, soddisfatti i bisogni comprovati, rimarrà dotale, e verrà impiegato con questa qualità a vantaggio della moglie.

1559. L' immobile dotale può col consenso della moglie essere permutato con un altro immobile dello stesso valore per quattro quinti almeno, purchè si giustifichi l' utilità della permuta, s' ottenga l'autorizzazione giudiziale, e preceda la stima per mezzo di periti nominati *ex officio* dal tribunale.

In questo caso, l' immobile ricevuto in permuta diverrà dotale, come pure sarà dotale l' avanzo del prezzo, se ve ne ha, e sarà impiegato come tale a vantaggio della moglie.

1560. Se fuori dell' eccezioni sopra indicate, la moglie o il marito, o entrambi

unitamente alienano il fondo dotale, la moglie o i di lei eredi potranno dopo lo scioglimento del matrimonio far rivocare l'alienazione, senza che si possa loro opporre alcuna prescrizione per il tempo decorso durante il matrimonio; la moglie avrà lo stesso diritto dopo la separazione de' beni.

Il marito potrà egli stesso durante il matrimonio far rivocare l'alienazione, restando però obbligato per i danni ed interessi verso il compratore, nel caso che nel contratto di vendita non abbia dichiarato che la cosa venduta era dotale.

1561. Gl' immobili dotali che nel contratto di matrimonio non si sono dichiarati alienabili, non soggiacciono a prescrizione durante il medesimo, purchè questa non abbia cominciato a decorrere prima del matrimonio.

Diventano ciò non ostante soggetti a prescrizione dopo la separazione de' beni, qualunque siasi l'epoca in cui la prescrizione è incominciata.

1562. Il marito, riguardo ai beni dotali, è astretto da tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.

È risponsabile per tutte le prescrizioni

incorse e deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

1563. Se la dote è in pericolo, la moglie può domandare la separazione dei beni, come è detto agli articoli 1443 e seguenti.

Sezione III.

Della Restituzione della dote.

1564. Se la dote consiste in immobili,
O in mobili non istimati nel contratto nuziale, o stimati bensì, ma con dichiarazione che la stima non tolga alla moglie la proprietà,
Il marito o i suoi eredi possono essere astretti all' istantanea restituzione della dote, sciolto che sia il matrimonio.

1565. Se la dote consiste in una somma di danaro,
O in mobili stimati nel contratto senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito,
La restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

1566. Se gli effetti mobili la cui proprietà resta alla moglie, siansi consunti

coll' uso, e senza colpa del marito, egli non sarà tenuto a restituire che quelli che rimarranno, e nello stato in cui si troveranno.

Ciò non ostante, la moglie potrà, in qualunque caso, riprendere la biancheria e ciò che serve all' ordinario e necessario suo abbigliamento, salva la previa deduzione del loro valore, quando la sua biancheria e robe di uso saranno state primitivamente date con istima.

1567. Se la dote comprende obblighi o costituzioni di rendita che siano periti, od abbiano sofferto riduzioni non imputabili a negligenza del marito, questi non ne sarà risponsabile, e sarà liberato restituendo le scritture dei contratti.

1568. Se la dote siasi costituita in un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito o i suoi eredi non sono tenuti che a restituire il diritto di usufrutto, non già i frutti scaduti durante il matrimonio.

1569. Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza dei termini stabiliti pel pagamento della dote, la moglie o i suoi eredi potranno ripeterla contro il marito dopo lo scioglimento del matrimonio, senza essere tenuti a provare che

questi l' abbia ricevuta, quando non giustificasse di avere usate inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.

1570. Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gl' interessi ed i frutti della dote che deve restituirsi, decorrono *ipso jure* a favore de' suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere, durante l' anno del lutto, gl' interessi della sua dote, o di farsi somministrare gli alimenti per il tempo predetto, dall' eredità del marito; ma, in ambidue i casi, nel corso di detto anno deve l'eredità somministrarle l'abitazione e gli abiti del lutto, senza diminuzione degl' interessi ad essa dovuti.

1571. Sciogliendosi il matrimonio, i frutti degl' immobili dotali si dividono tra il marito e la moglie o i loro eredi, in proporzione del tempo che ha durato il matrimonio nell' ultimo anno.

L' anno principia a decorrere dal giorno in cui fu celebrato il matrimonio.

1572. La moglie e i suoi eredi non godono di alcun privilegio per la ripetizione della dote sopra i creditori ipotecarj anteriori alla medesima.

1573. Se il marito era già insolvibile, e non aveva nè arte nè professione quando il padre costituì una dote a sua figlia, questa non sarà tenuta a conferire nella eredità paterna che l'azione ad essa spettante contro l'eredità di suo marito per ottenerne il rimborso.

Ma se il marito non è divenuto insolvibile che dopo il matrimonio,

O se aveva un mestiere o una professione che gli tenesse luogo di beni,

La perdita della dote cade unicamente a danno della moglie.

SEZIONE IV.

Dei Beni parafernali.

1574. Sono parafernali tutti i beni della moglie che non sono stati costituiti in dote.

1575. Se tutti i beni della moglie sono parafernali, e se nel contratto non esiste alcuna convenzione per cui debba soggiacere ad una parte dei pesi del matrimonio, la moglie vi contribuisce fino alla concorrenza del terzo de' suoi redditi.

1576. La moglie ha l'amministrazione ed il godimento de' suoi beni parafernali;

Ma essa non può alienarli, nè comparire in giudizio per causa dei detti beni, senza l' autorizzazione del marito, o, in caso di rifiuto, senza permissione del giudice.

1577. Se la moglie costituisce suo marito procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali, col peso di renderle conto dei frutti, egli sarà tenuto verso la medesima come qualunque altro procuratore.

1578. Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie, senza procura, ma però senza opposizione per parte di essa, questi non è tenuto, sciogliendosi il matrimonio, o alla prima domanda della moglie, che a consegnare i frutti esistenti, senza essere risponsabile di quelli che sono stati fino allora consunti.

1579. Se il marito non ostante l' opposizione comprovata della moglie ha goduto dei beni parafernali, è tenuto a rendere conto alla medesima di tutti i frutti tanto esistenti che consunti.

1580. Il marito che gode i beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell' usufruttuario.

Disposizione particolare.

1581. I conjugi sottomettendosi al regime dotale, possono non ostante stipulare una società per gli acquisti, e gli effetti di tale società vengono regolati come è prescritto agli articoli 1498 e 1499.

TITOLO VI.

Della Vendita.

CAPO PRIMO.

Della Natura e Forma della vendita.

1582. La vendita è una convenzione per cui uno si obbliga a dare una cosa, e l'altro a pagarla.

Può esser fatta tanto per atto autentico, come per iscrittura privata.

1583. È perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che siasi convenuto su la cosa e sul prezzo,

quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa nè sia pagato il prezzo.

1584. La vendita può essere fatta puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.

In tutti gl' indicati casi, il di lei effetto è regolato dai principj generali delle convenzioni.

1585. Quando si tratti di mercanzie non vendute in massa, ma a peso, numero e misura, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio del venditore, finchè non siano pesate, numerate o misurate; il compratore però può chiederne o la consegna, o i danni ed interessi, se vi è luogo, in caso d' inadempimento della obbligazione.

1586. Se al contrario le mercanzie siano state vendute in massa, la vendita è perfetta, quantunque le mercanzie non siano per anche state pesate, numerate o misurate.

1587. Riguardo al vino, all' olio ed alle altre cose delle quali si costuma di fare l' assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le ha assaggiate ed approvate.

***.

1588. La vendita col patto di preventivo assaggio si prosume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

1589. La promessa di vendere equivale alla vendita, quando esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo.

1590. Se la promessa di vendere è stata fatta mediante caparra, ciascuno de' contraenti è in arbitrio di recedere dal contratto,

Quegli che l'ha data, perdendola;

E quegli che l'ha ricevuta, restituendo il doppio.

1591. Il prezzo della vendita deve essere determinato e specificato dalle parti.

1592. Può per altro rimettersi all'arbitramento d'un terzo; se questi non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.

1593. Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore.

CAPO II.

Di quelli che possono comprare o vendere.

1594. Possono comprare o vendere tutti quelli cui non è vietato dalla legge.

1595. Il contratto di vendita non può aver luogo tra i conjugi che ne' tre casi seguenti:

1.° Quando uno de'conjugi giudizialmente separato cede all' altro dei beni in pagamento de' suoi diritti;

2.° Quando la cessione che il marito fa alla moglie, anche non separata, è fondata sopra una causa legittima, come sarebbe il rinvestimento del prezzo de' di lei immobili alienati o del danaro a lei spettante, se questi immobili o danaro non cadono in comunione;

3.° Quando la moglie cede al marito dei beni in pagamento d' una somma da lei promessagli in dote, e siasi esclusa la comunione;

Salve, in questi tre casi, le ragioni degli eredi delle parti contraenti, quando ne risulti alcun vantaggio indiretto.

1596. Non possono essere *aggiudicatarj*, sotto pena di nullità, nè direttamente, nè per interposte persone,

I tutori, relativamente ai beni di quelli de' quali hanno la tutela;

I procuratori, per i beni che sono incaricati di vendere;

Gli amministratori, per i beni dei comuni

o degli stabilimenti pubblici, affidati alla loro cura;

I pubblici ufficiali, per i beni del demanio, le vendite dei quali s'eseguiscono mediante il loro ministero.

1597. I giudici, i loro supplenti, i Regj Procuratori, e loro sostituti, i cancellieri, gli uscieri, i patrocinatori, i difensori officiosi ed i notaj, non possono essere cessionarj delle liti, diritti ed azioni litigiose che sono di competenza del tribunale nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, e delle spese, danni ed interessi.

CAPO III.

Delle Cose che possono vendersi.

1598. Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando leggi particolari non ne abbiano vietata l'alienazione.

1599. La vendita della cosa altrui è nulla; essa può dar luogo al risarcimento dei danni ed interessi, quando il compratore abbia ignorato che la cosa fosse d'altri.

1600. Non si possono vendere i diritti di successione d'una persona vivente, ancorchè questa vi acconsenta.

1601. La vendita è nulla, se al tempo del contratto era interamente perita la cosa venduta.

Se ne fosse perita soltanto una parte, il compratore avrà la scelta o di recedere dal contratto, o di domandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionale.

CAPO IV.

Delle Obbligazioni del Venditore.

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni generali.

1602. Il venditore è obbligato a spiegare chiaramente ciò a cui si obbliga.

Ogni patto oscuro od ambiguo s'interpetra contro il venditore.

1603. Egli ha due obbligazioni principali, quella di consegnare e quella di garantire la cosa che vende.

***

SEZIONE II.

Della Tradizione della cosa.

1604. La tradizione è la traslazione della cosa venduta in potere e possesso del compratore.

1605. Il venditore adempie l'obbligazione di dimettere gl'immobili, quando ha rimesso le chiavi, se trattasi di un edifizio, ovvero i documenti della proprietà venduta.

1606. La tradizione degli effetti *mobiliari* si compie,

O colla loro consegna reale,

O colla consegna delle chiavi degli edifizj che li contengono,

O anche col solo consenso delle parti, se la traslazione non può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compratore gli aveva già in suo potere in dipendenza d'altro titolo.

1607. La tradizione dei diritti incorporali si eseguisce o colla consegna dei documenti, o coll'uso che ne fa il compratore di consenso del venditore.

1608. Le spese della tradizione sono a

carico del venditore, e quelle del trasporto appartengono al compratore, se non vi è stata stipulazione in contrario.

1609. La tradizione della cosa che formò il soggetto della vendita, deve farsi nel luogo dove quella esisteva al tempo della vendita stessa, quando non siasi diversamente pattuito.

1610. Se il venditore omette di fare la tradizione nel tempo fra le parti convenuto, potrà il compratore chiedere, a suo arbitrio, la risoluzione del contratto, o la immissione in possesso della cosa venduta, se il ritardo non procede che dal fatto del venditore.

1611. In tutti i casi, il venditore deve essere condannato al risarcimento de' danni ed interessi, qualora dalla tradizione non fatta nel tempo convenuto risulti un pregiudizio al compratore.

1612. Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, quando il compratore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al pagamento.

1613. Neppure è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè avesse accordato una dilazione al pagamento, se dopo la

vendita il compratore sia fallito o prossimo al fallimento, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo; salvo che il compratore presti cauzione di pagare nel termine pattuito.

1614. La cosa deve consegnarsi nello stato in cui si trova al tempo della vendita.

Dal giorno della stessa vendita, tutti i frutti spettano al compratore.

1615. L' obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessorj, e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa.

1616. Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta la quantità che si è stipulata nel contratto, sotto le modificazioni che sieguono.

1617. Se la vendita d' uno stabile è stata fatta coll' indicazione della quantità, in ragione d' un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore, se lo esige, la quantità indicata nel contratto.

E quando ciò non sia possibile, o il compratore non lo esiga, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.

1618. Se all' opposto, nel caso dello

articolo precedente, la quantità si trovi maggiore di quella che è stata espressa nel contratto, l' acquirente ha la scelta o di corrispondere il supplimento del prezzo, o di recedere dal contratto, se l'eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel contratto.

1619. In tutti gli altri casi,

Sia che la vendita venga fatta d'un corpo determinato e limitato,

Sia che riguardi fondi distinti e separati;

Sia che incominci dalla misura, oppure dalla indicazione del corpo venduto susseguita dalla misura,

L' espressione di questa misura non lascia luogo ad alcun supplimento di prezzo in favore del venditore per l' eccedenza della medesima, e nemmeno vi è luogo ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore per la misura minore, salvo che la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte in più o in meno, avuto riguardo al valore della totalità delle cose vendute, quando però non vi sia stipulazione in contrario.

1620. Nel caso in cui, secondo il precedente articolo, vi è luogo all'accrescimento

di prezzo per eccedenza di misura; il compratore ha la scelta, o di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo, e ciò, cogl'interessi, se ha ritenuto lo stabile.

1621. In tutti i casi in cui il compratore ha diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli, oltre il prezzo, se lo ha ricevuto, le spese del contratto medesimo.

1622. L'azione pel supplimento del prezzo che compete al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo o per il recesso dal contratto che compete al compratore, devono proporsi entro un anno, da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle loro ragioni.

1623. Se si sono venduti due fondi collo stesso contratto, e per un solo e medesimo prezzo coll' indicazione della misura di ciascuno d' essi, quando si trovi che la quantità sia minore nell' uno e maggiore nell' altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza, e l' azione tanto pel supplimento, che per la diminuzione del prezzo, non ha luogo se non in conformità delle regole superiormente stabilite.

1624. La questione per riconoscere a

carico di chi, fra il venditore ed il compratore, debba cadere la perdita o la deteriorazione della cosa venduta e non per anco consegnata, sarà giudicata a norma delle regole prescritte al titolo *dei Contratti o delle Obbligazioni convenzionali in genere.*

Sezione III.

Della Garanzia.

1625. La garanzia che il venditore deve al compratore ha due oggetti: il primo è il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo risguarda i difetti occulti di essa, o i vizj che danno luogo all'azione redibitoria.

§. 1.°

Della Garanzia in caso di evizione.

1626. Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garanzia, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dall'evizione che soffre di tutta o di parte della cosa venduta, o dei

pesi che si pretendono sopra la medesima, e che non furono manifestati all'atto della vendita.

1627. Le parti possono, con patti particolari, accrescere o diminuire l'effetto di questa obbligazione di diritto; e possono pure convenire che il venditore non sarà sottoposto ad alcuna garanzia.

1628. Quantunque siasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia, ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio: qualunque convenzione in contrario è nulla.

1629. Nello stesso caso di stipulata esclusione della garanzia, il venditore, accadendo l'evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo,

Eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo dell'evizione all'atto della vendita, o avesse comprato a suo rischio e pericolo.

1630. Quando siasi promessa la garanzia, o nulla siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ha sofferta l'evizione, ha diritto di domandare dal venditore,

1.° La restituzione del prezzo;

2.° Quella dei frutti, quando sia

obbligato di restituirli al proprietario da cui fu rivendicata la cosa;

3.° Le spese fatte per la denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall' attore principale;

4.° Finalmente i danni ed interessi, come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti per il contratto.

1631. Quando all' epoca dell' evizione, la cosa venduta si trova diminuita di valore, o notabilmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto per l' accidente di una forza irresistibile, il venditore è egualmente tenuto a restituire l' intiero prezzo.

1632. Se però il compratore ha ricavato un utile dalle deteriorazioni da esso fatte, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente allo utile predetto.

1633. Se la cosa venduta fosse aumentata di prezzo al tempo dell' evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto di pagargli ciò che supera il prezzo della vendita.

1634. Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore o a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte

le riparazioni e miglioramenti utili che vi avrà fatti.

1635. Se il venditore ha venduto in mala fede il fondo altrui, sarà tenuto a rimborsare al compratore tutte le spese, anche voluttuarie o di piacere, che questi avesse fatto sul fondo.

1636. Se il compratore ha sofferta la evizione per una parte soltanto della cosa, e che questa sia di tale entità, relativamente al tutto, ch' egli non l'avrebbe comprato senza la parte evitta, potrà fare sciogliere il contratto di vendita.

1637. Se, nel caso di evizione d' una parte del fondo venduto, non siasi sciolta la vendita, il valore della parte evitta sarà dal venditore rimborsato al compratore a norma della stima all' epoca dell' evizione, e non in proporzione del prezzo totale della vendita, tanto se la cosa venduta sia aumentata, quanto se sia diminuita di valore.

1638. Se il fondo venduto si trova aggravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e siano di tale importanza da far presumere che se il compratore ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comperato, questi potrà

domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi di un' indennizzazione.

1639. Le altre questioni che possono nascere per la rifusione de' danni ed interessi dovuti al compratore per l' inesecuzione della vendita, devono essere decise secondo le regole generali stabilite al titolo *dei Contratti o delle Obbligazioni convenzionali in genere.*

1640. La garanzia per causa d' evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza pronunciata in ultima istanza, o di cui non è più ammissibile l' appellazione, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi provi che vi erano sufficienti motivi per far rigettare la domanda.

§. 2.°

Della Garanzia per i vizj della cosa venduta.

1641. Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizj occulti che la rendono non atta all' uso cui è destinata, o che talmente lo diminuiscono, che se il compratore gli avesse conosciuti, o non

l' avrebbe comprata, o avrebbe offerto un minor prezzo.

1642. Il venditore non è tenuto per i vizj apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da sè stesso conoscere.

1643. È obbligato per i vizj occulti quand' anche non gli fossero noti, eccetto che se avesse stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garanzia.

1644. Il compratore, nei casi contemplati negli articoli 1641 e 1643, ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e di farsi rendere quella parte di prezzo che sarà arbitrata dai periti.

1645. Se il venditore conosceva i vizj della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore.

1646. Se il venditore ignorava i vizj della cosa, non sarà tenuto che alla restituzione del prezzo, e a rimborsare l' acquirente delle spese occasionate dalla vendita.

1647. Se la cosa ch'era difettosa, è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita sta a carico del venditore, il quale sarà tenuto verso il compratore

alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennizzazioni indicate nei due articoli precedenti.

Sarà però a carico del compratore la perdita proveniente da caso fortuito.

1648. L' azione redibitoria proveniente dai vizj della cosa deve proporsi dall' acquirente, entro un breve termine, secondo la natura dei vizj producenti la *redibizione*, e la consuetudine del luogo dove è stata fatta la vendita.

1649. L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

CAPO V.

Delle Obbligazioni del compratore.

1650. L' obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita.

1651. Quando al tempo della vendita nulla siasi stabilito in proposito, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione.

1652. Il compratore è tenuto all' interesse del prezzo della vendita fino al giorno

del pagamento del capitale nei tre casi seguenti:

Se ciò è stato convenuto al tempo della vendita;

Se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi:

Se gli è stata intimata la domanda del pagamento.

In quest' ultimo caso, gl' interessi non decorrono che dal giorno dell' intimazione.

1653. Se il compratore è molestato o ha giusto motivo per temere di esserlo con una azione ipotecaria o vendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, quando questi non prescelga di dar cauzione, o quando non siasi convenuto che il compratore pagherà, non ostante qualunque molestia.

1654. Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può domandare che la vendita venga disciolta.

1655. Lo scioglimento della vendita degl' immobili deve pronunziarsi indilatamente, se il venditore si trova in pericolo di perdere la cosa ed il prezzo.

Non sussistendo questo pericolo, il giudice può accordare al compratore una

dilazione più o meno lunga secondo le circostanze.

Trascorsa la dilazione senza che il compratore abbia pagato, si pronunzierà lo scioglimento della vendita.

1656. Quando al tempo della vendita d'un immobile siasi stipulato che, non pagandosi il prezzo nel termine stabilito, la vendita sia disciolta *ipso jure*, il compratore può non ostante pagare spirato il termine, finchè non è stato costituito in mora con intimazione della domanda; ma dopo questa, il giudice non può accordargli alcuna dilazione.

1657. Trattandosi di vendita di derrate ed effetti *mobiliari*, lo scioglimento della vendita avrà luogo *ipso jure* e senza intimazione, a vantaggio del venditore, spirato il termine stabilito per riceverne la consegna.

CAPO VI.

Della Nullità e dello Scioglimento della vendita.

1658. Indipendentemente dalle cause di nullità o di scioglimento sopra espresse

in questo titolo, e da quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto mediante l'uso del diritto di recupera e per la modicità del prezzo.

SEZIONE PRIMA.

Del Retratto convenzionale.

1659. Il retratto convenzionale o sia recupera è un patto per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capitale, ed il rimborso di cui si tratta nello articolo 1673.

1660. Il diritto di retratto non può stipularsi per un tempo maggiore di anni cinque.

Quando fosse stipulato per un tempo maggiore, si riduce al termine predetto.

1661. Il termine fissato è perentorio, e non può essere prorogato dal giudice.

1662. Non proponendo il venditore la sua azione di retratto nel termine prescritto, il compratore rimane proprietario irrevocabile.

1663. Il termine decorre contro qualunque persona, ancorchè minore di età,

salvo il regresso, se vi sia luogo, contro chi di ragione.

1664. Il venditore che ha pattuito il retratto, può promuoverne l' azione contro un secondo acquirente, quand' anche nel secondo contratto non fosse stato manifestato il retratto convenuto.

1665. Il compratore col patto del retratto esercita tutte le ragioni del suo venditore; egli può usare della prescrizione tanto contro il vero padrone quanto contro coloro che pretendessero di avere ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta.

1666. Può opporre il beneficio della escussione ai creditori del suo venditore.

1667. Se il compratore col patto di retratto di parte indivisa d' un fondo è divenuto *aggiudicatario* del fondo intiero per la *licitazione* provocata contro lui, può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo quando egli voglia far uso del patto.

1668. Se più persone hanno venduto unitamente, e mediante un solo contratto, un fondo tra esse comune, ciascuna può promuovere l' azione di retratto sopra la parte soltanto che le spettava.

1669. Avrà luogo la stessa disposizione,

quando quegli che solo ha venduto il fondo, avesse lasciati più eredi.

Ciascuno di questi eredi può far uso della facoltà di retratto per quella parte soltanto della quale egli è erede.

1670. Il compratore però, nei casi espressi nei due precedenti articoli, può esigere l'intervento in causa di tutti i convenditori o di tutti i coeredi, affinchè si concordino tra essi pel retratto del fondo intiero; e se non concordano, egli sarà assoluto dalla domanda.

1671. Se la vendita d'un fondo spettante a più persone non è stata fatta unitamente e dell'intiero fondo, e che ciascuna abbia venduta la sola sua parte, esse possono separatamente promuovere l'azione di ricupera sopra la porzione che loro apparteneva;

Il compratore non può astringere quello che la promovesse in questo modo, a redimere tutto il fondo.

1672. Se il compratore ha lasciati più eredi, l'azione di retratto non può promuoversi contro ciascuno di essi che per la sua parte, nel caso in cui essa sia ancora indivisa, ed in quello altresì in cui la cosa venduta sia stata tra essi divisa.

Ma se l'eredità fu divisa, e la cosa venduta sia compresa nella porzione di uno degli eredi, l'azione di retratto può essere intentata contro di lui per la totalità.

1673. Il venditore che fa uso del patto di retratto, deve rimborsare non solo il prezzo capitale, ma ancora le spese e qualunque altro legittimo pagamento fatto per la vendita, per le riparazioni necessarie, e quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo, sino all'importare di questo aumento. Non può rientrare in possesso se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Quando il venditore rientra in possesso del fondo in virtù del patto di retratto, lo riprende esente da tutti i pesi ed ipoteche di cui il compratore lo avesse aggravato: è però tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode dal compratore.

Sezione II.

Della Rescissione della vendita per causa di lesione.

1674. Se il venditore è stato leso oltre i sette duodecimi nel prezzo d'un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione

della vendita, quand' anche nel contratto avesse rinunziato espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore.

1675. Per conoscere se vi è lesione oltre i sette duodecimi, si deve stimare l' immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita.

1676. La domanda non è più ammissibile spirati due anni, da computarsi dal giorno della vendita.

Questa dilazione decorre contro le donne maritate, e contro gli assenti, gl' interdetti, ed i minori aventi causa da un venditore di maggiore età.

La stessa dilazione decorre e non si sospende durante il tempo stipulato per il retratto.

1677. La prova della lesione non potrà essere ammessa che mediante sentenza, ed in caso soltanto in cui i fatti articolati fossero bastantemente verosimili e gravi per far presumere la lesione.

1678. Questa prova non potrà farsi che col mezzo di relazione di tre periti, i quali saranno tenuti di stendere un solo processo verbale comune, e di non formare che un solo giudizio a pluralità di voti.

1679. Se vi sono dispareri, il processo verbale ne conterrà i motivi, senza che sia permesso di far conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito.

1680. I tre periti saranno nominati *ex officio*, quando le parti non abbiano convenuto nel nominarli tutti tre unitamente.

1681. Nel caso in cui l'azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa ritirando il prezzo ch'egli ha sborsato, o di ritenerla pagando il supplimento al giusto prezzo, colla deduzione di un decimo dal prezzo totale.

Il terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contro il suo venditore.

1682. Se il compratore elegge di ritenere la cosa pagando il supplimento a norma del precedente articolo, egli è tenuto all'interesse del supplimento medesimo, dal giorno della domanda di rescissione.

Se preferisce di restituirla e di ritirarne il prezzo, egli deve i frutti dal giorno della domanda.

L'interesse del prezzo ch'egli ha pagato, è a lui parimente computato dal giorno della domanda medesima, o dal

giorno del pagamento, se non ha percepito alcun frutto:

1683. La rescissione a titolo di lesione non ha luogo in favore del compratore.

1684. Essa nemmeno ha luogo in tutte le vendite che, a termini della legge, non possono farsi se non coll'autorità giudiziale.

1685. Le regole espresse nella sezione precedente per i casi in cui più persone hanno venduto unitamente o separatamente, e per quello in cui il venditore o il compratore ha lasciati più eredi, sono similmente osservate per promuovere l'azione di rescissione.

CAPO VII.

Della Licitazione.

1686. Se una cosa comune a più persone non può dividersi comodamente e senza discapito;

Ovvero se, in una divisione di beni comuni, fatta di reciproco consenso, se ne ritrovano alcuni che nessuno dei condividenti possa o voglia prendere;

Se ne fa la vendita all'incanto, ed il prezzo viene diviso tra i comproprietarj.

1687. Ciascuno de' comproprietarj è padrone di domandare che gli estranei siano invitati alla *licitazione*; essi sono necessariamente invitati quando uno dei comproprietarj è minore.

1688. Il modo e le formalità da osservarsi nella *licitazione* sono spiegate nel titolo *delle Successioni* e nel Codice giudiziario.

CAPO VIII.

Della Cessione dei crediti e degli altri diritti incorporali.

1689. La cessione ad un terzo d'un credito, d'un diritto o di un'azione si eseguisce tra il cedente ed il cessionario mediante la consegna del documento che li comprova.

1690. Il cessionario non ha diritto verso i terzi, che dopo fatta la denunzia al debitore della seguìta cessione.

Nulla ostante il cessionario può avere lo stesso diritto, quando il debitore abbia accettata la cessione con un atto autentico.

1691. Se, prima che il cedente o il cessionario denunziasse al debitore la cessione, questi avesse pagato al cedente, sarà esso validamente liberato.

1692. La vendita o la cessione di un credito comprende gli accessorj del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche.

1693. Quegli che vende un credito o altro diritto incorporale, deve garantirne l'esistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garanzia.

1694. Egli non è risponsabile della solvibilità del debitore che quando si è a ciò obbligato, e per la concorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso, del credito venduto.

1695. Quando il cedente ha promesso la garanzia della solvibilità del debitore, tale promessa non comprende che la solvibilità attuale, e non si estende al tempo avvenire, se ciò non fu espressamente stipulato.

1696. Quegli che vende un'eredità senza specificarne in dettaglio gli oggetti, non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

1697. S'egli aveva di già convertito a proprio profitto i frutti di qualche fondo, o ricevuto l'importare di qualche credito appartenente a tale eredità, o venduti alcuni effetti della stessa, è tenuto a

rimborsarli al compratore, qualora non gli abbia espressamente riservati nella vendita.

1698. Il compratore deve dal canto suo rimborsare al venditore quanto questi ha pagato pei debiti e pesi dell' eredità, ed accreditargli quanto gli spettasse sulla medesima, qualora non esista stipulazione in contrario.

1699. Quegli contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsandogli il prezzo reale della cessione colle spese e legittimi pagamenti, e cogl' interessi da computarsi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della fattagli cessione.

1700. La cosa si ritiene per litigiosa quando vi sia lite e contestazione sul merito di essa.

1701. La disposizione dell'articolo 1699 cessa,

1.° Nel caso in cui la cessione siasi fatta ad un coerede o comproprietario del diritto ceduto;

2.° Quando fu fatta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

3.° Quando sia stata fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso.

TITOLO VII.

Della Permuta.

1702. La permuta è un contratto con cui le parti si danno rispettivamente una cosa per averne un' altra.

1703. La permuta si effettua mediante il solo consenso, come la vendita.

1704. Se uno de' permutanti ha ricevuta la cosa datagli in cambio, e provi in seguito che il suo datore non è proprietario della stessa, non può essere costretto a consegnare la cosa ch' egli ha promesso in contraccambio, ma solamente a restituire la cosa ricevuta.

1705. Il permutante che ha sofferta l'evizione della cosa ricevuta in permuta, può a suo arbitrio dimandare la rifusione de' danni ed interessi, o ripetere la sua cosa.

1706. La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta.

1707. Tutte le altre regole stabilite per il contratto di vendita s' applicano anche alla permuta.

TITOLO VIII.

Del Contratto di Locazione.

CAPO PRIMO.

Disposizioni generali.

1708. Vi sono due specie di contratti di locazione:

Quella delle cose,

E quella delle opere.

1709. La locazione delle cose è un contratto col quale una delle parti contraenti s' obbliga di lasciare all' altra il godimento d'una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle.

1710. La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti s' obbliga, mediante la convenuta mercede, di fare una cosa per l' altra parte.

1711. Queste due specie di locazioni si suddividono ancora in altre più particolari;

Si chiama *dare a pigione* o *a nolo*, la locazione delle case, e quella dei mobili;

Colonia ovvero *affittanza*, quella dei fondi rurali;

Prestazione d' opere, la locazione del lavoro o del servizio;

Soccida, quella de' bestiami il cui frutto si divide tra il proprietario e quello al quale furono affidati.

Appalto, *cottimo* o *prezzi fatti*, l' impresa di un' opera mediante lo sborso d'un determinato prezzo, quand' anche quegli per cui si eseguisce l' opera, somministri la materia.

Queste tre ultime specie hanno le loro regole particolari.

1712. Le affittanze de' beni demaniali, de' beni de' comuni e de' pubblici stabilimenti, soggiacciono a regolamenti particolari.

CAPO II.

Della Locazione delle cose.

1713. Si può locare qualunque sorta di beni mobili od immobili.

SEZIONE PRIMA.

Delle Regole comuni alle Locazioni delle case e de' beni rustici.

1714. Le locazioni si possono fare o per iscrittura, o verbalmente.

1715. Se la locazione fatta senza scrittura non ha ancora avuta alcuna esecuzione, e che una delle parti la impugni, non può ammettersi la prova di essa col mezzo di testimonj, comunque sia tenue il prezzo, e quantunque venga allegato che vi sia intervenuta caparra.

Può solamente deferirsi il giuramento a colui che nega la locazione.

1716. Quando vi sia contestazione sul prezzo della locazione contratta verbalmente la di cui esecuzione sia già incominciata, e non esista quietanza, si presterà fede al proprietario sul suo giuramento, eccetto che il conduttore non prescelga di domandare la stima per mezzo di periti; nel qual caso le spese della perizia rimangono a suo carico, se la stima eccede il prezzo ch'egli ha dichiarato.

1717. Il conduttore ha diritto di sublocare, e di cedere il suo affitto ad un altro, quando tale facoltà non gli sia stata interdetta.

Gli potrà essere interdetta in tutto o in parte.

Questa clausola è sempre di stretto diritto.

1718. Gli articoli del titolo *del Contratto di matrimonio e dei Diritti rispettivi degli sposi*, relativamente alle locazioni de'beni delle donne maritate, sono applicabili alle locazioni de' beni dei minori.

1719. Il locatore è tenuto per la natura del contratto, e senza bisogno di alcuna speciale stipulazione,

1.° Di consegnare al conduttore la cosa locata;

2.° Di mantenere questa cosa in istato di poter servire all' uso per cui venne locata;

3.° Di fare che il conduttore ne abbia il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione.

1720. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni d' ogni specie.

Deve farvi, durante la locazione, tutte

quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccetto che le piccole riparazioni che per uso sono a carico del conduttore.

1721. Il conduttore deve essere garantito per tutti que' vizj e difetti della cosa locata che ne impediscono l' uso, quantunque non fossero noti al locatore al tempo della locazione.

Se da questi vizj o difetti proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto ad indennizzarlo.

1722. Se, durante la locazione, la cosa locata venga totalmente distrutta per caso fortuito, il contratto è sciolto *ipso jure*; se non è distrutta che in parte, il conduttore può, a norma delle circostanze, domandare la diminuzione del prezzo, o lo scioglimento del contratto. In entrambi i casi non si fa luogo a veruna indennizzazione.

1723. Il locatore non può, durante la locazione, mutare la forma della cosa locata.

1724. Se, durante la locazione, la cosa locata abbisogna di riparazioni urgenti e che non possano differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve soffrire l' incomodo che gli arrecano, qualunque

sia, e quantunque nel tempo che si eseguiscono, resti privato di una parte della cosa locata.

Se però tali riparazioni continuano oltre quaranta giorni, verrà diminuito il prezzo della locazione proporzionatamente al tempo ed alla parte della cosa locata di cui sarà restato privo.

Se le riparazioni sono di tal natura che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, questi potrà fare sciogliere il contratto.

1725. Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che le terze persone con vie di fatto arrecano al suo godimento, quando però non pretendano qualche diritto sopra la cosa locata; riservata al conduttore la facoltà di agire contro di esse in suo proprio nome.

1726. Se, al contrario, l'inquilino o l'affittuario sono stati molestati nel loro godimento in conseguenza di un' azione relativa alla proprietà del fondo, essi hanno diritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del fitto, purchè la molestia e l'impedimento sieno stati denunziati al proprietario.

1727. Se quelli che hanno cagionate molestie per vie di fatto, pretendono di avere qualche diritto sopra la cosa locata, o se il conduttore è egli stesso citato in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto o in parte, o a soffrire l'uso di qualche servitù, deve domandare al locatore di essere rilevato dalle molestie, e deve, se lo chiede, essere assoluto dall'osservanza del giudizio, nominando il locatore nel cui nome possiede.

1728. Il conduttore ha due obbligazioni principali,

1.° Deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi a norma delle circostanze;

2.° Deve pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.

1729. Se il conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello cui venne destinata, o da cui possa derivare danno al locatore, questi può, secondo le circostanze, fare sciogliere il contratto.

1730. Quando fra il locatore ed il conduttore siasi fatta una descrizione dello stato della cosa locata, il conduttore deve

***

restituirla nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della fatta descrizione, a riserva di ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà o per forza irresistibile.

1731. Quando non siasi proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato di riparazioni locative, e deve restituirla nella stessa condizione, salva la prova in contrario.

1732. È risponsabile delle deteriorazioni o dei deperimenti che succedono durante il suo godimento, quando non provi che siano avvenuti senza sua colpa.

1733. È risponsabile dell'incendio, quando non provi,

Che sia avvenuto per caso fortuito o forza irresistibile, o per vizio di costruzione,

O che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina.

1734. Essendovi più inquilini, tutti sono risponsabili solidariamente per l'incendio;

Eccetto che provino che l'incendio sia incominciato nell'abitazione d'uno di essi, nel qual caso questi soltanto ne deve rispondere;

O che alcuno di essi provi che l'incendio

non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è risponsabile.

1735. Il conduttore è risponsabile per le deteriorazioni e deperimenti cagionati per fatto delle persone della sua famiglia o de' suoi subaffittuarj.

1736. Se la locazione è stata fatta senza scrittura, non potrà alcuna delle parti contraenti dare il congedo all' altra, se non che osservando i termini stabiliti dalla consuetudine de' luoghi.

1737. La locazione cessa *ipso jure* spirato il termine stabilito, qualora siasi fatta mediante scrittura, senza che sia necessario di dare il congedo.

1738. Spirato il termine stabilito nella scrittura di locazione, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione il cui effetto è regolato dall' articolo relativo alle locazioni fatte senza scrittura.

1739. Quando fu intimato il congedo, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento, non può opporre la tacita riconduzione.

1740. Nel caso dei due articoli precedenti, la sicurtà data per la pigione non

s' estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine.

1741. Il contratto di locazione resta sciolto per il totale deperimento della cosa locata, o per la mancanza rispettiva del locatore e del conduttore, in adempire alle loro obbligazioni.

1742. Il contratto di locazione non si risolve per la morte del locatore, nè per quella del conduttore.

1743. Se il locatore vende la cosa locata, il compratore non può espellere l' affittuario o l'inquilino il quale abbia una scrittura di locazione autentica o di data certa, purchè il locatore stesso non siasi riservato un tale diritto nel contratto di locazione.

1744. Se nel contratto di locazione si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere l' inquilino o l' affittuario, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno ai danni ed interessi, il locatore è tenuto ad indennizzare l' affittuario o l' inquilino nel modo seguente.

1745. Se si tratta di casa, appartamento o bottega, il locatore paga, a titolo di danni ed interessi, al conduttore che deve essere espulso, una somma eguale

alla pigione, per il tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, viene accordato dalla denunzia di congedo all' uscita.

1746. Trattandosi di fondi rustici, l'indennizzazione che il locatore deve pagare al conduttore, è il terzo del fitto di tutto il tempo per cui dovrebbe continuare la locazione.

1747. L'indennizzazione sarà determinata dal giudizio de' periti, ove si tratti di manifatture, fabbriche o altri stabilimenti ch' esigano considerevoli anticipazioni.

1748. Il compratore che vuole far uso della facoltà riservata nel contratto, di espellere l' affittuario o l' inquilino in caso di vendita, è inoltre tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per le denunzie di congedo.

L' affittuario de' beni rustici deve essere avvertito, almeno un anno prima.

1749. Gli affittuarj o gl' inquilini non si possono espellere, se dal locatore, o in sua mancanza, dal nuovo acquirente, non viene loro prima pagata l' indennizzazione superiormente stabilita.

1750. Se la locazione non è fatta con

****

atto autentico, o non ha data certa, l'acquirente non è tenuto a verun risarcimento di danni ed interessi.

1751. Il compratore con patto di retratto non può usare della facoltà di espellere il conduttore, fino a che, collo spirare del termine fissato pel retratto, egli non divenga irrevocabilmente proprietario.

SEZIONE II.

Regole particolari per le locazioni delle case.

1752. L'inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti, si può espellere da essa, eccetto che dia cautele bastanti ad assicurarne la pigione.

1753. Il subaffittuario non è tenuto verso il proprietario, che sino alla concorrenza della pigione convenuta nella sublocazione della quale può essere debitore al tempo del sequestro, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

Non sono però considerati come fatti anticipatamente i pagamenti che si sono

eseguiti dal subaffittuario, tanto in virtù d' una stipulazione risultante dal contratto di sublocazione, quanto in conseguenza della consuetudine dei luoghi.

1754. Le riparazioni *locative*, o sia di piccola manutenzione che restano a carico dell' inquilino, se non vi è patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine de' luoghi, e, fra le altre, sono le riparazioni da farsi,

Ai focolari, frontoni, stipiti ed architravi dei cammini;

All' incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti ed altri luoghi di abitazione fino all' altezza d'un metro;

Al pavimento e quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi siano rotti;

Ai vetri, eccetto che siano stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza irresistibile, per cui l' inquilino non possa essere risponsabile;

Inoltre le riparazioni da farsi alle imposte degli usci, ai telaj delle finestre, alle tavole dei tramezzi, o alle imposte delle botteghe, ai cardini, chiavistelli e serrature.

1755. Nessuna delle predette riparazioni è a carico dell' inquilino, quando esse sono cagionate da vetustà o da forza irresistibile.

1756. Lo spurgamento dei pozzi e delle latrine è a peso del locatore, se non vi è patto in contrario.

1757. L' affitto dei mobili somministrati per l' addobbo d' una casa intiera, di un appartamento, bottega o di qualunque altro locale, si considera fatto per il tempo per cui, secondo la consuetudine de' luoghi, sogliono ordinariamente durare le locazioni delle case, appartamenti, botteghe ed altri locali.

1758. La locazione d' un appartamento mobigliato si ritiene fatta ad anno, quando si è convenuta la pigione ad un tanto per anno;

A mese, se la pigione è a un tanto per mese;

A giorno, quando fu pattuita ad un tanto per giorno.

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stata fatta ad anno, a mese o a giorno, si deve ritenere fatta secondo l' uso dei luoghi.

1759. Se un inquilino continua nel

godimento della casa o dell'appartamento, terminata la locazione fatta per iscritto, senza opposizione per parte del locatore, s'intenderà che lo ritenga colle stesse condizioni per il tempo determinato dalla consuetudine dei luoghi, e non potrà più dimetterlo od esserne espulso fuori che dopo un congedo dato nel tempo stabilito dalla stessa consuetudine.

1760. Nel caso di scioglimento del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni ed interessi che fossero risultati dall'abuso della cosa locata.

1761. Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di volere abitare egli stesso la casa locata, quando non vi sia patto in contrario.

1762. Essendosi pattuito nel contratto di locazione che sia lecito al locatore di recarsi ad abitare la casa, è tenuto a dare anticipatamente il congedo all'inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine de' luoghi.

SEZIONE III.

Regole particolari alle affittanze de' fondi rustici.

1763. Quegli che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore, non può subloçare nè cedere il fondo locato, se non gliene fu espressamente accordata la facoltà nel contratto di locazione.

1764. In caso di contravvenzione, il proprietario ha diritto di riprendere il godimento della cosa locata, ed il conduttore è condannato alla rifusione dei danni ed interessi risultanti dall' inadempimento del contratto.

1765. Se in un contratto d' affitto si dà ai fondi una maggiore o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione o all' aumento del fitto per il conduttore, che ne' casi e secondo le regole spiegate nel titolo *della Vendita*.

1766. Se il conduttore di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame e degl' istrumenti necessarj all' agricoltura, se ne abbandona la coltivazione, se non

coltiva da buon padre di famiglia, se impiega la cosa locata ad altro uso che a quello per cui fu destinata, o, generalmente, se non eseguisce i patti dell' affittanza, e ne risulti danno al locatore, questi potrà, secondo le circostanze, far rescindere l' affittanza.

In caso di rescissione proveniente dal fatto del conduttore, questi è tenuto alla rifusione dei danni ed interessi, com' è prescritto all' articolo 1764.

1767. Ogni conduttore di fondi rustici è tenuto a riporre i raccolti nei luoghi a tal fine destinati nel contratto di locazione.

1768. Il conduttore d' un fondo rustico è tenuto, sotto pena di tutte le spese, danni ed interessi, a render inteso il proprietario delle usurpazioni che si commettessero sui fondi.

Questa notificazione deve darsi nello stesso termine stabilito per le citazioni a comparire in giudizio, secondo la distanza de' luoghi.

1769. Se l' affittanza è fatta per più anni, e che, durante la stessa, la totalità o almeno la metà della raccolta di un anno venga a perire per casi fortuiti, il conduttore può domandare una riduzione

del fitto, eccetto che sia indennizzato dalle precedenti raccolte.

Se non è indennizzato, non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine dell' affitto, nel qual tempo si fa un conguaglio con i frutti percepiti in tutti gli anni del medesimo;

Frattanto può il giudice dispensare provvisionalmente il conduttore dal pagamento d'una parte del fitto, in proporzione del danno sofferto.

1770. Se l' affittanza non è che per un anno, e sia occorsa la perdita o della totalità, o almeno della metà de' frutti; il conduttore sarà liberato d'una parte proporzionata del fitto.

Non potrà pretendere alcuna riduzione, se la perdita è minore della metà.

1771. Il conduttore non può conseguire la riduzione, allorchè la perdita de' frutti accade dopo che sono separati dal suolo, eccetto che il contratto assegni al proprietario una quota parte dei frutti in natura; nel qual caso questi deve soggiacere alla perdita per la sua parte, purchè il conduttore non fosse in mora per la consegna al locatore della sua porzione de' frutti.

Il conduttore non può parimente domandare una riduzione, quando la causa del danno era esistente e nota al tempo in cui fu stipulata l' affittanza.

1772. L' affittuario può con un' espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti.

1773. Questa convenzione non s' intende fatta che per i casi fortuiti ordinarj, come la grandine, il fulmine, la gelata o brina.

Essa non s' intende fatta per i casi fortuiti straordinarj, come le devastazioni della guerra, o un' inondazione, cui non sia d' ordinario sottoposto il paese, eccetto che il conduttore siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti.

1774. L' affittanza d' un fondo rustico senza scrittura, si reputa fatta pel tempo ch' è necessario, affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del fondo locato.

Quindi l'affittanza di un prato, di una vigna e di qualunque altro fondo i cui frutti si raccolgono interamente nel decorso dello anno, si reputa fatta per un anno.

L' affittanza di terre coltive, quando queste sono divise in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatta per tanti anni quante sono le porzioni.

1775. L' affittanza de' fondi rustici, quantunque fatta senza scrittura, cessa *ipso jure* collo spirare del tempo per cui s' intende fatta, a norma del precedente articolo.

1776. Se, allo spirare della locazione di fondi rustici fatta con iscrittura, il conduttore continua ed è lasciato in possesso, ne risulta una nuova affittanza il di cui effetto è determinato dall' articolo 1774.

1777. Il conduttore che cessa, deve lasciare a quello che gli succede nella coltivazione, i locali opportuni ed altri comodi occorrenti per i lavori dell' anno susseguente; e reciprocamente, il nuovo conduttore deve lasciare a quello che cessa, gli opportuni locali e gli altri comodi occorrenti per il consumo de' foraggi, e per le raccolte che restano a farsi.

Sì nell' uno che nell' altro caso, si devono osservare le consuetudini dei luoghi.

1778. Il conduttore che cessa, deve pure lasciare la paglia ed il concime della annata, se gli ha ricevuti all' ingresso della locazione; e quando non gli avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenerli secondo la stima.

CAPO III.

Della Locazione delle opere e dell' industria.

1779. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d'industria:

1.° La locazione delle persone che obbligano la propria opera all' altrui servigio;

2.° Quella de' vetturali, sì per terra che per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3.° Quella degl' intraprenditori di opere ad appalto o cottimo.

SEZIONE PRIMA.

Della Locazione delle opere de' domestici e degli operaj.

1780. Nessuno può obbligare i suoi servigi che a tempo, o per una determinata impresa.

1781. Si presta fede al padrone sopra la sua giurata asserzione,

Per la quantità delle mercedi;

Per il pagamento del salario dell' annata scaduta;

E per le somministrazioni fatte in conto dell' anno corrente.

SEZIONE II.

De' Vetturali per terra e per acqua.

1782. I vetturali per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, rapporto ai quali resta disposto nel titolo *del Deposito e del Sequestro.*

1783. Sono risponsabili non solo di ciò che essi hanno già ricevuto nel loro bastimento o vettura, ma eziandio di ciò che loro è stato consegnato sul porto o nel luogo di ricapito per essere riposto nel loro bastimento o vettura.

1784. Sono risponsabili per la perdita e per le avarie delle cose che sono state loro affidate, quando non provino che siansi perdute e abbiano sofferta avaria per un caso fortuito o per forza irresistibile.

1785. Gl' intraprenditori di pubblici

trasporti per terra e per acqua, e quelli delle vetture pubbliche, devono tenere un registro del danaro, effetti ed involti di cui s' incaricano.

1786. Gl' intraprenditori e direttori dei trasporti e vetture pubbliche, i padroni di barche e navigli, sono inoltre soggetti a regolamenti particolari che fanno legge fra essi e gli altri cittadini.

Sezione III.

Degli Appalti e dei Cottimi.

1787. Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministrerà soltanto la sua opera o la sua industria, ovvero che somministrerà pure la materia.

1788. Nel caso in cui l' artefice somministri la materia, se la cosa viene a perire in qualsivoglia modo, prima di essere consegnata, la perdita resta a danno dell' artefice, purchè il padrone non fosse in mora nel riceverla.

1789. Nel caso in cui l' artefice impieghi solamente il suo lavoro o l' industria, se la cosa viene a perire, l' artefice è tenuto soltanto per la sua colpa.

1790. Nel caso dell'articolo precedente, se la cosa perisce, quantunque senza colpa per parte dell'artefice, prima che l'opera sia stata consegnata, e senza che il padrone sia in mora nel verificarla, l'artefice non ha più diritto di pretendere la mercede, purchè la cosa non sia perita per un vizio della materia.

1791. Quando si tratti d'un lavoro che sia di più pezzi o a misura, la verificazione può farsi in partite diverse; e si presume fatta per tutte le partite soddisfatte, se il padrone paga l'artefice in proporzione del lavoro fatto.

1792. Se l'edifizio costrutto a prezzo fatto, perisce in totalità o in parte per difetto di costruzione, ed anche per vizio del suolo, durante il corso di anni dieci l'architetto e l'intraprenditore ne restano risponsabili.

1793. Quando un architetto o un intraprenditore s'è incaricato per appalto di costruire un edifizio, in conformità d'un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può domandare alcun aumento di prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d'opera o dei materiali, nè col pretesto

che siansi fatte al detto piano variazioni od aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto, e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario.

1794. Il padrone può sciogliere a suo arbitrio l'accordo dell'appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, indennizzando l'intraprenditore di tutte le sue spese, di tutti i suoi lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa.

1795. Il contratto di locazione d'un'opera si scioglie colla morte dell'artefice, dell'architetto od intraprenditore.

1796. Il proprietario però è tenuto a pagare ai loro eredi in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l'importare dei lavori fatti e dei materiali preparati, allora soltanto che tali lavori o tali materiali possono essergli utili.

1797. L'intraprenditore è risponsabile delle operazioni delle persone che ha impiegato.

1798. I muratori, falegnami ed altri artefici che sono stati impiegati alla costruzione d'un edifizio o di altra opera data in appalto, non hanno azione contro quello a cui vantaggio si sono fatti i lavori,

che fino alla concorrenza di quanto si trova in debito verso l' intraprenditore, nel tempo in cui intentano la loro azione.

1799. I muratori, falegnami, ferraj ed altri artefici che fanno direttamente dei contratti a prezzo fatto, sono tenuti ai regolamenti prescritti nella presente sezione: essi sono considerati come appaltatori per la parte ch' eseguiscono.

CAPO IV.

Della Locazione a soccida.

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni generali.

1800. La locazione a *soccida* è un contratto per cui una delle parti dà all' altra una quantità di bestiame perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse convenute.

1801. Vi sono più specie di *soccide*:

La *soccida* semplice ed ordinaria,

La *soccida* a metà,

La *soccida* coll' affittuario o con il colono parziario.

Evvi ancora una quarta specie di contratto chiamato impropriamente *soccida*.

1802. Si può dare a soccida qualunque specie di bestiame che sia suscettibile di accrescimento o di utilità all' agricoltura o al commercio.

1803. Non essendovi convenzioni particolari, tali contratti vengono regolati dai principj seguenti.

Sezione II.

Della Soccida semplice.

1804. La locazione a soccida semplice è un contratto per cui si danno ad altri dei bestiami per custodire, nutrire ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagnerà la metà nell' accrescimento, e dovrà soggiacere altresì alla metà della perdita.

1805. La stima data ai bestiami nel contratto di locazione non ne trasferisce la proprietà al conduttore; non ha per oggetto che di determinare la perdita o il guadagno che potrà risultarne, terminata la locazione.

1806. Il conduttore deve usare la diligenza d' un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame dato in soccida.

1807. Non è risponsabile pei casi fortuiti, se non quando siavi preceduta qualche colpa per sua parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita.

1808. Nascendo controversia, il conduttore deve provare il caso fortuito, e il locatore la colpa da lui imputata al conduttore.

1809. Il conduttore il quale è liberato per motivo di caso fortuito, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie.

1810. Se il bestiame perisce interamente senza colpa del conduttore, la perdita ricade a danno del locatore.

Se non ne perisce che una parte, la perdita resta a carico comune, ragguagliata al prezzo della stima in origine, ed a quello della stima al termine della locazione.

1811. Non si può stipulare,

Che il conduttore soffrirà a solo suo danno tutta la perdita del bestiame, avvenuta anche per caso fortuito e senza sua colpa,

O ch' egli avrà nella perdita una parte più grande che nel guadagno,

O che il locatore predederrà, in fine della locazione, qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida.

Ogni convenzione di tale natura è nulla.

Il conduttore profitta egli solo del latte, del concime e del lavoro del bestiame dato a soccida.

La lana e l' accrescimento si dividono.

1812. Il conduttore non può disporre di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale della soccida, quanto all' accrescimento, senza il consenso del locatore, il quale nemmeno può disporne se non ha il consenso del conduttore.

1813. Quando la locazione a soccida è contratta coll' affittuario altrui, deve essere notificata al proprietario de' beni di cui tiene l' affittanza; senza di che il proprietario di detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l' affittuario gli deve.

1814. Il conduttore non può tosare gli animali dati a soccida senza avvertirne preventivamente il locatore.

1815. Se nel contratto non si è stabilito il tempo per cui dovrà durare la

soccida, si ritiene ch' essa abbia a durare per tre anni.

1816. Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il conduttore non adempie a' suoi obblighi.

1817. Al termine della locazione, ed al tempo dello scioglimento, si procede a nuova stima del bestiame dato a soccida.

Il locatore può estrarre bestie dalle mandre d' ogni specie, sino alla concorrenza della prima stima; il di più si divide.

Se non esistono bestiami sufficienti ad agguagliare la prima stima, il locatore prende quelli che rimangono, e le parti si compensano per la perdita.

SEZIONE III.

Della Soccida a metà.

1818. La soccida a metà è una società nella quale ciascuno de' contraenti conferisce la metà de' bestiami, che restano comuni pel guadagno o per la perdita.

1819. Il conduttore profitta egli solo, come nella soccida semplice, del latte, del letame e del lavoro degli animali.

Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell' accrescimento.

Qualunque convenzione contraria è nulla, fuori che nel caso in cui il locatore sia proprietario della possessione di cui il conduttore è l' affittuario o il colono parziario.

1820. Tutte le altre regole della soccida semplice s' applicano alla soccida per metà.

SEZIONE IV.

Della Soccida data dal Proprietario al suo Affittuario o al Colono parziario.

§. 1.°

Della Soccida *data all' affittuario.*

1821. Questa soccida (chiamata ancora *soccida di ferro*) è quella per cui il proprietario d' una possessione la concede in affitto, a condizione che al terminare della locazione, l' affittuario lascerà degli animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che avrà ricevuti.

1822. La stima del bestiame consegnato

all' affittuario non produce la traslazione in lui della proprietà, ma nulladimeno lo pone a suo rischio.

1823. Tutti i guadagni appartengono all' affittuario durante la locazione, quando non vi sia patto in contrario.

1824. Nelle soccide contratte coll' affittuario, il concime non cede a suo profitto particolare, ma appartiene alla possessione locata, nella coltura di cui deve unicamente impiegarsi.

1825. La perdita del bestiame, anche totale ed avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno dell' affittuario, se non si è diversamente pattuito.

1826. Al termine della locazione, l' affittuario non può ritenersi il bestiame compreso nella soccida pagando il valore della stima primitiva; ma deve lasciare bestiami d' egual valore di quelli che ha ricevuto.

Se vi è mancanza di bestiame, deve pagarla; e soltanto gli appartiene ogni eccedenza.

§. 2°

Della Soccida contratta con il colono parziario.

1827. Se il bestiame dato a soccida perisce interamente senza colpa del colono, la perdita è a danno del locatore.

1828. Si può stipulare che il colono rilascerà al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario;

Che il locatore avrà una maggiore porzione degli utili;

Che gli spetterà la metà del latte:

Ma non si può stipulare che il colono debba soffrire tutta la perdita.

1829. Questa soccida termina col fine della locazione.

1830. Nel rimanente è sottoposta a tutte le regole della semplice soccida.

SEZIONE V.

Del Contratto impropriamente chiamato di Soccida.

1831. Quando si dà una o più vacche perchè siano custodite ed alimentate, il locatore ne conserva la proprietà; egli ha soltanto il guadagno de' vitelli che nascono da esse.

TITOLO IX.

Del Contratto di Società.

CAPO PRIMO.

Disposizioni generali.

1832. La società è un contratto col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà risultare.

1833. Qualunque società deve avere per

oggetto una cosa lecita, e deve essere contratta per l'interesse comune delle parti.

Ciascun socio deve conferirvi o danaro, o altri beni, o la propria industria.

1834. Ogni società si deve contrarre col mezzo di scrittura, quando l'oggetto della medesima ecceda il valore di cento cinquanta lire.

La prova testimoniale non è ammessa contro ed oltre il contenuto nell'atto di società, nè sopra ciò che siasi asserito prima, al tempo o dopo del medesimo atto, ancorchè si tratti d'una somma o valor minore di cento cinquanta lire.

CAPO II.

Delle diverse Specie di società.

1835. Le società sono universali o particolari.

SEZIONE PRIMA.

Delle Società universali.

1836. Si distinguono due sorte di società

universali, la società di tutti i beni presenti, e la società universale de' guadagni.

1837. La società di tutti i beni presenti è quella per cui le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili ch' esse possiedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendere tutte le altre specie d'utili, ma i beni che le parti potranno acquistare per successione, donazione o legato, non entrano in questa società, se non per goderli in comunione: ogni stipulazione che tenda a rendere comune la proprietà di questi beni, è vietata, fuorchè tra i conjugi, e a norma di quanto è stato a loro riguardo stabilito.

1838. La società universale de' guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante il corso della società: sono pure compresi i mobili che ciascuno de' soci possiede al tempo del contratto; ma i loro immobili particolari non fanno parte della società, salvo che per goderli in comunione.

1839. Il semplice contratto di società universale senz' altra dichiarazione, non induce che la società universale degli utili.

1840. Non può aver luogo veruna società universale eccetto che fra persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente l'una dall' altra, ed alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente in pregiudizio dei diritti d' altre persone.

SEZIONE II.

Della Società particolare.

1841. La società particolare è quella la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono percepire.

1842. È parimente società particolare il contratto con cui più persone si associano, o per una impresa determinata, o per l' esercizio di qualche mestiere o professione.

CAPO III.

Delle Obbligazioni de' Soci tra loro e relativamente a' terzi.

SEZIONE PRIMA.

Delle Obbligazioni de' Soci fra loro.

1843. La società incomincia nell'istante medesimo del contratto, se non è stabilita un' altr' epoca.

1844. Non essendovi patto sulla durata della società, si presume contratta per tutta la vita de' soci, sotto le limitazioni prescritte all' articolo 1869; se però si tratta d' affare il quale non duri che per un determinato tempo, la società s' intenderà contratta per tutto il tempo in cui deve durare lo stesso affare.

1845. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

Quando ciò che si deve conferire consiste in un determinato corpo di cui la

società abbia sofferto l'evizione, il socio che l'ha conferito n'è risponsabile verso la stessa società, nell'egual modo che il venditore è tenuto per l'evizione a favore del compratore.

1846. Il socio che doveva conferire alla società una somma, e non l'ha conferita, resta *ipso jure*, e senza bisogno d'istanza, debitore degl'interessi di tale somma, dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento.

Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale; gl'interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio.

Tutto ciò senza pregiudizio de'maggiori danni ed interessi, quando vi sia luogo.

1847. I soci che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, devono render conto alla stessa di tutti i guadagni fatti con quella specie d'industria che è l'oggetto della società.

1848. Quando uno de'soci sia creditore per suo conto particolare di una somma esigibile verso di una persona che è parimente debitrice alla società di una somma esigibile, deve imputarsi ciò che riceve

dal debitore, sul credito della società e sul proprio nella proporzione de' due crediti, ancorchè colla quitanza avesse fatta l'intiera imputazione sopra il suo credito particolare: ma se avrà dichiarato nella quitanza, che l'imputazione sarà fatta interamente sul credito della società, questa dichiarazione sarà eseguita.

1849. Quando uno de' soci abbia ricevuta l'intiera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventi dopo insolvibile, questo socio dovrà conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque avesse rilasciato la quitanza specialmente *a sconto della sua porzione.*

1850. Ciascuno de' soci è obbligato verso la società, per i danni cagionati alla stessa per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari.

1851. Se le cose il cui godimento soltanto è stato posto in società consistono in corpi certi e determinati, che non si consumano coll'uso, restano a rischio del socio che ne è proprietario.

Se queste cose si consumano coll'uso, se conservandole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute, o se

furono poste in società, previa stima risultante da un inventario, esse restano a rischio della società.

Se la cosa è stimata, il socio non può ripetere che l'ammontare della stima.

1852. Un socio ha azione contro la società non solo per la restituzione de' capitali sborsati a di lei conto, ma ancora per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, e per i rischi inseparabili dalla sua amministrazione.

1853. Quando la scrittura di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte sarà in proporzione di quanto ha ognuno conferito per il fondo sociale.

Rapporto a quello che non ha conferito che la propria industria, la sua parte ne' guadagni o nelle perdite sarà regolata come la parte di colui che nella società avrà conferito la somma o porzione minore.

1854. Se i soci hanno convenuto di rimettersi all'arbitramento di uno di essi o di un terzo per determinare le porzioni, questo arbitramento non potrà impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente contrario all'equità.

Non è ammesso alcun riclamo a questo

riguardo, quando sono trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio il quale si pretende leso, ha avuto notizia dell' arbitramento, o quando dal suo canto ha incominciato ad eseguirlo..

1855. È nulla la convenzione che attribuisce ad uno de' soci la totalità dei guadagni.

Lo stesso ha luogo per quella convenzione per cui i capitali o effetti posti in società da uno o più soci venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite.

1856. Il socio incaricato dell' amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, non ostante l' opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò siegua senza frode.

Questa facoltà non può essere rivocata durante la società senza una causa legittima, ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, sarà revocabile come un semplice mandato.

1857. Quando più soci sono incaricati di amministrare senza che siano precisate le loro funzioni, o senza che sia stato espresso che l' uno non potesse agire senza

l' altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di questa amministrazione.

1858. Quando siasi pattuito che uno degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza dell' altro, uno solo non potrà senza una nuova convenzione, agire in assenza dell' altro, quantunque questi fosse nell' attuale impossibilità di concorrere agli atti dell' amministrazione.

1859. In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare, si osservano le seguenti regole:

1.° Si presume che i soci siansi data reciprocamente la facoltà di amministrare l' uno per l' altro. L' operato di ciascuno è valido anche per la parte de' consoci, ancorchè non abbia riportato il loro consenso; salvo a questi ultimi o ad uno di essi, il diritto di opporsi all' operazione, prima che sia conclusa.

2.° Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall' uso, e non se ne serva contro l' interesse della società, o in modo che impedisca a' suoi soci di servirsene secondo il loro diritto.

***

3.° Ciascun socio ha diritto di obbligare i consoci a concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società.

4.° Uno de' soci non può fare innovazioni sopra gl' immobili dipendenti dalla società, ancorchè le pretenda vantaggiose alla stessa, se gli altri soci non vi acconsentano.

1860. Il socio che non è amministratore, non può alienare nè obbligare le cose benchè *mobiliari* le quali dipendono dalla società.

1861. È in facoltà di ciascuno de' soci di associarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società: non può senza tale consenso ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l' amministrazione.

SEZIONE II.

Delle Obbligazioni de' soci verso i terzi.

1862. Nelle società, escluse quelle di commercio, i soci non sono obbligati solidariamente per i debiti sociali, ed uno

de' soci non può obbligare gli altri, se questi non gliene hanno accordata la facoltà.

1863. I soci sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato, ciascuno per una somma e parte eguale, ancorchè uno di essi avesse in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l' obbligazione di questo in ragione di quest' ultima porzione.

1864. La stipulazione espressamente che l' obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli altri, eccetto che questi gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa siasi convertita in vantaggio della società.

CAPO IV.

Delle diverse Maniere con cui finisce la società.

1865. La società finisce,

1.° Per lo spirare del tempo per cui fu contratta;

2.° Per l' estinzione della cosa, o per il compimento della negoziazione;

3.° Per la morte naturale di alcuno de' soci;

4.° Per la morte civile, per l'interdizione o per il fallimento di alcuno di essi.

5.° Per la volontà espressa da uno o più soci di non volere continuare la società.

1866. La prorogazione d'una società contratta a tempo determinato non può essere provata che per mezzo di scrittura rivestita delle stesse forme del contratto di società.

1867. Quando uno dei soci ha promesso di mettere in comunione la proprietà d'una cosa, se questa viene a perire prima che sia stata realmente conferita, ciò produce lo scioglimento della società riguardo a tutti i soci.

La società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo godimento siasi posto in comunione, e che la proprietà sia rimasta presso del socio.

Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa la cui proprietà fu già conferita nella società.

1868. Quando siasi stipulato che in caso di morte di uno dei soci, la società

debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i soci superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi; nel secondo caso, l'erede del defunto non ha diritto che alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione in cui essa si trovasse al tempo della morte del socio, e non partecipa nelle ulteriori ragioni che in quanto siano una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede.

1869. Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società la cui durata sia senza limite, e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i soci, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede e non fuori di tempo.

1870. La rinunzia non è di buona fede quando il socio rinunzia per appropriarsi in particolare il guadagno che i soci si erano proposto di ottenere in comune.

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e che l'interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

****

1871. Non può essere domandato da uno dei soci lo scioglimento della società a tempo determinato prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero dei giusti motivi, come nel caso che uno dei soci mancasse a' suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali, o in altri casi consimili, la legittimità e gravità de' quali sono lasciate all' arbitrio dei giudici.

1872. Sono applicabili alle divisioni tra soci le regole concernenti la divisione delle eredità, la forma di tale divisione, e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.

Disposizione relativa alle Società di commercio.

1873. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle società di commercio che in quei casi i quali non sono in verun modo contrarj alle leggi ed usi commerciali.

TITOLO X.

Dell' Imprestito.

1874. L' imprestito è di due specie:

Quello delle cose di cui si può far uso senza consumarle,

E quello delle cose che si consumano con l' uso.

La prima specie si chiama *imprestito ad uso*, o sia *comodato*;

La seconda si chiama *imprestito per consumo*, o *mutuo*.

CAPO PRIMO.

Dell' Imprestito ad uso, o sia Comodato

SEZIONE PRIMA.

Della natura dell' Imprestito ad uso.

1875. L' imprestito ad uso o sia comodato è un contratto per cui una delle parti consegna all' altra una cosa perchè se ne

serva, coll' obbligo a colui che la riceve, di restituirla dopo che se ne sarà servito.

1876. Il comodato è essenzialmente gratuito.

1877. Il comodante ritiene la proprietà della cosa imprestata.

1878. Tutto ciò che è in commercio, e che non si consuma con l' uso può essere l' oggetto di questo contratto.

1879. Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato, passano negli eredi del comodante e del comodatario.

Se però l' imprestito è stato fatto a contemplazione del comodatario, ed a lui solo personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa imprestata.

Sezione II.

Delle Obbligazioni del comodatario.

1880. Il comodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa imprestata. Non può servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa o dalla

convenzione sotto pena della rifusione dei danni ed interessi, ove siavi luogo.

1881. Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso, o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, sarà risponsabile della perdita accaduta, anche per caso fortuito.

1882. Se la cosa imprestata perisce per un caso fortuito a cui il comodatario la avrebbe potuta sottrarre surrogando la propria, o se, non potendo salvare che una delle due, ha preferita la propria, egli è risponsabile per la perdita dell' altra.

1883. Se la cosa è stata stimata al tempo del prestito, la perdita, ancorchè succeda per caso fortuito, è a carico del comodatario, qualora non vi sia convenzione in contrario.

1884. Se la cosa si deteriora a cagione unicamente dell' uso per cui fu data ad imprestito e senza colpa del comodatario, non è questi tenuto per il deterioramento.

1885. Il comodatario non può ritenere la cosa imprestata in compensazione di ciò che il comodante gli deve.

1886. Se il comodatario ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa comodata, non potrà ripeterla.

1887. Se più persone hanno unitamente presa ad imprestito la stessa cosa, ne sono solidariamente risponsabili al comodante.

SEZIONE III.

Delle Obbligazioni del comodante.

1888. Il comodante non può ripigliare la cosa data ad imprestito, se non trascorso il termine convenuto, ovvero in mancanza di convenzione, se non dopo che la cosa ha servito all' uso per cui fu imprestata.

1889. Nondimeno, se, durante il detto termine, o prima che abbia cessato il bisogno del comodatario, sopravviene al comodante un' urgente impreveduta necessità di valersi della cosa, può il giudice, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla.

1890. Se durante l' imprestito è stato obbligato il comodatario, per conservare la cosa, ad incontrare qualche spesa straordinaria, di necessità, e urgente in modo da non poterne prevenire il comodante, questi sarà tenuto a farne il rimborso.

1891. Quando la cosa comodata sia tanto difettosa, che possa recar pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante è tenuto per il danno, se conoscendone i difetti, non ne ha avvertito il comodatario.

CAPO II.

Dell' Imprestito di consumazione, o sia Mutuo.

SEZIONE PRIMA.

Della Natura del mutuo.

1892. Il mutuo è un contratto per cui uno de' contraenti consegna all' altro una data quantità di cose le quali coll' uso si consumano, coll' obbligo a quest' ultimo di restituirgli altrettanto della medesima specie e qualità.

1893. In forza del mutuo, il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale venendo in qualunque modo a perire, perisce per di lui conto.

1894. Non possono darsi a mutuo cose le quali, benchè della medesima specie, sono però diverse nell' individuo, come sono gli animali: in tal caso il contratto non è che comodato.

1895. L' obbligazione risultante da un prestito in danari, è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento.

1896. La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, se il prestito fu fatto in verghe metalliche.

1897. Se furono prestate verghe metalliche o derrate, qualunque sia l' aumento o la diminuzione del loro prezzo, il debitore deve in ogni caso restituire la stessa qualità e quantità, e nulla più

Sezione II.

Delle Obbligazioni del mutuante.

1898. Nel mutuo, il mutuante è obbligato alla stessa risponsabilità stabilita collo articolo 1891 per il comodato.

1899. Il mutuante non può ridomandare le cose prestate, prima del termine convenuto.

1900. Non essendosi fissato il termine alla restituzione, il giudice può accordare al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.

1901. Essendosi soltanto convenuto che il mutuatario paghi quando gli sarà possibile, o quando ne avrà i mezzi, il giudice gli prescriverà un termine al pagamento, a norma delle circostanze.

Sezione III.

Delle Obbligazioni del mutuatario.

1902. Il mutuatario è obbligato di restituire le cose ad esso date in mutuo, nella stessa quantità e qualità, ed al tempo convenuto.

1903. Se si trova nella impossibilità di soddisfarvi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo ed al luogo in cui doveva a termini della convenzione farsi la restituzione della cosa.

Se non è stato determinato nè il tempo nè il luogo, il pagamento si fa secondo il valore corrente nel tempo e nel luogo in cui fu fatto l'imprestito.

1904. Se il mutuatario non restituisce le cose imprestate o il loro valore nel termine convenuto, deve corrispondere l'interesse dal giorno della domanda giudiziale.

CAPO III.

Del Mutuo ad interesse.

1905. È permessa la stipulazione degli interessi nel semplice mutuo di danaro, di derrate, o di altre cose *mobiliari*.

1906. Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti, non può ripeterli nè imputarli sul capitale.

1907. L'interesse è legale o convenzionale. L'interesse legale è fissato dalla legge. L'interesse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge ogni qual volta la legge non lo proibisce.

La misura dell' interesse convenzionale deve essere determinata in iscritto.

1908. La quitanza per il capitale rilasciata senza riserva degl' interessi, ne fa presumere il pagamento, e ne produce la liberazione.

1909. Si può stipulare un interesse mediante un capitale che il mutuante si obbliga di non ripetere.

In questo caso, il mutuo si denomina *stabilimento di rendita*.

1910. Tale rendita può costituirsi in due maniere, in perpetuo o a vita.

1911. La rendita costituita in perpetuo è essenzialmente redimibile.

Possono soltanto le parti convenire che non si redimerà la rendita prima d' un termine il quale non potrà eccedere dieci anni, ovvero senza che siane anticipatamente avvertito il creditore nel termine da esse determinato.

1912. Il debitore di una rendita costituita in perpetuo può essere costretto alla redenzione,

1.° Se cessa dall' adempire i suoi obblighi pel corso di due anni;

2.° Se tralascia di dare al creditore le cauzioni promesse nel contratto.

1913. È pure ripetibile il capitale di una rendita costituita in perpetuo nel caso di fallimento o di prossima decozione del debitore.

1914. Le regole concernenti le rendite vitalizie sono determinate nel titolo *dei Contratti di sorte.*

TITOLO XI.

Del Deposito e del Sequestro.

CAPO PRIMO.

Del Deposito in genere e delle sue diverse specie.

1915. Il deposito in genere è un atto per cui si riceve la cosa altrui coll'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

1916. Vi sono due specie di deposito: il deposito propriamente detto, ed il sequestro.

CAPO II.

Del Deposito propriamente detto.

SEZIONE PRIMA.

Della Natura e Sostanza del contratto di deposito.

1917. Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito.

1918. Non può avere per oggetto che cose *mobiliari*.

1919. Non è perfetto che colla tradizione reale o finta della cosa depositata.

La tradizione finta basta, nel caso in cui la cosa che si conviene di lasciare in deposito, fosse già presso il depositario per qualche altro titolo.

1920. Il deposito è volontario o necessario.

SEZIONE II.

Del Deposito volontario.

1921. Il contratto di deposito volontario si fa col consenso reciproco di chi deposita e di chi riceve la cosa in deposito.

1922. Il deposito volontario non può regolarmente farsi che dal proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso o tacito.

1923. Il deposito volontario deve essere provato col mezzo di scrittura. Non è ammessa la prova testimoniale se il valore del deposito eccede cento cinquanta lire.

1924. Quando il deposito eccedente cento cinquanta lire non è provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione, tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formano l'oggetto, e per la loro restituzione.

1925. Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare.

Ciò non ostante, se una persona capace di contrattare accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni d'un vero depositario; essa può essere convenuta in giudizio dal tutore o dall'amministratore della persona che ha fatto il deposito.

1926. Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una incapace, quegli che ha fatto il deposito non ha che l'azione vindicatoria della cosa depositata, finchè la medesima esiste presso il depositario, ovvero un' azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si è convertito in vantaggio di questo ultimo.

Sezione III.

Degli Obblighi del depositario.

1927. Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che impiega per custodire le cose che gli appartengono.

1928. Il disposto nel precedente articolo deve applicarsi con maggior rigore, 1.° quando il depositario siasi egli stesso offerto a ricevere il deposito; 2.° quando

abbia stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito; 3.° quando il deposito siasi fatto unicamente per l'interesse del depositario; 4.° quando siasi convenuto espressamente che il depositario sarà risponsabile per qualunque colpa.

1929. Il depositario non è in verun caso risponsabile per gli accidenti prodotti da una forza irresistibile, eccetto che sia costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

1930. Non può servirsi della cosa depositata senza l'espresso o presunto permesso del deponente.

1931. Non può fare verun tentativo per iscoprire le cose che presso di lui sono state depositate, quando gli vennero affidate in una cassa chiusa o in un involto sigillato.

1932. Il depositario deve restituire l'identica cosa che ha ricevuto.

In conseguenza, il deposito del danaro deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, tanto nel caso di aumento, che in quello di diminuzione del loro valore.

1933. Il depositario non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello stato in cui si ritrova al tempo della

restituzione. Le deteriorazioni avvenute senza sua colpa sono a carico del deponente.

1934. Il depositario a cui fu tolta la cosa depositata da una forza irresistibile, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma o qualche altra cosa, deve restituire ciò che ha ricevuto in cambio.

1935. L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione contro il compratore nel caso che non gli sia stato pagato.

1936. Se la cosa depositata ha prodotto frutti i quali siano stati percetti dal depositario, è questi tenuto a restituirli. Non è debitore di alcun interesse del danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora per la non fatta restituzione.

1937. Il depositario non deve restituire la cosa depositata, che a quello che glie l'ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o a quello che fu indicato per riceverlo.

1938. Non può pretendere che il deponente provi essere egli il proprietario della cosa depositata.

Digitized by Google

Ciò non ostante, se scopre che la cosa è stata rubata, e chi ne è il vero padrone, deve denunziare a questo il deposito a lui fatto con intimazione di riclamarlo in un determinato e congruo termine. Se quegli cui fu fatta la denunzia, è negligente nel riclamare il deposito, il depositario è validamente liberato colla consegna del deposito a quello da cui l'ha ricevuto.

1939. In caso di morte naturale o civile del deponente, la cosa depositata non può restituirsi che al suo erede.

Se vi sono più eredi, essa deve restituirsi a ciascuno di essi per la loro porzione.

Se la cosa non è divisibile, gli eredi devono fra essi accordarsi sul modo di riceverla.

1940. Se il deponente ha cangiato di stato; per esempio, se la donna che al tempo del fatto deposito era libera, siasi in seguito maritata e si ritrovi sotto la podestà del marito; se il maggiore che ha fatto il deposito sia stato interdetto; in tutti questi ed altri simili casi, il deposito non può restituirsi che a quello che ha l'amministrazione delle ragioni e de' beni del deponente.

1941. Se il deposito è stato fatto da

un tutore, da un marito o da un amministratore, in una di queste qualità, non può restituirsi che alla persona rappresentata da questo tutore, marito od amministratore, se la loro agenzia od amministrazione sia finita.

1942. Se nel contratto di deposito si è indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Se occorrono spese di trasporto, sono a carico del deponente.

1943. Se il contratto non indica il luogo della restituzione, deve questa farsi nello stesso luogo del deposito.

1944. Il deposito deve restituirsi al deponente appena lo avrà domandato, quando ancora si fosse fissato nel contratto un termine per la restituzione, purchè non esista presso il depositario un decreto di sequestro o un atto di opposizione, acciò la cosa depositata non venga restituita o traslocata.

1945. Il depositario infedele non è ammesso al benefizio della cessione.

1946. Qualunque obbligo del depositario si estingue, quando venga a scoprire ed a provare essere egli stesso il proprietario della cosa depositata.

SEZIONE IV.

Degli Obblighi del deponente.

1947. Il deponente è obbligato di rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata, e di indennizzarlo di tutte le perdite che il deposito può avergli occasionato.

1948. Il depositario può ritenere il deposito sino all' intiero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

SEZIONE V.

Del Deposito necessario.

1949. Il deposito necessario è quello che si rese indispensabile per qualche accidente, come per un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio od altro avvenimento non preveduto.

1950. Per il deposito necessario può essere ammessa la prova testimoniale, quando anche si trattasse d' una somma maggiore di cento cinquanta lire.

1951. Nel rimanente, il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole precedentemente enunciate.

1952. Gli osti e gli albergatori sono risponsabili, come depositarj, per gli effetti introdotti nei loro alberghi dal viandante che vi alloggia: il deposito di tali effetti deve riguardarsi come un deposito necessario.

1953. Sono risponsabili per il furto o per il danno arrecato agli effetti del viandante, tanto nel caso che il furto sia stato commesso o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone proposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che vanno e vengono in essi.

1954. Non sono risponsabili per i furti commessi a forza armata o altra irresistibile.

CAPO III.

Del Sequestro.

SEZIONE PRIMA.

Delle diverse specie di Sequestro.

1955. Il sequestro è o convenzionale o giudiziario.

SEZIONE II.

Del Sequestro convenzionale.

1956. Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da una o più persone presso un terzo il quale si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a quello cui sarà dichiarato che debba appartenere.

1957. Il sequestro può non essere gratuito.

1958. Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze sotto enunciate.

1959. Il sequestro può avere per oggetto gli effetti *mobiliari*, come pure gli immobili.

1960. Il depositario incaricato del sequestro, non può essere liberato, prima che sia terminata la controversia, se non che mediante il consenso di tutte le parti interessate, o per una causa giudicata legittima.

Sezione III.

Del Sequestro o sia Deposito giudiziario.

1961. Il giudice può ordinare il sequestro;

1.° Dei mobili pignorati al debitore;

2.° D'un immobile o d'una cosa *mobiliare* il cui possesso o proprietà sia contesa fra due o più persone;

3.° Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

1962. La destinazione di un depositario giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario stesso vicendevoli obbligazioni. Il depositario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate, la diligenza di buon padre di famiglia.

Deve presentarle, tanto per soddisfare il sequestrante con la vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte l'esecuzioni, in caso di revoca del sequestro.

L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario il salario stabilito dalla legge.

1963. Il sequestro giudiziario viene affidato, o ad una persona su cui le parti interessate siano fra loro convenute, o ad una persona nominata *ex officio* dal giudice.

Nell'uno e nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

TITOLO XII.

Dei Contratti di sorte.

1964. Il contratto di sorte è una convenzione reciproca i cui effetti, relativamente al guadagno ed alla perdita, o per tutti i contraenti, o per uno o più di essi, dipendono da un avvenimento incerto.

Tali sono,

Il contratto di assicurazione;

Il prestito a tutto rischio,

Il giuoco o la scommessa,

Il contratto vitalizio.

I due primi sono regolati dalle leggi marittime.

CAPO PRIMO.

Del Giuoco e della Scommessa.

1965. La legge non accorda azione veruna per un debito di giuoco o pel pagamento d' una scommessa.

1966. I giuochi proprj ad esercitare al maneggio dell' armi, le corse a piedi o a cavallo, quelle de' carri, il giuoco della palla ed altri di tale natura che contribuiscono alla destrezza ed esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione.

Il tribunale potrà però rigettare la domanda qualora la somma gli sembri eccessiva.

1967. Il perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del

vincitore non siavi stato dolo, superchieria o truffa.

CAPO II.

Del Contratto vitalizio.

SEZIONE PRIMA.

Delle Condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio.

1968. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante una somma di danaro, mediante un effetto *mobiliare* valutabile, o un immobile.

1969. Può altresì essere costituita a titolo semplicemente gratuito, per donazione tra vivi o per testamento: deve in tal caso essere rivestita delle forme prescritte dalla legge.

1970. Nel caso dell'articolo precedente, la rendita vitalizia è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui è permesso di disporre: è nulla, se è fatta a favore di persona incapace di ricevere.

1971. La rendita vitalizia può costituirsi, tanto sulla vita di quello che somministra il danaro, quanto su quella di un terzo che non ha diritto alla rendita.

1972. Essa può costituirsi sopra la vita di una o più persone.

1973. Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In quest' ultimo caso, quantunque essa abbia il carattere d' una liberalità, non è però soggetta alle formalità richieste per le donazioni, eccettuati i casi di riduzione e di nullità espressi nell'articolo 1970.

1974. Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto già fosse defunta, non produce alcun effetto.

1975. Lo stesso ha luogo riguardo al contratto con cui la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di persona attaccata da malattia per cui sia morta entro venti giorni dalla data del contratto.

1976. La rendita vitalizia può costituirsi in quella misura d' interesse che piacerà alle parti di stabilire.

SEZIONE II.

Degli Effetti del contratto vitalizio fra le parti contraenti.

1977. Quegli a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli dà le cautele stipulate per la sua esecuzione.

1978. La sola mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizza quello in di cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere il rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alienato; egli non ha che il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e d' instare perchè venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l' impiego d' una somma bastante per soddisfare le pensioni.

1979. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita con offrire il rimborso del capitale, e con rinunziare alla ripetizione de' frutti pagati: egli è

tenuto a corrispondere la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

1980. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero de' giorni che ha vissuto.

Se però si è convenuto che fosse pagata anticipatamente, la rata anticipata s' acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

1981. Non può stipularsi che la rendita vitalizia non sia soggetta a sequestro, se non quando essa è costituita a titolo gratuito.

1982. Non s' estingue la rendita vitalizia colla morte civile del proprietario; deve continuarsene il pagamento durante tutta la sua vita naturale.

1983. Il proprietario d' una rendita vitalizia non può chiedere le pensioni maturate se non giustificando l' esistenza sua, o della persona sopra la cui vita è stata costituita.

* *

TITOLO XIII.

Del Mandato.

CAPO PRIMO.

Della Natura e della Forma del mandato.

1984. Il mandato o procura è un atto con cui una persona attribuisce ad un'altra la facoltà di fare qualche cosa per essa ed in suo nome.

Il contratto non è perfetto che coll'accettazione del mandatario.

1985. Il mandato può farsi o per atto pubblico, o per iscrittura privata, od anche per lettera. Può eziandio farsi verbalmente; ma non è ammessa la prova testimoniale che in conformità del titolo *dei Contratti o delle Obbligazioni convenzionali in genere.*

L'accettazione del mandato può essere tacita, e risultare dall'esecuzione che ne ha data il mandatario.

1986. Il mandato è gratuito, quando non vi sia patto in contrario.

1987. Il mandato è o speciale e per un affare, o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.

1988. Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.

Quando si tratti d'alienare, ipotecare o fare altri atti di dominio, il mandato deve essere espresso.

1989. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre ciò che è nei limiti del suo mandato; la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere in altri.

1990. Le donne ed i minori emancipati possono essere scelti per mandatarj; ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori, e contro la donna maritata che abbia accettato il mandato senza l'autorizzazione del marito, se non a tenore delle regole stabilite nel titolo *del Contratto di matrimonio e dei Diritti rispettivi de' conjugi.*

CAPO II.

Delle Obbligazioni del mandatario.

1991. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è risponsabile per i danni ed interessi risultanti dal suo inadempimento.

È parimente tenuto a terminare l'affare già incominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo.

1992. Il mandatario è risponsabile non solamente per il dolo, ma anche per le colpe commesse nell' esecuzione del mandato.

Tale risponsabilità però riguardo alle colpe è applicata meno rigorosamente a quello il cui mandato è gratuito, che non sia a colui che riceve una mercede.

1993. Qualunque mandatario deve rendere conto al mandante del suo operato, e di tutto quello che ha ricevuto in forza della sua procura, quand' anche ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.

1994. Il mandatario è risponsabile per

colui che ha sostituito nella sua incumbenza, 1.° quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire alcuno; 2.° quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e che quella che ha eletto, era notoriamente incapace o insolvibile.

In tutti i casi, può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario.

1995. Quando in un solo atto si sono costituiti più procuratori o mandatarj, non vi ha solidarietà fra essi che in quanto è stata espressa.

1996. Il mandatario deve corrispondere gl' interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso, dalla data del fattone impiego, e di quelle di cui sia rimasto in debito, dal giorno in cui fu costituito in mora.

1997. Il mandatario che ha dato alla parte con cui contratta in tale qualità, una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto a garantire per quello che si è operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.

***

CAPO III.

Delle Obbligazioni del mandante.

1998. Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario, a norma delle facoltà che gli sono state accordate.

Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse agito oltre tale facoltà, se non in quanto egli l'abbia espressamente o tacitamente ratificato.

1999. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatte per l'esecuzione del mandato, e deve pagargli la mercede se è stata promessa.

Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi dal corrispondere il detto rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito; nè può far ridurre l'ammontare delle spese ed anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto essere minori.

2000. Il mandante deve parimente indennizzare il mandatario delle perdite da

questo sofferte all' occasione delle assunte incumbenze, quando non gli sia imputabile colpa alcuna.

2001. Il mandante deve corrispondere al mandatario gl' interessi delle somme da lui anticipate, dal giorno del comprovato pagamento delle medesime.

2002. Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta solidariamente verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.

CAPO IV.

Delle diverse Maniere colle quali si estingue il mandato.

2003. Il mandato si estingue,
Per la revoca della procura,
Per la rinunzia del mandatario,
Per la morte naturale o civile, per l' interdizione o per la prossima decozione, tanto del mandante, che del mandatario.

2004. Il mandante può quando vuole rivocare la procura, e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a restituirgli la scrittura privata in cui è contenuta, o

l'originale della procura, se è stata rilasciata in forma di breve, o la copia, se ne è stata conservata la minuta.

2005. La revoca della procura notificata soltanto al mandatario non può opporsi ai terzi i quali, ignorando la revoca stessa, hanno agito con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

2006. La costituzione d'un nuovo procuratore per lo stesso affare, produce la revoca del primo, dal giorno in cui fu a questo notificata.

2007. Il mandatario può rinunziare al mandato, notificando al mandante la sua rinunzia.

Ciò non ostante, se tale rinunzia pregiudica il mandante, dovrà essere indennizzato dal mandatario, eccetto che questi sia nell'impossibilità di continuare nell'esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio.

2008. È valido ciò che fa il mandatario nel tempo che ignora la morte del mandante, o una delle altre cause per le quali cessa il mandato.

2009. Ne' premessi casi le obbligazioni contratte dal mandatario hanno esecuzione riguardo ai terzi che sono in buona fede.

2010. In caso di morte del mandatario, i suoi eredi devono darne l'avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono per l'interesse di questo.

TITOLO XIV.

Della Fidejussione.

CAPO PRIMO.

Della Natura e dell' Estensione delle fidejussioni.

2011. Quegli che si costituisce sicurtà per un' obbligazione, si sottopone verso il creditore a soddisfare la stessa obbligazione, qualora il debitore non l'adempisca egli medesimo.

2012. La fidejussione non può sussistere che per un' obbligazione valida.

Può ciò non ostante prestarsi la fidejussione per un' obbligazione la quale potesse essere annullata in forza d'una eccezione meramente personale all' obbligato, come è il caso della minor età.

****

2013. La fidejussione non può eccedere ciò, che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, e a condizioni meno onerose.

La fidejussione eccedente il debito, o prestata sotto condizioni più gravi, non è nulla; ma essa è soltanto riducibile alla misura dell'obbligazione principale.

2014. Può ciascuno rendersi fidejussore senza ordine, ed anche senza saputa di quello per cui si obbliga.

Può anche costituirsi fidejussore non solo del debitore principale, ma anche del suo fidejussore.

2015. La fidejussione non si presume; deve essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti ne' quali fu contratta.

2016. La fidejussione indefinita per una obbligazione principale si estende a tutti gli accessorj del debito, anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denunzia fatta al fidejussore.

2017. Le obbligazioni de' fidejussori passano ai loro eredi ad eccezione di quella relativa all' arresto personale, se l' obbligazione era di tal natura per cui il fidejussore vi si fosse sottoposto.

2018. Il debitore obbligato a dare sicurtà deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per cautelare l'oggetto dell'obbligazione, e che sia domiciliata nella giurisdizione del tribunale d'appello in cui deve prestarsi la sicurtà.

2019. La solvibilità d'un fidejussore non si misura che in rapporto alle sue proprietà fondiarie, eccetto che nelle materie di commercio, o nel caso in cui il debito sia tenue.

Non si valutano per tale rapporto gli immobili litigiosi, nè quelli sopra dei quali si renderebbe troppo difficile qualunque atto esecutivo, attesa la distanza della loro situazione.

2020. Quando il fidejussore accettato dal creditore volontariamente o giudizialmente, sia divenuto in appresso insolvibile, se ne deve dare un altro.

Questa regola soggiace ad eccezione nel solo caso in cui il fidejussore non sia stato dato che in forza d'una convenzione colla quale il creditore ha voluto prefidejussore quella tale determinata persona

CAPO II.

Degli Effetti della fidejussione.

SEZIONE PRIMA.

Dell' Effetto della fidejussione tra il creditore ed il fidejussore.

2021. Il fidejussore non è tenuto a pagare il creditore che in mancanza del debitore principale, il quale deve preventivamente essere escusso sopra i suoi beni, eccetto che il fidejussore abbia rinunziato al beneficio dell' escussione, o che siasi obbligato solidariamente col debitore; nel qual caso l' effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principj stabiliti riguardo ai debiti solidarj.

2022. Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale, che quando il fidejussore ne faccia istanza, ne' primi atti della causa contro di lui promossa.

2023. Il fidejussore che fa istanza per l' escussione, deve indicare al creditore

i beni del debitore principale, ed anticipare le spese occorrenti per l' escussione.

Egli non deve indicare beni del debitore principale situati fuori del circondario del tribunale d' appello del luogo in cui deve farsi il pagamento, nè beni litigiosi, nè beni già ipotecati per cautela del debito i quali non siano più in potere del debitore.

2024. Qualora il fidejussore abbia fatta l' indicazione dei beni in conformità dello articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per l' escussione, il creditore è risponsabile, verso il fidejussore, fino alla concorrenza dei beni indicati, per l' insolvibilità del debitore principale, sopraggiunta a causa d' aver egli differito di procedere giudizialmente.

2025. Quando più persone hanno fatta sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse resta obbligata per l' intiero debito.

2026. Non ostante ciascuna di esse può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione, e la riduca alla parte di ciascuno de' fidejussori, qualora non abbia rinunziato al beneficio della divisione.

Quando nel tempo in cui uno dei fidejussori avesse fatto pronunziare la competenza della divisione, ve ne fossero alcuni insolvibili, questo fidejussore è tenuto in proporzione per tale insolvibilità, ma non può essere più molestato per causa delle insolvibilità sopravvenute dopo la divisione.

2027. Se il creditore ha divisa egli stesso e volontariamente la propria azione, non può recedere dalla fatta divisione, quando ancora prima del tempo in cui vi ha in tal modo acconsentito, vi fossero dei fidejussori insolvibili.

SEZIONE II.

Degli Effetti della sicurtà fra il debitore ed il fidejussore.

2028. Il fidejussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, tanto nel caso che la sicurtà siasi fatta con scienza del debitore come senza di lui saputa.

Questo regresso ha luogo tanto per il capitale che per gl' interessi e spese; il fidejussore però non ha regresso che per

le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie sofferte.

Egli ha pure regresso, se vi è luogo, per i danni ed interessi.

2029. Il fidejussore che ha pagato il debito, subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

2030. Quando vi sono più debitori principali e solidarj di uno stesso debito, il fidejussore che ha fatta sicurtà per tutti, ha contro ciascuno di essi il regresso per ripetere il totale di ciò che ha pagato.

2031. Il fidejussore che ha pagato una volta non ha regresso contro il debitore principale che abbia pagato egli pure, qualora non l'abbia avvertito del pagamento fatto da esso fidejussore, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Quando il fidejussore avrà pagato senza essere pulsato, e senza avere avvertito il debitore principale, non avrà alcun regresso contro di questo nel caso in cui, al tempo del fatto pagamento, il debitore predetto avesse avuto dei mezzi per far dichiarare estinto il debito, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

2032. Il fidejussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato,

1.° Quando è convenuto giudizialmente per il pagamento;

2.° Quando il debitore è fallito, o si trovi in istato di prossima decozione;

3.° Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato;

4.° Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine ch' era stato convenuto pel pagamento;

5.° Al termine di anni dieci, quando l' obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purchè l' obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela.

SEZIONE III.

Dell' Effetto della sicurtà fra i confidejussori.

2033. Quando più persone abbiano fatta sicurtà per uno stesso debitore e per un

medesimo debito, il fidejussore che ha pagato il debito, ha regresso contro gli altri fidejussori, per la loro rispettiva porzione.

Questo regresso però non ha luogo che quando il fidejussore abbia pagato in uno dei casi enunciati nell' articolo precedente.

CAPO III.

Dell' Estinzione delle sicurtà.

2034. L' obbligazione che risulta dalla sicurtà, si estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni.

2035. La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitore principale e del suo fidejussore, quando divengono eredi l' uno dell' altro, non estingue l' azione del creditore contro colui che ha fatto sicurtà per il fidejussore.

2036. Il fidejussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni le quali competono al debitore principale, e che sono inerenti al debito;

Ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore.

2037. Il fidejussore è liberato, allorchè per fatto del creditore non può avere effetto a favore del fidejussore medesimo il subingresso nelle ragioni, ipoteche e privilegi del creditore.

2038. Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altro effetto in pagamento del debito principale, il fidejussore resta liberato, quantunque il creditore ne soffra in seguito l' evizione.

2039. La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale, non libera il fidejussore, il quale può in questo caso agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.

CAPO IV.

Della Sicurtà legale e della Sicurtà giudiziaria.

2040. Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, il fidejussore offerto deve adempire alle condizioni prescritte negli articoli 2018 e 2019.

Trattandosi d' una sicurtà giudiziaria,

il fidejussore deve inoltre essere tale da potersi personalmente arrestare.

2041. Quegli che non può trovare una sicurtà, viene ammesso a dare in vece un pegno sufficiente ad assicurare il credito.

2042. Il fidejussore giudiziario non può domandare l' escussione del debitore principale.

2043. Quegli che si è reso soltanto garante del fidejussore giudiziario, non può domandare l' escussione del debitore principale e del fidejussore.

TITOLO XV.

Delle Transazioni.

2044. La transazione è un contratto con cui le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere.

Questo contratto deve essere ridotto in iscritto.

2045. Per transigere è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti cadenti nella transazione.

Il tutore non può transigere per il minore o per l'interdetto se non in conformità dell'articolo 467 del titolo *della Minore età, della Tutela e della Emancipazione*, e nemmeno può transigere col minore divenuto maggiore, sopra i conti della tutela, se non osservate le forme prescritte nell'articolo 472 dello stesso titolo.

I comuni ed i pubblici stabilimenti non possono transigere che coll'autorizzazione espressa del Governo.

2046. Si può transigere sopra un diritto civile che provenga da un delitto.

La transazione non è d'ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.

2047. Alle transazioni si può aggiungere una pena contro colui che mancherà di adempire alle medesime.

2048. La transazione non si estende oltre ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatta a tutte le ragioni, azioni e pretensioni, comprende soltanto ciò che è relativo alle controvesie le quali hanno dato luogo alla transazione.

2049. Le transazioni non pongono fine che alle controversie le quali sono state

contemplate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, o che risulti tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.

2050. Colui che ha transatto sopra un diritto suo proprio, se acquista in appresso un simile diritto da altra persona, non resta obbligato dalla transazione precedente, per il diritto nuovamente acquistato.

2051. La transazione fatta da uno degli interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

2052. Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza inappellabile.

Non possono impugnarsi per causa d'errore di diritto o di lesione.

2053. Ciò non ostante può rescindersi una transazione nel caso d'errore sulla persona, o sopra l'oggetto della controversia.

Può rescindersi in tutti i casi in cui siavi intervenuto dolo o violenza.

2054. Vi è ugualmente luogo a rescindere una transazione che sia stata fatta in esecuzione d'un titolo nullo, purchè le parti non abbiano espressamente trattato della nullità.

2055. La transazione fatta sopra documenti che si sono in seguito riconosciuti falsi, è interamente nulla.

2056. È parimente nulla la transazione di una lite che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avessero notizia.

Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida.

2057. Nel caso in cui le parti abbiano transatto generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti ad esse sconosciuti o scoperti posteriormente, non costituiscono un titolo per chiedere la rescissione, salvo che si siano occultati per fatto d' una delle parti medesime;

Ma la transazione è nulla quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato dai documenti nuovamente scoperti, che una delle parti non avesse alcun diritto sopra lo stesso oggetto.

2058. Nelle transazioni si devono correggere gli errori di calcolo.

TITOLO XVI.

Dell' Arresto personale in materia civile.

2059. Nelle materie civili l'arresto personale ha luogo per causa di stellionato.

Lo stellionato si commette,

Col vendersi od ipotecarsi un immobile da quello che sa di non esserne il proprietario;

Si commette ancora coll'asserire come liberi i beni già ipotecati, o col dichiarare ipoteche minori di quelle delle quali sono aggravati gli stessi beni.

2060. L' arresto personale ha similmente luogo,

1.° Per il deposito necessario;

2.° Nel caso di reintegrazione in possesso, pel rilascio giudizialmente ordinato d' un fondo il cui proprietario fu spogliato con vie di fatto; per la restituzione dei frutti percepiti durante l'indebito possesso, e per il pagamento dei danni ed interessi aggiudicati al proprietario;

3.° Per la ripetizione del danaro consegnato a persona pubblica a ciò destinata;

4.° Per la presentazione delle cose

depositate presso i sequestratarj, commissarj ed altri custodi;

5.° Contro i fidejussori giudiziarj e contro i fidejussori dei debitori che possono essere costretti al pagamento coll' arresto personale, quando però tali fidejussori siansi a ciò sottoposti;

6.° Contro tutti i pubblici ufficiali, per la presentazione delle loro minute, allorchè viene ordinata;

7°. Contro i notaj, patrocinatori ed uscieri, per la restituzione dei documenti ad essi affidati, e del danaro ricevuto per i clienti, in conseguenza delle loro funzioni.

2061. Coloro che con una sentenza proferita in petitorio, e passata in giudicato, sono stati condannati a rilasciare un fondo, e che ricusano di obbedirvi, possono, in forza di una seconda sentenza, essere arrestati quindici giorni dopo l' intimazione della prima sentenza fatta ad essi in persona o al loro domicilio.

Se il fondo o la possessione è distante più di cinque miriametri dal domicilio della parte condannata, vi si aggiungerà al termine dei quindici giorni, quello di un giorno per ogni cinque miriametri.

2062. L' arresto personale non può ordinarsi contro i conduttori per il pagamento dei fitti de' beni rustici, se ciò non è stato espressamente stipulato nell' atto di locazione. Può nondimeno decretarsi l' arresto personale contro i detti conduttori ed i cóloni parziarj, se, in fine della locazione, non rassegnino il bestiame dato loro a soccida, le sementi e gl'istromenti aratorj che sono stati a loro affidati; eccetto che provino che la mancanza di tali effetti non derivi dal loro fatto e colpa.

2063. Fuori dei casi determinati dagli articoli precedenti, o che potrebbero esserlo in avvenire da una legge formale, è vietato a tutti i giudici di pronunciare l' arresto personale, a tutti i notaj e cancellieri di ricevere atti ne' quali venisse ciò stipulato, ed a tutti gl' Italiani di acconsentire a simili atti, ancorchè fatti in paese estero; il tutto sotto pena di nullità, spese, danni ed interessi.

2064. Non si può, anche ne' casi sopra espressi, ordinare l' arresto personale contro i minori.

2065. Non può ordinarsi per una somma minore di trecento lire.

2066. Non può ordinarsi contro i settuagenarj, contro le donne nubili e le maritate che per il caso di stellionato.

Basta che sia incominciato l'anno settantesimo, perchè i settuagenarj godano del beneficio loro accordato.

L'arresto personale per causa di stellionato non ha luogo contro le mogli durante il matrimonio che quando sono separate di beni, o quando possiedono beni dei quali si sono riservata la libera amministrazione, e rispetto soltanto alle obbligazioni che risguardano tali beni.

Le mogli che, essendo in comunione, si saranno obbligate unitamente o solidariamente coi loro mariti, non potranno essere imputate di stellionato per causa di questi contratti.

2067. L'arresto personale, anche nei casi nei quali è autorizzato dalla legge, non può aver luogo che in forza di una sentenza.

2068. L'appellazione non sospende l'arresto personale pronunciato con sentenza provvisionalmente esecutoria prestandosi cauzione.

2069. La domanda dell'arresto personale non toglie e non sospende il procedimento nè gli atti esecutivi sui beni.

2070. Non è con ciò derogato alle leggi particolari che autorizzano l'arresto personale nelle materie di commercio, nè alle leggi di polizia correzionale, nè a quelle concernenti l'amministrazione del danaro pubblico.

TITOLO XVII.

Del Pegno in genere.

2071. Il pegno in genere è un contratto con cui il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del credito.

2072. Quando sia data una cosa *mobiliare* ritiene il nome di *pegno*.

Quando sia data una cosa immobile, si chiama *anticresi*.

CAPO PRIMO.

Del Pegno.

2073. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori.

2074. Questo privilegio non ha luogo

che quando vi è un atto pubblico o scrittura privata, debitamente registrata, che contenga la dichiarazione della somma dovuta; come pure della specie e natura delle cose date in pegno, o che vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso e misura.

Tuttavia la riduzione dell' atto in iscrittura e la sua registrazione non sono richieste, se non quando si tratti di un oggetto eccedente il valore di cento cinquanta lire.

2075. Il privilegio accennato nel precedente articolo non ha luogo sopra mobili incorporali come sono i crediti *mobiliari*, che quando il pegno risulta da atto pubblico o da scrittura privata, registrata e notificata al debitore del credito dato in pegno.

2076. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno sia stato consegnato, e sia rimasto in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti.

2077. Il pegno può essere dato da un terzo per il debitore.

2078. Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento; gli

è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente che il pegno rimarrà presso di sè in pagamento, e fino alla concorrenza del debito, a norma della stima fatta per mezzo de' periti, oppure che sarà venduto all' incanto.

È nullo qualunque patto il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità superiormente prescritte.

2079. Il debitore fino a che non abbia sofferta la spropriazione, ove siavi luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del creditore, che come un deposito per cauzione del suo privilegio.

2080. Il creditore è risponsabile secondo le regole stabilite nel titolo *dei Contratti o delle Obbligazioni convenzionali in genere*, della perdita o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

Il debitore deve dal suo canto compensare al creditore le spese utili e necessarie da questo fatte per la conservazione del pegno.

2081. Se si tratta d' un credito dato in pegno e che questo credito produca

interessi, il creditore deve imputare tali interessi in quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito per la cui cauzione si è dato in pegno un credito, non produca per sè stesso interessi, l'imputazione si fa sopra il capitale del debito.

2082. Eccettuato il caso che il detentore del pegno ne abusi, il debitore non può pretenderne la restituzione se non dopo di aver interamente pagato il capitale, gl'interessi e le spese del debito a cauzione del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e fosse tale debito divenuto esigibile, prima che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non potrà costringersi a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.

2083. Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità di ciò che è dovuto tra gli eredi del debitore o fra quelli del creditore.

L' erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente, l'erede del creditore che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio de' di lui coeredi non ancora soddisfatti.

2084. Le precedenti disposizioni non sono applicabili nè alle materie commerciali, nè agli stabilimenti autorizzati a far prestanze sopra pegni, riguardo ai quali si osservano le leggi e regolamenti che sono ad essi particolari.

CAPO II.

Dell' Anticresi.

2085. L' anticresi non può stabilirsi che mediante scrittura.

Il creditore in virtù di questo contratto non acquista che la facoltà di percepire i frutti dell' immobile, sotto la condizione d' imputarli annualmente a sconto degli interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

2086. Il creditore, quando non siasi convenuto diversamente, è tenuto a pagare le contribuzioni e gli aggravj annui dell' immobile che tiene in anticresi.

Deve pure sotto pena dei danni ed interessi provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni utili e necessarie dell' immobile, salva ad esso la ragione di prededurre sopra i frutti tutte le spese relative a questi diversi oggetti.

2087. Il debitore non può ripetere il godimento dell' immobile che ha dato in pegno fruttifero, prima che abbia soddisfatto interamente il debito.

Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi enunciati nell' articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile, purchè il creditore medesimo non abbia rinunziato a questo diritto.

2088. Il creditore non diventa proprietario dell' immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto; qualunque patto in contrario è nullo: in mancanza di pagamento può domandare con mezzi legali che ne sia tolta la proprietà al suo debitore.

2089. Quando le parti abbiano stipulato

che i frutti si compenseranno cogl' interessi, in tutto, o fino ad una determinata concorrenza, questa convenzione viene eseguita come qualunque altra che non sia vietata dalle leggi.

2090. Le disposizioni degli antecedenti articoli 2077 e 2083 sono applicabili al pegno fruttifero egualmente che al semplice pegno.

2091. Quanto è stato prescritto nel presente capo, non porta verun pregiudizio ai diritti che potessero spettare ai terzi sopra gl' immobili dati a titolo d' anticresi.

Se il creditore, munito di questo titolo, avesse per altra causa privilegi od ipoteche legalmente stabilite e conservate sopra lo stesso immobile, egli le esperimenta nel grado che gli compete e come qualunque altro creditore.

TITOLO XVIII.

Dei Privilegi e delle Ipoteche.

CAPO PRIMO.

Disposizioni generali.

2092. Chiunque siasi obbligato personalmente, è tenuto ad adempire alle contratte obbligazioni sotto la garanzia di tutti i suoi beni *mobiliari* ed *immobiliari*, presenti e futuri.

2093. I beni del debitore sono la garanzia comune de' suoi creditori; ed il prezzo si comparte fra essi per contributo, quando non vi siano cause legittime di prelazione fra i creditori.

2094. Le cause legittime di prelazion sono i privilegi e le ipoteche.

CAPO II.

Dei Privilegi.

2095. Il privilegio è un diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecarj.

2096. Fra i creditori privilegiati, la preferenza viene regolata secondo le diverse qualità de' privilegi.

2097. I creditori privilegiati che sono nel medesimo grado, sono pagati in proporzione eguale.

2098. Il privilegio dipendente dai diritti del tesoro pubblico, ed il grado in cui può esercitarsi, sono regolati dalle leggi che riguardano tali diritti.

Ciò non ostante il tesoro pubblico non può ottenere alcun privilegio in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente.

2099. I privilegi possono essere costituiti sopra beni mobili o sopra beni immobili.

SEZIONE PRIMA.

Dei Privilegi sopra i mobili.

2100. I privilegi sono o generali, o speciali sopra certi mobili.

§. 1.°

Dei Privilegi generali sopra i mobili.

2101. I crediti privilegiati sopra la generalità dei mobili sono quelli enunciati in appresso, e si esperimentano con l'ordine seguente:

1.° Le spese giudiziali;

2.° Le spese funerarie;

3.° Tutte le spese dell'ultima infermità, in proporzione eguale fra quelli cui sono dovute;

4.° I salarj delle persone di servizio per l'anno scaduto e quelli dovuti per l'anno corrente;

5.° Le somministrazioni di sussistenza fatte al debitore ed alla sua famiglia; cioè, per li sei ultimi mesi, dai venditori al minuto, come i fornaj, macellari e simili;

e per l'ultimo anno, da coloro che tengono a dozzina e dai mercanti all'ingrosso.

§. 2.°

Dei Privilegi sopra determinati mobili.

2102. I crediti previlegiati sopra determinati mobili sono,

1.° Le pigioni ed i fitti degl'immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, e sopra il valore di tutto ciò che serve a mobigliare la casa appigionata, o il fondo affittato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione del medesimo, cioè, per tutto ciò che è scaduto, e per quanto deve scadere, se i contratti di locazione siano per atto autentico, ovvero essendo per iscrittura privata, abbiano una data certa; ed in questi due casi, gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente la casa o la possessione per il tempo che rimane al termine del contratto, e di convertire a loro vantaggio le pigioni o i fitti, col peso però di pagare al proprietario tutto ciò che gli fosse ancora dovuto;

E per un' annata computabile dalla scadenza dell' anno corrente, quando non esista contratto autentico, o essendo questo per iscrittura privata, non siavi data certa.

Lo stesso privilegio ha luogo per le riparazioni *locative*, e per tutto ciò che concerne l' esecuzione del contratto;

Ciò non ostante le somme dovute per le sementi o per le spese della raccolta dell' annata, sono pagate sul prezzo della raccolta medesima, e quelle dovute per gli utensili, sopra il prezzo degli utensili stessi. Tanto nel primo che nel secondo caso, esse sono pagate in preferenza del proprietario;

Il proprietario può sequestrare i mobili inservienti alla sua casa o al suo fondo affittato, quando siano stati traslocati senza il suo assenso, e conserva sopra essi il suo privilegio, purchè abbia proposta l' azione per rivendicarli nel termine di quaranta giorni, quando si tratti del *mobiliare* di cui è fornita la possessione, e nel termine di giorni quindici, quando si tratti della mobiglia di una casa;

2.° Il credito sopra il pegno di cui il creditore si trova in possesso;

3.° Le spese fatte per la conservazione della cosa;

4.° Il prezzo di effetti *mobiliari* non pagati, se esistono tuttora in possesso del debitore, tanto che gli abbia comperati con dilazione al pagamento, o senza.

Se la vendita è stata fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può ancora rivendicare questi effetti finchè si trovano in possesso del compratore, ed impedirne la rivendita, purchè la domanda per rivendicarli venga proposta entro gli otto giorni dal fattone rilascio, e che gli effetti si trovino in quello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna.

Il privilegio del venditore non è esercibile però, se non dopo quello del proprietario della casa o del fondo, quando non sia provato che il proprietario fosse informato che i mobili e gli altri oggetti inservienti alla casa o al fondo affittato non erano di pertinenza del locatario;

Non resta derogato alle leggi e consuetudini commerciali concernenti la rivendicazione;

5.° Le somministrazioni d'un albergatore sopra gli effetti del viandante che sono stati introdotti nel suo albergo;

6.° Le spese di condotta e quelle accessorie sopra le cose condotte;

7.° I crediti che risultano per abusi e prevaricazioni commesse dai funzionarj pubblici nell' esercizio delle loro incombenze, sopra i capitali dati in cauzione e sopra gl' interessi che ne fossero dovuti.

SEZIONE II.

Dei Privilegi sopra gl' immobili.

2103. I creditori privilegiati sopra gli immobili sono,

1.° Il venditore sopra l' immobile venduto, per il pagamento del prezzo;

Essendovi più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così progressivamente;

2.° Quelli che hanno somministrato danaro per l' acquisto d' un immobile, purchè sia comprovato autenticamente con l' atto d' imprestito che la somma era destinata a tal impiego, e con la ricevuta del venditore, che il pagamento del prezzo dell' immobile sia stato fatto col danaro imprestato;

3.° I coeredi sopra gl' immobili della eredità per la garanzia dei beni tra essi divisi, e per le compensazioni o per il conguaglio delle porzioni ereditarie;

4.° Gli architetti, gl' intraprenditori, i muratori ed altri operaj impiegati nella fabbrica, ricostruzione o riparazione di edifizj, canali, o qualunque altra opera, purchè, mediante perito deputato *ex officio* dal tribunale di prima istanza nella cui giurisdizione sono situati gli edifizj, siasi preventivamente steso processo verbale ad oggetto di comprovare lo stato dei luoghi relativamente ai lavori, rapporto ai quali il proprietario avrà dichiarata l' intenzione che si dovessero fare, e che i lavori siano stati verificati da un perito egualmente nominato *ex officio*, entro sei mesi al più dalla loro ultimazione.

L' ammontare però del credito privilegiato non può eccedere il valore comprovato col secondo processo verbale, e si riduce al maggior valore che ha lo stabile al tempo dell' alienazione, e che deriva dai lavori fatti al medesimo.

5.° Quelli che hanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli operaj,

***

godono dello stesso privilegio, purchè un tale impiego venga comprovato autenticamente coll' atto d' imprestito e con la quitanza degli operaj, come è stato prescritto superiormente per coloro che hanno prestato danaro per l' acquisto di un immobile.

SEZIONE III.

De' Privilegi che si estendono sopra i mobili e sopra gl' immobili.

2104. I privilegi che si estendono sopra i mobili e gl' immobili, sono quelli indicati nell' articolo 2101.

2105. Quando per mancanza di *mobiliare* i privilegiati enunciati nel precedente articolo si presentano per essere soddisfatti sul prezzo di un immobile in concorso de' creditori privilegiati sopra lo stesso immobile, i pagamenti si eseguiscono coll' ordine seguente:

1.° Per le spese giudiziali ed altre indicate nell' articolo 2101;

2.° Per i crediti specificati nell' articolo 2103.

SEZIONE IV.

Dei Modi coi quali si conservano i Privilegi.

2106. I privilegi sopra gl'immobili non hanno effetto fra i creditori se non in quanto siano stati resi pubblici colla inscrizione sui registri del conservatore delle ipoteche, nel modo determinato dalla legge, e dalla data di tale inscrizione, sotto le sole seguenti eccezioni.

2107. Sono eccettuati dalla formalità dell'inscrizione i crediti specificati nell'articolo 2101.

2108. Il venditore privilegiato conserva il suo privilegio mediante la trascrizione del titolo che ha trasferito la proprietà nel compratore, e dal quale titolo si provi essergli dovuto il prezzo in tutto o in parte; per tale effetto, la trascrizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d'inscrizione per il venditore e per quello che avrà somministrato il danaro pagato, e che in forza del medesimo contratto subentrerà nelle ragioni del venditore: ciò non ostante il conservatore

delle ipoteche sarà tenuto, sotto pena di tutti i danni ed interessi verso i terzi, di fare *ex officio* l'inscrizione nel suo registro dei crediti risultanti dall'atto d'alienazione, tanto in favore del venditore, quanto di co'loro da cui si è somministrato il danaro, i quali potranno pure far seguire la trascrizione del contratto di vendita, ove non fosse stata fatta, affine di acquistare l'inscrizione di quanto resta loro dovuto sul prezzo.

2109. Il coerede o il condividente conserva il suo privilegio sui beni di ciascuna porzione, e sopra i beni posti all'incanto, per le compensazioni ed i conguagli delle porzioni stesse, o pel prezzo della *licitazione*, mediante l'inscrizione fatta a sua istanza entro sessanta giorni computabili dall'atto della divisione o dell'aggiudicazione col mezzo della *licitazione*; durante il qual tempo non ha luogo alcuna ipoteca sui beni gravati del conguaglio od aggiudicati col mezzo della *licitazione*, in pregiudizio del creditore del conguaglio medesimo o del prezzo.

2110. Gli architetti, intraprenditori, muratori ed altri operaj impiegati per costruire, ricostruire o riparare edifizj,

canali o altre opere, e quelli che per pagarli e rimborsarli, hanno prestato danaro la versione del quale sia comprovata mediante la doppia inscrizione fatta, 1.° del processo verbale comprovante lo stato dei luoghi, 2.° del processo verbale di verificazione, conservano i loro privilegi dalla data dell'inscrizione del primo processo verbale.

2111. I creditori ed i legatarj che dimandano la separazione del patrimonio del defunto, in conformità dell'articolo 878 del titolo *delle Successioni*, conservano riguardo ai creditori degli eredi o rappresentanti il defunto, i loro privilegi sopra i beni immobili dell'eredità, mediante le inscrizioni fatte sopra ciascuno di questi beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.

Prima della scadenza di questo termine, non può essere costituita con effetto veruna ipoteca sopra i detti beni dagli eredi o rappresentanti il defunto, in pregiudizio dei creditori o legatarj.

2112. Tutti i cessionarj di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni dei cedenti, in loro luogo e stato.

****

2113. Tutti i crediti privilegiati sottoposti alla formalità dell' inscrizione, per i quali non si sono osservate le condizioni superiormente prescritte affine di conservare il privilegio, non lasciano tuttavia d' essere ipotecarj; ma l' ipoteca, relativamente ai terzi, si misura soltanto dall' epoca delle inscrizioni le quali dovranno farsi come sarà in appresso stabilito.

CAPO III.

Delle Ipoteche.

2114. L' ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni immobili vincolati per la soddisfazione d' un' obbligazione.

È di sua natura, indivisibile, e sussiste per intiero sopra tutti gl' immobili che si sono obbligati, sopra ciascuno di tali immobili e sopra ogni parte di essi.

Essa resta inerente ai beni presso chiunque passino.

2115. L' ipoteca non ha luogo che nei casi e secondo le forme autorizzate dalla legge.

2116. Essa è legale, giudiziale, o convenzionale.

2117. L'ipoteca legale è quella che deriva dalla legge.

L'ipoteca giudiziale è quella che procede dalle sentenze o dagli atti giudiziali.

L'ipoteca convenzionale è quella che dipende dalle convenzioni e dalla forma estrinseca degli atti e dei contratti.

2118. Sono soltanto suscettibili d'ipoteca,

1.° I beni *immobiliari* che sono in commercio, ed i loro accessorj riputati come immobili;

2.° L'usufrutto degli stessi beni e dei loro accessorj durante l'usufrutto.

2119. L'ipoteca sopra i mobili non ha luogo.

2120. Il presente Codice non deroga in alcuna parte alle disposizioni delle leggi marittime, concernenti le navi ed i bastimenti di mare.

SEZIONE PRIMA.

Dell'Ipoteca legale.

2121. I diritti ed i crediti cui è attribuita l'ipoteca legale, sono,

Quelli delle donne maritate, sopra i beni dei loro mariti;

Quelli dei minori e degl'interdetti, sopra i beni dei loro tutori;

Quelli della nazione, de' comuni e degli stabilimenti pubblici, sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto.

2122. Il creditore cui compete l'ipoteca legale, può esercitare il suo diritto sopra tutti gl'immobili spettanti al debitore e sopra quelli che potranno appartenergli in avvenire, colle modificazioni che saranno in appresso spiegate.

SEZIONE II.

Dell'Ipoteca giudiziale.

2123. L'ipoteca giudiziale deriva da sentenze definitive o provvisionali, proferite, tanto in contraddittorio delle parti, che in contumacia, a favore di chi le ha ottenute. Deriva parimente dalle ricognizioni o verificazioni, fatte in giudizio, delle sottoscrizioni apposte ad un atto di obbligo esteso in iscrittura privata.

Può esercitarsi sopra gl'immobili attuali del debitore e sopra quelli che potesse acquistare, salve le modificazioni in appresso determinate.

Le sentenze arbitramentali non producono ipoteca se non quando sono rivestite del decreto giudiziale d' esecuzione.

Non può similmente derivare l' ipoteca dalle sentenze pronunciate in paese straniero, salvo che siano state dichiarate eseguibili da un tribunale del Regno; senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che possano essere determinate dalle leggi politiche o dai trattati.

Sezione III.

Delle Ipoteche convenzionali.

2124. Non possono costituire ipoteche convenzionali se non coloro che hanno la capacità di alienare gl' immobili che vi assoggettano.

2125. Quelli che non hanno sull' immobile che un diritto sospeso da una condizione, o soggetto ad essere risolto in casi determinati, od annullato, non possono stipulare che una ipoteca sottoposta alle medesime condizioni, o alla stessa rescissione.

2126. I beni dei minori, degl' interdetti, e quelli degli assenti, finchè il loro

possesso è soltanto provvisionale, non possono essere ipotecati che per le cause e nelle forme stabilite dalla legge ovvero in forza di sentenza.

2127. L' ipoteca convenzionale non può stabilirsi che con atto stipulato in forma autentica avanti a due notaj, o avanti ad un notajo e a due testimonj.

2128. I contratti fatti in paese estero non possono produrre ipoteca sui beni esistenti nel Regno, quando però non vi siano disposizioni contrarie a questa massima nelle leggi politiche o ne' trattati.

2129. Non vi è ipoteca convenzionale valida fuorchè quella la quale, o nell' atto autentico costitutivo del credito, o in un atto autentico posteriore, dichiara specialmente la natura e la situazione di ciascuno degl'immobili attualmente appartenenti al debitore, i quali egli assoggetta all' ipoteca per il credito. Ciascuno dei suoi beni presenti può essere nominatamente sottomesso all' ipoteca.

I beni futuri non possono essere ipotecati.

2130. Nondimeno, se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per cautelare il credito, può egli, esprimendo

tale insufficienza, acconsentire che ciascuno dei beni che acquisterà in avvenire, resti ipotecato a misura de' suoi acquisti.

2131. Parimente nel caso in cui l'immobile o gl' immobili presenti, assoggettati all' ipoteca, perissero, o si deteriorassero, in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi potrà o chiedere al momento il suo rimborso, od ottenere un supplimento alla ipoteca.

2132. Non è valida l' ipoteca convenzionale se non in quanto la somma per cui fu convenuta, sia certa e determinata dall' atto; se il credito risultante dall' obbligazione è condizionale relativamente alla sua esistenza, o indeterminato pel suo valore, il creditore non potrà chiedere l' inscrizione della quale si parlerà in appresso, che sino alla concorrenza d' un valore giusta la stima ch' egli espressamente dichiarerà, e che il debitore avrà ragione di far ridurre, se vi sarà luogo.

2133. L' ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti sopravvenuti nell' immobile ipotecato.

SEZIONE IV.

Dei gradi delle Ipoteche fra loro.

2134. L'ipoteca tanto legale, che giudiziaria, o convenzionale, non attribuisce prelazione ai creditori se non dal giorno dell'inscrizione fatta eseguire dal creditore sui registri del conservatore, nella forma e nel modo prescritti dalla legge, salve l'eccezioni spiegate nel seguente articolo.

2135. Esiste l'ipoteca indipendentemente da qualunque inscrizione,

1.° In vantaggio de' minori e degli interdetti, sugl immobili spettanti al loro tutore, per la risponsabilità della di lui amministrazione, dal giorno in cui ha accettata la tutela;

2.° A vantaggio delle mogli, per ragione della loro dote e convenzioni matrimoniali, sopra gl'immobili de' loro mariti, da computarsi dal giorno del loro matrimonio.

La moglie non ha ipoteca pei capitali dotali provenienti da eredità ad essa pervenute, o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio, se non dal giorno della

apertura delle successioni, o dal giorno in cui le donazioni hanno conseguito il loro effetto.

Non ha ipoteca per l'indennità dei debiti da lei contratti unitamente al marito, e pel rinvestimento de' proprj beni alienati, se non dal giorno dell'obbligazione o della vendita.

In verun caso, la disposizione del presente articolo non potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da terze persone prima della pubblicazione del presente titolo.

2136. Sono però tenuti i mariti ed i tutori a rendere pubbliche le ipoteche dalle quali i loro beni sono aggravati, ed a tale effetto a chiedere essi medesimi senz'alcun ritardo all'ufficio a ciò destinato, le inscrizioni sugl'immobili loro appartenenti, e sopra quelli che loro potranno appartenere in seguito.

I mariti ed i tutori che, avendo omesso di chiedere e di fare eseguire le inscrizioni prescritte nel presente articolo, avranno aderito o lasciato stabilire privilegi o ipoteche sui loro immobili, senza dichiarare espressamente che detti immobili erano soggetti all'ipoteca legale delle mogli e de' minori, saranno considerati colpevoli

di stellionato, e come tali, soggetti allo arresto personale.

2137. I tutori surrogati saranno tenuti, sotto la loro risponsabilità personale, e sotto pena di tutti i danni ed interessi, d' invigilare ad oggetto che le inscrizioni siano fatte senza ritardo sopra i beni del tutore, per la di lui amministrazione, ed anche di farle essi medesimi eseguire.

2138. Omettendo i mariti, i tutori, ed i surrogati tutori di far seguire le inscrizioni prescritte dai precedenti articoli, le stesse saranno richieste dal Regio Procuratore presso il tribunale civile del domicilio dei mariti e tutori, o del luogo ove sono situati i beni.

2139. Potranno i parenti, tanto del marito, che della moglie, e quelli del minore, o in mancanza di parenti, gli amici, richiedere le dette inscrizioni; esse potranno domandarsi ancora dalla moglie e dai minori.

2140. Quando, nel contratto di matrimonio, i contraenti d'età maggiore avranno convenuto che non si faccia inscrizione fuori che sopra uno o sopra determinati immobili del marito, gli altri che non saranno indicati per l' inscrizione

rimarranno liberi e sciolti dall' ipoteca per la dote della moglie, e per la ricupera delle cose sue proprie, e per i patti nuziali. Non si potrà pattuire che non si faccia alcuna inscrizione.

2141. Lo stesso avrà luogo per gl'immobili del tutore quando i parenti uniti in consiglio di famiglia, saranno stati di parere che non si faccia inscrizione che su determinati immobili.

2142. Nel caso dei due articoli precedenti, il marito, il tutore ed il surrogato tutore, non saranno tenuti a richiedere l'inscrizione che sugl' immobili indicati.

2143. Quando l'ipoteca non sarà stata limitata dall' atto di nomina del tutore, potrà questi, nel caso in cui l'ipoteca generale su i suoi immobili eccedesse notoriamente le sicurezze sufficienti per cautelare la sua amministrazione, domandare che l'ipoteca sia ristretta agl' immobili sufficienti a produrre una piena garanzia a favore del minore.

Si farà la domanda contro il surrogato tutore, e ad essa dovrà precedere il parere del consiglio di famiglia.

2144. Potrà egualmente il marito, col consenso della moglie, e previo il parere

di quattro più prossimi parenti di questa, riuniti in consiglio di famiglia, domandare che l' ipoteca generale costituita sopra tutti i suoi immobili per l'assicurazione della dote, dei diritti di ricupera e dei patti matrimoniali, venga ristretta sopra una quantità d' immobili bastanti per l'intiera garanzia dei diritti della moglie.

2145. Non si pronunzierà sentenza sulle domande dei mariti e dei tutori, che sentito il Regio Procuratore, ed in contraddittorio con esso.

Nel caso in cui il tribunale pronunci la riduzione dell' ipoteca a determinati immobili, saranno cancellate le inscrizioni fatte sopra tutti gli altri.

CAPO IV.

Del Modo dell' inscrizione dei privilegi e delle ipoteche.

2146. Le inscrizioni si fanno all' ufficio della conservazione delle ipoteche nel cui circondario sono situati i beni sottoposti al privilegio o all' ipoteca.

Esse non producono alcun effetto, quando siano eseguite entro quel tempo in cui

gli atti fatti prima del fallimento sono dichiarati nulli.

Lo stesso ha luogo fra i creditori di un' eredità, se l' inscrizione non siasi fatta da uno di essi che dopo aperta la successione, e nel caso in cui l' eredità sia stata accettata col beneficio dell' inventario.

2147. Tutti i creditori inscritti nello stesso giorno hanno fra d' essi un' ipoteca dell' istessa data, senza distinzione fra l' inscrizione fatta nel mattino e quella fatta nella sera, quantunque queste differenze fossero state indicate dal conservatore.

2148. Per fare l' inscrizione, il creditore presenta, o fa presentare, al conservatore delle ipoteche, l' originale in forma di breve o una copia autentica della sentenza o dell' atto da cui nasce il privilegio o l' ipoteca.

Egli vi unisce due note scritte sopra carta bollata, una delle quali può anche estendersi a piedi della copia del documento; esse contengono,

1.° Il nome, cognome, domicilio del creditore, la sua professione se ne ha, e l' elezione da esso fatta di un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell' ufficio;

2.° Il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione se ne ha una conosciuta, o un' indicazione individuale e speciale, fatta in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona gravata dell' ipoteca;

3.° La data e la natura del titolo;

4.° L' importo dei crediti capitali espressi nel titolo, o valutati dall' inscrivente, riguardo alle rendite ed alle prestazioni, o ai diritti eventuali, condizionali o indeterminati, ne' casi in cui questa valutazione sia prescritta, come pure l' importo degli accessorj di questi capitali, ed il tempo in cui sono esigibili;

5.° L' indicazione della qualità e situazione de' beni sui quali intende di conservare il suo privilegio o ipoteca.

Quest' ultima disposizione non è necessaria ne' casi d' ipoteche legali, o giudiziali: in mancanza di convenzione, una sola inscrizione, per queste ipoteche, assoggetta tutti gl' immobili compresi nel circondario dell' ufficio.

2149. Le inscrizioni da farsi sui beni d' un defunto, potranno eseguirsi colla sola indicazione del defunto, come si è

detto al numero secondo del precedente articolo.

2150. Il conservatore descrive nel suo registro il contenuto nella nota, e rimette al richiedente, tanto il documento o copia dello stesso, quanto una delle note, a piedi della quale certifica d'aver eseguita l'inscrizione.

2151. Il creditore inscritto per un capitale che produce interessi o annualità, ha diritto di essere, rapporto ad essi, classificato per due anni soltanto, e per l'anno corrente, nello stesso grado in cui è collocata l'ipoteca del capitale, senza pregiudizio delle inscrizioni particolari da farsi, portanti ipoteca dal giorno della loro data, per le altre annualità non conservate in vigore della prima inscrizione.

2152. È in facoltà di quello che ha ottenuto un'inscrizione, come pure dei suoi rappresentanti o cessionarj per atto autentico, di cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui eletto, coll'obbligo di eleggere e indicarne un altro nello stesso circondario.

2153. I diritti d'ipoteca meramente legale, dello Stato, dei comuni e dei pubblici stabilimenti, sopra i beni degli

amministratori, quelli de' minori o interdetti sui beni dei tutori, delle mogli sui beni dei mariti, saranno inscritti in seguito alla presentazione di due note, contenenti soltanto,

1.° Il nome, cognome, professione e domicilio reale del creditore, e il domicilio che da lui, o per lui, verrà eletto nel circondario;

2.° Il nome, cognome, professione, domicilio, o precisa indicazione del debitore;

3.° La natura dei diritti da conservarsi, e l'importare del loro valore quanto agli oggetti determinati, senza obbligo di determinare quelli che sono condizionali, eventuali o indeterminati.

2154. Le inscrizioni conservano l'ipoteca ed il privilegio per il corso di dieci anni, dal giorno della loro data: cessa il loro effetto, se prima della scadenza di detto termine non si sono rinnovate.

2155. Le spese delle inscrizioni sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario; l'anticipazione di esse si fa dall'inscrivente, purchè non si tratti d'ipoteche legali, per l'inscrizione delle quali il conservatore ha regresso

contro il debitore. Le spese della trascrizione chiesta dal venditore, sono a carico del compratore.

2156. Le azioni alle quali le inscrizioni possono far luogo contro i creditori, saranno promosse avanti il tribunale competente, con citazione loro fatta personalmente, o all'ultimo loro domicilio eletto sul registro; e ciò si osserverà, non ostante la morte tanto dei creditori, che di quelli presso de' quali avranno eletto il domicilio.

CAPO V.

Della Cancellazione e della Riduzione delle inscrizioni.

2157. Le inscrizioni si cancellano di consenso delle parti interessate ed a ciò capaci, o in vigore d'una sentenza pronunziata in ultima istanza o passata in giudicato.

2158. Nell'uno e nell'altro caso, coloro che ne richiedono la cancellazione, depongono all'ufficio del conservatore copia dell'atto autentico contenente il consenso, o copia della sentenza.

2159. La cancellazione non procedente da reciproco consenso, deve chiedersi al tribunale nella cui giurisdizione si è fatta l'inscrizione, eccetto che tale inscrizione sia stata fatta per garanzia d'una condanna eventuale o indeterminata, sulla esecuzione o liquidazione della quale verta giudicio tra il debitore ed il preteso creditore, o essi debbano essere giudicati in un altro tribunale; nel qual caso la istanza per la cancellazione deve proporsi o rimettersi a questo tribunale.

Ciò non ostante sarà eseguita la convenzione fatta fra il creditore ed il debitore, di proporre, in caso di contesa, la domanda ad un tribunale da loro indicato.

2160. I tribunali devono ordinare la cancellazione, quando l'inscrizione fu fatta senza essere appoggiata nè alla legge, nè ad un titolo, o quando fu fatta in dipendenza d'un titolo il quale sia o irregolare o estinto o soddisfatto, o quando sono legalmente annullati i diritti di privilegio e d'ipoteca.

2161. Ogni qual volta le inscrizioni prese da un creditore il quale, a termini della legge, avrebbe diritto di far inscrivere l'obbligazione sui beni presenti o

futuri del suo debitore, senza limitazione convenuta, cadranno sopra più fondi, oltre il bisogno per la cautela de' crediti, avrà il debitore azione per ottenere la riduzione delle inscrizioni, o perchè vengano cancellate in quella parte ch' eccede la conveniente proporzione. In tale proposito si devono osservare le regole di competenza stabilite nell' articolo 2159.

La disposizione del presente articolo non è applicabile alle ipoteche convenzionali.

2162. Sono considerate eccessive le inscrizioni che cadono sopra più fondi, quando il valore d' un solo o di alcuni di essi supera più d' un terzo in beni liberi l' importare del credito in capitale ed in legittimi accessorj.

2163. Possono altresì come eccessive ridursi le inscrizioni fatte a seconda della valutazione data dal creditore ai crediti i quali, per quanto riguarda l' ipoteca da stabilirsi per la loro sicurezza, non sono stati determinati da alcuna convenzione, e sono di loro natura condizionali, eventuali o indeterminati.

2164. L' eccesso, in questo caso, è rimesso all' arbitrio del giudice, il quale,

a norma delle circostanze, delle probabilità di evento e delle presunzioni di fatto, procura di conciliare le ragioni verosimili del creditore con i riguardi di conservare libera al debitore una sostanza proporzionata; senza pregiudizio delle nuove inscrizioni con ipoteca eseguibili dal giorno della loro data, quando l'evento avrà fatto ascendere il credito indeterminato ad una somma maggiore.

2165. Il valore degl' immobili di cui deve istituirsi il conguaglio con l'ammontare dei crediti accresciuto di più del terzo, si determina col moltiplicare quindici volte il valore della rendita risultante dalla matrice dei ruoli della contribuzione fondiaria, o dalla quota di contribuzione sui ruoli, secondo la proporzione ch'esiste nei comuni ove sono situati i beni fra questa matrice o quota e la rendita degli immobili non soggetti a deperimento, e di dieci volte questo valore per gl' immobili che vi sono soggetti. Non ostante potranno i giudici prevalersi ancora degli schiarimenti che possono desumersi dai contratti di locazione non sospetti, dai processi verbali di stima che si fossero precedentemente stesi in epoche non remote,

e da altri atti simili, e valutare la rendita alla media proporzione dei resultati di queste diverse notizie.

CAPO VI.

Dell' Effetto de' privilegi e delle ipoteche contro i terzi possessori.

2166. I creditori aventi privilegio od ipoteca inscritta sopra un immobile, ancorchè passi in qualunque altro possessore, ritengono sopra di esso le loro ragioni, per essere collocati e pagati secondo l'ordine de' loro crediti o inscrizioni.

2167. Se il terzo possessore non adempie alle formalità che verranno stabilite in appresso, onde rendere libera la sua proprietà, resta, in vigore della sola inscrizione, obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecarj, e gode dei termini e dilazioni accordate al debitore originario.

2168. Il terzo possessore è tenuto nel caso stesso, o a pagare tutti gl' interessi e capitali esigibili, qualunque sia la somma cui possano ammontare, o a rilasciare senz'alcuna riserva, l'immobile ipotecato.

2169. Tralasciando il terzo possessore

di soddisfare pienamente ad una di queste obbligazioni, qualunque creditore ipotecario ha diritto di far vendere a carico di quello l' immobile ipotecato, trenta giorni dopo l' ordine ingiunto al debitore originario, e dopo l' intimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito già esigibile o di rilasciare il fondo.

2170. Ciò non ostante il terzo possessore che non è obbligato personalmente per il debito, può opporsi alla vendita del fondo ipotecato di cui gli è stato dato il possesso, quando vi restino altri immobili ipotecati per il debito stesso, i quali siano posseduti dal principale o principali obbligati, e può domandare la precedente escussione, secondo le forme stabilite nel titolo *delle Fidejussioni* durante tale escussione, si soprassiede dalla vendita del fondo ipotecato.

2171. L'eccezione dell'escussione non può essere opposta al creditore privilegiato o avente ipoteca speciale sopra l'immobile.

2172. Il rilascio del fondo per soddisfare all' ipoteca, può eseguirsi da qualunque terzo possessore il quale non sia obbligato personalmente per il debito, e che abbia la capacità d' alienare.

2173. Può eseguirsi ancora dopo che il terzo possessore avrà riconosciuta l'obbligazione o sarà stato condannato in questa sola qualità: il rilascio del fondo, finchè non è seguìta l'aggiudicazione, non impedisce che il terzo possessore possa riprenderlo, pagando l'intiero debito e le spese.

2174. Il rilascio del fondo per soddisfare all'ipoteca, si eseguisce alla cancelleria del tribunale del luogo ove sono situati i beni, il quale ne accorda il certificato.

Sulla petizione di quello fra gl'interessati che previene, si deputa un amministratore del fondo rilasciato, ed in contraddittorio del suddetto si procede alla vendita secondo le forme prescritte per le spropriazioni.

2175. Le deteriorazioni cagionate dal fatto o dalla negligenza del terzo possessore in pregiudizio dei creditori ipotecarj o privilegiati, danno luogo ad agire contro di esso per l'indennità; egli però non può ripetere le spese e miglioramenti da lui fatti che sino alla concorrenza del valor maggiore che n' è risultato.

2176. I frutti dell' immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore che

dal giorno in cui gli fu intimato di pagare o di rilasciare il fondo, e, se la proposta istanza sia stata abbandonata per lo spazio di tre anni, saranno dovuti soltanto dal giorno della nuova intimazione che sarà fatta.

2177. Le servitù ed i diritti reali i quali competevano al terzo possessore sopra l'immobile prima che ne prendesse possesso, rivivono dopo il rilascio del fondo o dopo l'aggiudicazione contro lui eseguita.

I suoi creditori particolari esercitano la loro ipoteca secondo il loro grado sopra i fondi rilasciati o aggiudicati, dopo tutti coloro che si trovano inscritti a carico dei precedenti proprietarj.

2178. Il terzo possessore che ha pagato il debito ipotecario, o rilasciato l'immobile ipotecato, o subìta la spropriazione del predetto immobile, ha il regresso per essere rilevato, come di ragione, contro il debitore principale.

2179. Il terzo possessore che intende di rendere libera la sua proprietà pagando il prezzo del fondo, deve osservare le formalità che saranno stabilite nel capo VIII del presente titolo.

CAPO VII.

Dell' Estinzione dei privilegi e delle ipoteche.

2180. I privilegi e le ipoteche si estinguono,

1.° Con lo scioglimento dell' obbligazione principale;

2.° Con la rinunzia del creditore alla ipoteca;

3.° Coll' adempimento delle formalità e condizioni prescritte ai terzi possessori per render liberi i beni da essi acquistati;

4.° Con la prescrizione.

La prescrizione si acquista a vantaggio del debitore, riguardo ai beni che si trovano in suo potere; trascorso quel periodo di tempo che è determinato per la prescrizione delle azioni che producono l' ipoteca o il privilegio.

La prescrizione riguardo ai beni posseduti da un terzo, si acquista da questo col periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore: nel caso in cui la prescrizione si appoggi ad un titolo, essa comincia a decorrere dal

giorno in cui il titolo predetto è stato trascritto sui registri del conservatore.

Le inscrizioni fatte eseguire dal creditore non interrompono il corso della prescrizione stabilita dalla legge a favore del debitore o del terzo possessore.

CAPO VIII.

Del Modo di render libere le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche.

2181. I contratti che trasferiscono la proprietà degl' immobili o dei diritti reali *immobiliari*, che il terzo possessore vorrà liberare dai privilegi e dalle ipoteche, saranno trascritti per intiero dal conservatore delle ipoteche nel cui circondario i beni si troveranno.

Questa trascrizione si farà sopra un registro destinato a tal' effetto, ed il conservatore sarà tenuto di rilasciarne il certificato a chi lo chiederà.

2182. La semplice trascrizione dei titoli translativi di dominio sopra il registro del conservatore, non libera l' immobile dai privilegi e dalle ipoteche sopra di esso esistenti.

Il venditore trasferisce soltanto nell' acquirente la proprietà e le ragioni ch' egli aveva sulla cosa venduta, con i medesimi privilegi ed ipoteche di cui era gravata.

2183. Se il nuovo proprietario vuole garantirsi dagli effetti de' procedimenti permessi nel capo VI del presente titolo, è tenuto prima che sia promossa l' istanza, o dentro un mese al più tardi, da computarsi dalla prima fattagli intimazione, di notificare ai creditori nel domicilio da essi eletto nelle loro inscrizioni,

1.° L' estratto del suo documento contenente soltanto la data e la qualità dell' atto, il nome e l' indicazione precisa del venditore o del donante, la natura e la situazione della cosa venduta o donata; e trattandosi di un corpo di beni, la sola denominazione generale della tenuta e dei distretti in cui si trova situata, il prezzo ed i carichi formanti parte del prezzo della vendita, o la valutazione della cosa, se questa è stata donata;

2.° L' estratto della trascrizione dell' atto di vendita;

3.° Una tabella in tre colonne, la prima delle quali conterrà la data delle

ipoteche e quella delle inscrizioni; la seconda, il nome dei creditori; la terza, l'ammontare dei crediti inscritti.

2184. L'acquirente o il donatario dichiarerà, col medesimo atto, ch'egli è pronto a soddisfare immediatamente ai debiti ed ai pesi ipotecarj, sino alla concorrenza soltanto del prezzo, senza distinzione dei debiti esigibili o non esigibili.

2185. Quando il nuovo proprietario avrà fatta tale notificazione nel termine stabilito, qualunque creditore di cui è inscritto il titolo, può chiedere che l'immobile sia posto all'incanto ed alle pubbliche aggiudicazioni; sotto condizione,

1.° Che tale richiesta venga significata al nuovo proprietario entro quaranta giorni al più tardi, dopo la notificazione fatta ad istanza di quest'ultimo, aggiungendovi due giorni ogni cinque miriametri di distanza tra il domicilio eletto ed il domicilio reale di ciaschedun creditore istante;

2.° Ch'essa contenga l'obblazione dell'istante, d'accrescere o di far accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello che sarà stato stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario;

3.° Che la stessa notificazione verrà fatta nel medesimo termine al precedente proprietario, debitor principale;

4.° Che l' originale e le copie di tali atti saranno sottoscritte dal creditore istante, o dal suo procuratore a ciò espressamente destinato, il quale, in tal caso, è obbligato di dar copia della sua procura;

5.° Ch' egli si offra a dar cauzione fino alla concorrenza del prezzo e dei carichi.

L' ommissione di alcuna di queste condizioni produrrà nullità.

2186. Omettendo i creditori di domandare l' incanto nel termine e nelle forme prescritte, il valore dell' immobile resta definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario, il quale o pagando il detto prezzo ai creditori che saranno nel grado d' essere soddisfatti, o facendone deposito, resta liberato, in conseguenza, da ogni privilegio o ipoteca.

2187. In caso di nuova vendita all' incanto, la stessa si eseguirà colle forme stabilite per le spropriazioni forzate, ad istanza o del creditore che l' avrà richiesta, o del nuovo proprietario.

Il petente esprimerà negli affissi il prezzo

stipulato nel contratto, o dichiarato, e la somma maggiore che il creditore si obbligò di accrescere o di fare accrescere.

2188. L'aggiudicatario è tenuto, oltre al prezzo della sua aggiudicazione, di restituire all'acquirente o donatario cui fu tolto il possesso, le spese e i pagamenti legittimi fatti a causa del suo contratto, quelli della trascrizione sui registri del conservatore, quelli della notificazione, e quelli fatti per ottenere la rivendita.

2189. L'acquirente o il donatario che si mantiene in possesso dell'immobile esposto all'incanto, essendo il maggior offerente, non è in obbligo di far trascrivere il decreto di aggiudicazione.

2190. La desistenza del creditore che chiede l'incanto, non può impedire la pubblica aggiudicazione, quand'anche egli pagasse l'importare della fatta obblazione, a riserva che ciò non seguisce collo espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecarj.

2191. L'acquirente che sarà divenuto aggiudicatario, avrà il suo regresso a termini di ragione contro il venditore, pel rimborso di ciò ch'eccede il prezzo stipulato nel di lui contratto, e per gli

interessi di tale eccedenza, da computarsi dal giorno di ciascun pagamento.

2192. Nel caso in cui il titolo del nuovo proprietario comprendesse mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati, gli altri liberi, situati o nello stesso o in diversi circondarj degli uffici, alienati per un solo e medesimo prezzo, o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate inscrizioni sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo proprietario, mediante una stima, se vi è luogo, ragguagliata sul prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore maggior offerente non potrà, in verun caso, esser costretto ad estendere la sua obblazione, nè sopra il *mobiliare*, nè sopra altri immobili fuori di quelli che sono ipotecati pel suo credito e situati nel medesimo circondario; salvo il regresso del nuovo proprietario contro i di lui autori, per essere tenuto indenne del danno che soffrirebbe, tanto per la divisione degli oggetti contenuti nel di lui acquisto, quanto per quella delle coltivazioni.

CAPO IX.

Del Modo di rendere libere le ipoteche, quando non esista inscrizione sui beni dei mariti e dei tutori.

2193. Gli acquirenti d'immobili appartenenti a mariti o a tutori, quando non esistono inscrizioni sui detti immobili a causa dell'amministrazione de'tutori o dei mariti rispetto alle doti, alle ricupere e convenzioni matrimoniali della moglie, potranno togliere le ipoteche che esistessero sopra i beni da essi acquistati.

2194. A quest'oggetto, depositeranno copia del contratto traslativo del dominio debitamente collazionata alla cancelleria del tribunal civile del luogo ove sono situati i beni, e notificheranno con atto intimato, tanto alla moglie o al surrogato tutore, quanto al Regio Procuratore presso il tribunale civile, l'eseguito deposito. L'estratto di questo contratto esprimente la data di esso, i nomi, i cognomi, le professioni, i domicilj dei contraenti, l'indicazione della qualità e della situazione de' beni, il prezzo e gli

altri pesi della vendita, sarà e resterà affisso per due mesi nell' aula d' udienza del tribunale; in detto tempo le mogli, i mariti, i tutori, i surrogati tutori, i minori, gl' interdetti, i parenti o gli amici, ed il Regio Procuratore, saranno ammessi a chiedere, se vi è luogo, ed a far eseguire all' ufficio del conservatore delle ipoteche, le inscrizioni sull'immobile alienato, le quali avranno il medesimo effetto come se fossero state fatte nel giorno del contratto di matrimonio, o nel giorno in cui il tutore ha assunta l' amministrazione; tutto ciò senza pregiudizio delle istanze che potessero aver luogo contro i mariti ed i tutori, come fu detto di sopra, a causa delle ipoteche da essi accordate a terze persone senza aver loro dichiarato che gl' immobili erano di già gravati d' ipoteche, per causa del matrimonio o della tutela.

2195. Se nel corso dei due mesi da che venne affisso l' estratto del contratto, non è seguìta inscrizione per parte ed in nome delle mogli, dei minori o degl' interdetti, sopra gl' immobili venduti, essi passano all' acquirente senza alcun peso per causa delle doti, ricupere e convenzioni

***

matrimoniali della moglie, o dell' amministrazione del tutore, e salvo il regresso, ove siavi luogo, contro il marito e contro il tutore.

Se fu fatta inscrizione per parte ed in nome di dette mogli, minori o interdetti, e se esistono creditori anteriori i quali assorbiscano il prezzo in tutto o in parte, l' acquirente è liberato col pagamento del prezzo o di porzion del medesimo da lui fatto ai creditori collocati in gradò utile, e le inscrizioni in nome delle mogli, dei minori o degl' interdetti, saranno cancellate, o in tutto o sino alla debita concorrenza.

Se le inscrizioni in nome delle mogli, dei minori o degl' interdetti, sono le più antiche, l' acquirente non potrà fare alcun pagamento di prezzo a pregiudizio delle dette inscrizioni, che avranno sempre, come fu detto antecedentemente, la data del contratto del matrimonio, o dell' assunta amministrazione del tutore, e in tal caso, saranno cancellate le inscrizioni degli altri creditori che non si trovano in grado utile.

CAPO X.

Della Pubblicità de' registri, e della Risponsabiltà de' conservatori.

2196. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a rilasciare a tutti coloro che lo richiedono, copia degli atti trascritti nei loro registri, e quella delle inscrizioni che tuttora sussistono, o il certificato che non ve n' esiste alcuna.

2197. Sono risponsabili per i danni risultanti,

1.° Dalla omissione sopra i loro registri, delle trascrizioni degli atti di mutazione, e delle inscrizioni richieste al loro ufficio;

2.° Da mancanza di menzione nei loro certificati, d' una o di più inscrizioni esistenti, eccetto che, in quest' ultimo caso, l' errore proveuga da indicazioni insufficienti che non potessero essere loro imputabili

2198. Lo stabile in ordine al quale il conservatore avesse omesso ne' suoi certificati di riferire uno o più dei pesi inscritti, rimane, salva la risponsabilità del

conservatore, libero da tali pesi nel nuovo possessore, purchè questi abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo; senza pregiudizio però del diritto dei creditori di farsi collocare secondo il rispettivo loro grado, sino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore, ovvero sino a che la graduazione fra i creditori non sia stata omologata.

2199. I conservatori non possono in verun caso ricusare o ritardare la trascrizione degli atti di mutazione, l'inscrizione dei diritti ipotecarj, o il rilascio dei certificati che loro sono richiesti, sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi delle parti, per il quale effetto sulla istanza del richiedente si stenderà senza dilazione, processo verbale del rifiuto o del ritardo da un giudice di pace, o da un usciere di udienza del tribunale, o da un altro usciere o notajo coll' assistenza di due testimonj.

2200. Ciò nondimeno i conservatori saranno obbligati di tenere un registro nel quale inscriveranno, giorno per giorno, e con ordine numerico, le consegne che loro verranno fatte degli atti di mutazione per essere trascritti, o le consegne delle

note per essere inscritte; daranno ai richiedenti un riscontro in carta bollata nel quale si esprimerà il numero del registro in cui ne sarà annotata la consegna, e non potranno trascrivere gli atti di mutazione, nè inscrivere le note nei registri a ciò destinati, se non colla data e secondo l'ordine delle consegne che saranno ad essi fatte.

2201. Tutti i registri dei conservatori devono essere in carta bollata, numerati e vidimati in ciascuna pagina dal primo all'ultimo foglio, da uno dei giudici del tribunale nella cui giurisdizione è stabilito l'ufficio. Questi registri saranno chiusi e firmati ogni giorno come quelli della registrazione degli atti.

2202. I conservatori sono tenuti di conformarsi, nell'esercizio delle loro incombenze, a tutte le disposizioni di questo capo, sotto pena d'una multa di due cento fino a mille lire per la prima contravvenzione, e della destituzione per la seconda: senza pregiudizio dei danni ed interessi delle parti, che saranno pagati in preferenza della multa.

2203. Le menzioni di deposito, le inscrizioni e le trascrizioni sono fatte nei

****

registri, di seguito, senza lasciare veruno spazio in bianco od interlinee, sotto pena, contro il conservatore, di mille fino a due mila lire di multa, e del risarcimento dei danni ed interessi delle parti, pagabili pure in preferenza della multa.

TITOLO XIX.

Della Spropriazione forzata e della Graduazione fra i Creditori.

CAPO PRIMO.

Della Spropriazione forzata.

2204. Il creditore può procedere alla spropriazione, 1.° de' beni immobili e dei loro accessorj riputati immobili appartenenti in proprietà al debitore; 2.° dell usufrutto spettante al suo debitore sopra beni della stessa natura.

2205. Nondimeno la parte indivisa di un coerede negl' immobili d'una eredità non può essere posta in vendita da' suoi creditori particolari, prima della divisione

o della *licitazione* che questi possono provocare se lo credono opportuno, o alle quali hanno diritto d'intervenire, in conformità dell' articolo 882 del titolo *delle Successioni.*

2206. Gl' immobili d' un minore, ancorchè emancipato, o di un interdetto, non possono essere posti in vendita prima che sia seguita la escussione sopra il *mobiliare.*

2207. Non è necessario che l' escussione sopra il *mobiliare* preceda la spropriazione degl' immobili posseduti indivisamente tra un maggiore ed un minore o un interdetto, se il debito è comune fra essi, o se le istanze giudiziali si sono preventivamante proposte contro un maggiore, ovvero prima dell' interdizione.

2208. La spropriazione degl' immobili che fanno parte della comunione, si propone contro il solo marito debitore, quantunque la moglie sia obbligata per il debito.

La spropriazione degl' immobili della moglie che non sono stati posti in comunione, si propone contro il marito e la moglie, la quale, se il marito ricusi di intervenire con essa nel giudizio, o egli sia minore, può essere autorizzata dal giudice.

Nel caso in cui il marito e la moglie siano entrambi d'età minore, o tale sia soltanto la moglie, se il marito di età maggiore ricusa d'intervenire in causa, si deputa ad essa dal tribunale un tutore contro cui si propone l'istanza.

2209. Il creditore non può instare per la vendita degl' immobili che non sono ipotecati a suo favore, se non qualora i beni ipotecati pel suo credito fossero insufficienti.

2210. La vendita forzata di beni situati in differenti circondarj non può promuoversi se non successivamente, eccetto che formino parte d'una sola e medesima tenuta.

Essa si promuove avanti il tribunale nella cui giurisdizione esiste il luogo principale della tenuta, o in mancanza di luogo principale, dove si trova la parte dei beni che produce il maggior reddito, secondo la matrice del ruolo.

2211. Se i beni ipotecati in favore del creditore, ed i non ipotecati, ovvero i beni situati in diversi circondarj, formino parte d'una sola e medesima tenuta, si procede alla vendita unitamente degli uni e degli altri, se il debitore lo chiede; e si fa una stima ragguagliata sul prezzo dell'aggiudicazione, quando siavi luogo.

2212. Se il debitore prova con iscritture autentiche di locazione, che il reddito netto e libero d' un' annata procedente da' suoi immobili, basta pel pagamento del capitale dovuto, degl' interessi e delle spese, e ne offerisce la delegazione al creditore, possono i giudici sospendere il procedimento, il quale potrà ripigliarsi se sopraggiunge qualche opposizione o qualche ostacolo al pagamento.

2213. Non può procedersi alla vendita forzata degl' immobili che in virtù di un documento autentico ed esecutivo, per un debito certo e liquido. Se il debito non è liquidato in ispecie, il procedimento è valido; ma non si potrà devenire all' aggiudicazione se non seguita la liquidazione.

2214. Il cessionario di un titolo esecutivo non può agire per la spropriazione se non che dopo avere notificata al debitore la cessione.

2215. Il procedimento alla spropriazione può aver luogo in forza di una sentenza provvisionale, o di una definitiva, la quale debba interinalmente eseguirsi, non ostante l' appellazione; ma non può farsi l' aggiudicazione che dopo una sentenza

definitiva pronunciata in ultima istanza; ovvero passata in giudicato.

Non può intentarsi il detto procedimento, sull' appoggio d' una sentenza contumaciale pendente il termine ad opporre.

2216. Il procedimento alla spropriazione, non può annullarsi sotto pretesto che il creditore lo abbia intentato per una somma maggiore del suo credito.

2217. Ad ogni dimanda per la spropriazione degl' immobili deve precedere l'intimazione di pagare, fatta da un usciere, a richiesta ed istanza del creditore, alla persona del debitore o al suo domicilio.

Le formalità dell' intimazione e quelle degli atti per la spropriazione, sono determinate dalle leggi sulla procedura.

CAPO II.

Della Graduazione e della Distribuzione del prezzo fra creditori.

2218. La graduazione e la distribuzione del prezzo degl' immobili, ed il modo di procedere in giudizio per tali oggetti, sono regolati dalle leggi sulla procedura civile.

TITOLO XX.

Della Prescrizione.

CAPO PRIMO.

Disposizioni generali.

2219. La prescrizione è un mezzo per acquistare un diritto o per essere liberato da un' obbligazione, mediante il decorso d' un determinato tempo, e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

2220. Non si può rinunziare preventivamente al diritto di prescrizione: si può però rinunziare alla prescrizione già acquistata.

2221. La rinunzia alla prescrizione è espressa o tacita: la rinunzia tacita risulta da un fatto il quale fa supporre l'abbandono d' un diritto acquistato.

2222. Quegli che non può alienare, non può rinunziare alla prescrizione acquistata.

2223. I giudici non possono supplire *ex officio* alla non opposta prescrizione.

2224. La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa, ed anche avanti il tribunale d' appello, eccetto che,

attese le circostanze, si debba presumere che la parte che non l'ha opposta, vi abbia rinunziato.

2225. I creditori o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla, non ostante che il debitore o il proprietario vi rinunzj.

2226. Non si può prescrivere il dominio delle cose che non sono in commercio.

2227. Lo stato, i comuni, gli stabilimenti pubblici sono assoggettati come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle.

CAPO II.

Del Possesso.

2228. Il possesso è la detenzione di una cosa che si trova in nostro potere o il godimento d'un diritto ch' esercitiamo noi stessi, o per mezzo di un altro che ritiene la cosa o esercita il diritto in nome nostro.

2229. Per indurre la prescrizione, è necessario un possesso continuo e non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietà.

2230. Si presume sempre che ciascuno possieda per sè stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si provi che siasi cominciato a possedere in nome altrui.

2231. Quando si è incominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che si possieda collo stesso titolo, se non vi è prova in contrario.

2232. Gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza, non possono servire di fondamento nè per il possesso nè per la prescrizione.

2233. Gli atti di violenza non possono egualmente servire di fondamento ad un possesso per indurre la prescrizione.

Il possesso atto a produrre la prescrizione non incomincia se non quando sia cessata la violenza.

2234. Il possessore attuale che provi di avere anticamente posseduto, si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio; salva la prova in contrario.

2235. Per compiere la prescrizione, può il possessore unire al proprio possesso quello del suo autore, qualunque sia la maniera con cui vi è succeduto, tanto a titolo universale o particolare, quanto a titolo lucrativo od oneroso.

CAPO III.

Delle Cause che impediscono la prescrizione.

2236. Quelli che possiedono in nome altrui, non possono mai prescrivere, per qualunque decorso di tempo.

Il conduttore, il depositario, l'usufruttuario, e tutti gli altri che ritengono precariamente la cosa altrui, non possono prescriverla.

2237. Similmente non possono prescrivere gli eredi di coloro che ritenevano la cosa altrui in forza d'uno dei titoli enunciati nel precedente articolo.

2238. Ciò non ostante le persone indicate negli articoli 2236 e 2237 possono prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova immutato o per una causa proveniente da un terzo, o in forza delle opposizioni fatte dalle medesime persone al diritto del proprietario.

2239. Quelli ai quali i conduttori, depositarj ed altri possessori a titolo precario, hanno trasferita la cosa con un titolo traslativo della proprietà, possono prescrivere la stessa cosa.

2240. Non si fa luogo a prescrizione contro il proprio titolo, all'effetto di cangiare, riguardo a sè medesimo, la causa ed il principio del suo possesso.

2241. Ha luogo la prescrizione contro il proprio titolo, all'effetto d'acquistare colla medesima la liberazione dalla contratta obbligazione.

CAPO IV.

Delle Cause che interrompono o che sospendono il corso della prescrizione.

SEZIONE PRIMA.

Delle Cause che interrompono la prescrizione.

2242. La prescrizione può essere interrotta o naturalmente o civilmente.

2243. È interrotta naturalmente, quando il possessore è privato, per più d'un anno, del godimento della cosa, o dal precedente proprietario, o anche da un terzo.

2244. È interrotta civilmente in virtù d'una citazione giudiziale, d'un precetto o d'un sequestro intimato a quello cui si vuole impedire il corso della prescrizione.

2245. La citazione avanti il giudice di pace per la conciliazione, interrompe la prescrizione, dal giorno della di lei data, quando è susseguita da un decreto a comparire in giudizio, notificato ne' termini stabiliti dalla legge.

2246. La citazione giudiziale fatta anche avanti un giudice incompetente, interrompe la prescrizione.

2247. Si ha come non interrotta la prescrizione, se il decreto a comparire è nullo per difetto di forma,

Se l'attore ha receduto dalla domanda,

Se lascia trascorrere il termine per proseguire l'istanza,

Se venga rigettata la sua domanda.

2248. La prescrizione è interrotta, quando il debitore o il possessore riconosca il diritto di quello contro cui era incominciata.

2249. L'interpellazione fatta a norma degli antecedenti articoli, ad uno dei debitori solidarj, o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi, interrompe

la prescrizione contro gli altri, ed anche contro i loro eredi.

L' interpellazione fatta ad uno degli eredi d' un debitore solidario, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede, non interrompe la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quand' anche il credito fosse ipotecario, se l' obbligazione non è indivisibile.

Questa interpellazione o ricognizione non interrompe la prescrizione, riguardo agli altri condebitori, che per quella parte cui è obbligato lo stesso erede.

Per interrompere la prescrizione interamente, riguardo agli altri condebitori, è necessaria l' interpellazione a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi.

2250. L' interpellazione fatta al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del diritto, interrompe la prescrizione contro il fidejussore.

Sezione II.

Delle Cause che sospendono il corso della prescrizione.

2251. La prescrizione ha luogo contro

qualunque persona, purchè questa non sia contemplata in qualche eccezione stabilita da una legge.

2252. La prescrizione non ha luogo contro i minori e gl'interdetti, salvo quanto è stabilito all' articolo 2278, ed eccettuati gli altri casi determinati dalla legge.

2253. Essa non ha luogo fra i conjugi.

2254. La prescrizione corre contro la donna maritata, quantunque non sia separata di beni in forza del contratto di matrimonio o di atto giudiziale, riguardo ai beni amministrati dal marito, riservato però ad essa il regresso contro il medesimo.

2255. Ciò non ostante, la prescrizione non corre durante il matrimonio, riguardo all' alienazione d'un fondo assoggettato al regime dotale, a tenore dell'articolo 1561 del titolo *del Contratto di matrimonio e dei Diritti rispettivi degli sposi.*

2256. La prescrizione è parimente sospesa durante il matrimonio,

1.° Nel caso in cui l' azione competente alla moglie non potesse essere promossa che dopo la scelta da farsi per la accettazione o per la rinunzia alla comunione;

2.° Nel caso in cui il marito, avendo alienato i beni proprj della moglie senza il di lei consenso, è garante della vendita, ed in tutti gli altri casi ne' quali l' azione competente alla moglie si potesse rivolgere contro il marito.

2257. La prescrizione non corre;

Riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione, sino a che la condizione siasi verificata;

Riguardo ad un' azione per la garanzia del contratto, sino a che abbia avuto luogo l' evizione;

Riguardo ad un credito a tempo determinato, sino a che sia scaduto tal tempo.

2258. La prescrizione non ha luogo contro l' erede beneficiato, riguardo ai crediti che ha contro l' eredità.

Essa corre contro un' eredità giacente, quantunque non le sia deputato un curatore.

2259. La prescrizione corre ancora durante i tre mesi per fare l' inventario, ed i quaranta giorni per deliberare.

CAPO V.

Del Tempo necessario per prescrivere.

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni generali.

2260. La prescrizione si calcola a giorni, e non ad ore. Essa si acquista spirato che sia l'ultimo giorno del termine.

2261. Nelle prescrizioni le quali si compiono in un dato numero di giorni, si computa qualunque giorno feriato.

In quelle che si compiono a mesi si ritengono eguali tutti i mesi, quantunque composti di numero diseguale di giorni.

SEZIONE II.

Della Prescrizione di trent' anni.

2262. Tutte le azioni, tanto reali che personali, si prescrivono col decorso di trent' anni, senza che quegli che allega questa prescrizione sia tenuto ad esibirne un titolo, o senza che gli si possa opporre l'eccezione derivante da mala fede.

2263. Il debitore d'una rendita può

essere astretto a somministrare a proprie spese un nuovo documento al suo creditore o agli aventi causa da esso, dopo vent' otto anni dalla data dell' ultimo documento.

2264. Le regole della prescrizione sopra altri oggetti diversi da quelli indicati nel presente titolo, sono spiegate nei loro luoghi particolari.

Sezione III.

Della Prescrizione di dieci e di venti anni.

2265. Quegli che acquista in buona fede, e con giusto titolo, un immobile, ne prescrive la proprietà col decorso di anni dieci, se il vero proprietario abita nel circondario giurisdizionale del tribunale d' appello nell' estensione del quale sia situato l' immobile; e col decorso di anni venti, se è domiciliato fuori del suddetto circondario.

2266. Se il vero proprietario ha tenuto in diversi tempi il suo domicilio nel circondario giurisdizionale e fuori di esso, è necessario per compiere il corso della prescrizione, aggiungere a quanto manca ai dieci anni di presenza, un numero di

anni d' assenza che sia il doppio di quello che manca, per compiere i dieci anni di presenza.

2267. Un titolo nullo per difetto di forme non può servire di base alla prescrizione di dieci e di venti anni.

2268. La buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede, deve somministrarne le prove.

2269. Basta che la buona fede sia esistita al tempo dell' acquisto.

2270. Dopo dieci anni, l' architetto e gl' intraprenditori vengono liberati dalla garanzia delle opere in grande che hanno fatte o dirette.

SEZIONE IV.

Di alcune particolari Prescrizioni.

2271. Si prescrivono col decorso di sei mesi le azioni dei maestri ed instituntori di scienze ed arti, per le lezioni che danno mensualmente;

Le azioni degli osti e dei trattori, per l' alloggio e cibaria che somministrano;

Degli operaj e dei giornalieri, per il pagamento delle loro giornate, somministrazioni e salarj.

2272. Si prescrivono col decorso di un anno

Le azioni dei medici, chirurghi e speziali, per le loro visite, operazioni e medicinali;

Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano, e delle commissioni ch'eseguiscono;

De' mercanti, per le merci che vendono ai particolari non mercanti;

Di quelli che tengono case di convitto, per il prezzo della pensione dei loro convittori; e degli altri maestri, per il prezzo dell' istruzione;

Dei domestici stipendiati ad anno, per il pagamento del loro salario.

2273. L' azione dei patrocinatori, per il pagamento delle loro spese ed onorarj, si prescrive col decorso di due anni, da computarsi dalla decisione delle liti, o dalla conciliazione delle parti, o dalla revoca dei detti patrocinatori. Rignardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di essere soddisfatti delle loro spese ed onorarj che fossero dovuti da tempo maggiore di cinque anni.

2274. La prescrizione ha luogo nei casi sopra enunciati, quantunque siavi stata

continuazione di somministrazioni, di consegne a credenza, di servigi e di lavori.

La prescrizione cessa di decorrere quando siavi stato un conto approvato, una scrittura od obbligazione, o una citazione giudiziale non perenta.

2275. Non ostante, quelli cui fossero opposte tali prescrizioni, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, sul punto di accertare se la cosa siasi realmente pagata.

Il giuramento potrà essere deferito alle vedove ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi, se sono minori, affinchè dichiarino se sappiano o no che la cosa sia dovuta.

2276. I giudici ed i patrocinatori sono liberati dal rendere conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo la decisione delle medesime.

Gli uscieri, dopo due anni dall' esecuzione della commissione, o dalla notificazione degli atti di cui erano incaricati, sono pienamente liberati dal renderne conto.

2277. Si prescrivono col decorso di cinque anni,

Le prestazioni delle rendite perpetue; e delle vitalizie;

Le pensioni alimentarie;

Le pigioni delle case ed i fitti dei beni rurali;

Gl' interessi delle somme imprestate, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi.

2278. Le prescrizioni di cui trattasi negli articoli della presente sezione, decorrono contro i minori e gl' interdetti, salvo loro il regresso contro i tutori.

2279. Riguardo ai mobili, il possesso produce l' effetto stesso del titolo.

Ciò non ostante colui che ha perduto o cui fu derubata qualche cosa, può ripeterla per il corso di tre anni, da computarsi dal giorno della perdita o del furto, da quello presso cui la trova; salvo a questo il regresso contro quello da cui l' ha ricevuta.

2280 Se l' attuale possessore della cosa rubata, o perduta, l' ha comprata in una fiera o mercato, ovvero all' occasione di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, il proprietario originario non può farsela restituire se non che rimborsando il possessore del prezzo che gli è costata.

2281. Le prescrizioni incominciate alla

epoca della pubblicazione del presente Codice saranno regolate a norma delle leggi anteriori.

Ciò non ostante le prescrizioni incominciate prima dell' epoca suddetta, e per cui, secondo le leggi anteriori, si richiederebbero ancora più di trent' anni, si perfezioneranno con il decorso di trenta anni da computarsi dalla stessa epoca.

Monaco li 16 gennajo 1806.

Approvato.

NAPOLEONE.

Per ordine di S. M. l' Imperatore e Re,

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia,

LUOSI.

Certificato conforme;

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia,

LUOSI.

NAPOLEONE I,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA;

Visti gli articoli 55 e 56 del terzo statuto costituzionale;

Vista la traduzione in lingua italiana e latina del CODICE NAPOLEONE;

Visto il rapporto del Gran Giudice, Ministro della Giustizia del Regno d' Italia;

Decretiamo ed ordiniamo quanto siegue:

Art. 1. Le traduzioni del CODICE NAPOLEONE fatte dai giureconsulti nominati dal Gran Giudice, Ministro della Giustizia, sono approvate.

2. Il CODICE NAPOLEONE sarà posto in attività a contare dal primo giorno del mese d' aprile: la sola traduzione italiana potrà essere citata ed aver forza di legge nei tribunali.

3. A datare dal giorno in cui il CODICE NAPOLEONE sarà posto in attività,

le leggi romane, le ordinanze, consuetudini generali o locali, gli statuti e regolamenti cesseranno di aver forza di legge generale o particolare nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel CODICE NAPOLEONE.

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia del Nostro Regno d' Italia, è incaricato dell' esecuzione del presente decreto che sarà stampato, pubblicato e posto in fronte al nuovo Codice.

Dato a Monaco li 16 gennajo 1806.

NAPOLEONE.

Per ordine di S. M. l'Imperatore e Re,

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia,

LUOSI.

Certificato conforme;

Il Consigliere Segretario di Stato,

L. VACCARI.

TAVOLA *delle distanze da Milano a tutti i capo-luoghi dei dipartimenti regolate col ragguaglio del miriametro al miglio italiano.*

Numero dei Dipartim.	*Dipartimenti.*	*Capo-luoghi.*	*Miglia comuni.*	*Miriametri*	*Decimi.*
I.	Adda	Sondrio	N. 83	N. 14	8
II.	Adige	Verona	» 102	» 18	2
III.	Adriatico	Venezia	» 181 ½	» 32	4
IV.	Agogna	Novara	» 30	» 5	3
V.	Alto-Po	Cremona	» 50	» 8	9
VI.	Bacchiglione	Vicenza	» 137	» 24	4
VII.	Basso-Po	Ferrara	» 181	» 32	3
VIII.	Brenta	Padova	» 155 ½	» 27	8
IX.	Crostolo	Reggio	» 148	» 26	4
X.	Istria	Capo d'Istria	» 290 ½	» 51	9
XI.	Lario	Como	» 25	» 4	5
XII.	Mella	Brescia	» 59	» 10	5
XIII.	Mincio	Mantova	» 88	» 15	7
XIV.	Panaro	Modena	» 132	» 23	6
XV.	Passariano	Udine	» 240 ½	» 43	-
XVI.	Piave	Belluno	» 219	» 39	1
XVII.	Reno	Bologna	» 153	» 27	3
XVIII.	Rubicone	Forlì	» 191	» 34	1
XIX.	Serio	Bergamo	» 29	» 5	2
XX.	Tagliamento	Treviso	» 177	» 31	7

Certificato conforme;
Il Consigliere Segretario di Stato,
L. VACCARI.

NAPOLEONE I,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

IMPERATORE DE'FRANCESI E RE D'ILALIA;

Visto l' articolo I del CODICE NAPOLEONE;

Visto il rapporto del Gran Giudice, Ministro della Giustizia del Nostro Regno d' Italia;

Decretiamo ed ordiniamo quanto segue:

Art. I. La tavola qui annessa delle distanze dalla nostra città di Milano a ciascun capo-luogo di dipartimento, calcolate a miriametri ed a miglia comuni d' Italia, sarà stampata, pubblicata ed inserita nel Bollettino delle Leggi, per servire di regola e d' indicazione del giorno in cui la promulgazione delle leggi si avrà per conosciuta in tutti i dipartimenti del Regno.

II. Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, è incaricato della esecuzio-

ne del presente decreto il quale sarà egualmente inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato a Monaco li 16 gennajo 1806.

NAPOLEONE.

Per ordine di S. M. l'Imperatore e Re,

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia,

LUOSI.

Certificato conforme;

Il Consigliere Segretario di Stato,

L. VACCARI.

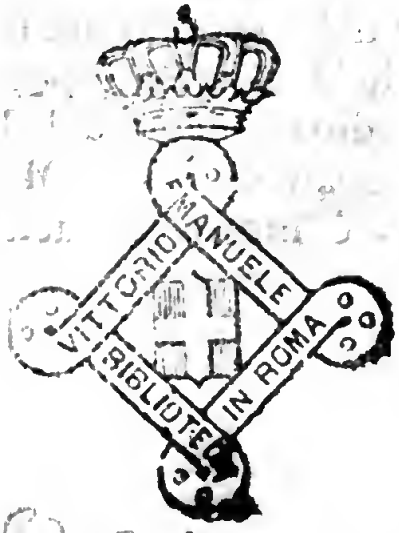

MAG 2008201